

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

231° RESOCONTO

SEDUTE DI SABATO 7 DICEMBRE 2002

—————

INDICE

Commissioni permanenti

5 ^a - Bilancio.....	<i>Pag.</i>	3
--------------------------------	-------------	---

BILANCIO (5^a)

SABATO 7 DICEMBRE 2002

239^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*La seduta inizia alle ore 12,25.**IN SEDE REFERENTE*

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella seduta notturna del 6 dicembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, al fine di procedere alla presenza del rappresentante del Governo.

Il senatore CADDEO dichiara il proprio sconcerto per l'andamento dei lavori: nonostante la disponibilità manifestata dai Gruppi di opposizione, l'atteggiamento del Governo ha determinato la perdita di mezza giornata di lavoro utile. Ritene che tale modo di procedere sia offensivo per il Parlamento e che rappresenti un altro esempio del mancato rispetto delle prerogative del Senato. Si tratta di una questione delicata, che non può essere in alcun modo sottovalutata.

Ribadisce che i Gruppi di opposizione avevano espresso la loro disponibilità ad affrontare costruttivamente, tra l'altro, le questioni dei servizi pubblici locali, dell'edilizia e delle fondazioni bancarie. Richiama al

senso di responsabilità le forze di maggioranza per portare avanti i lavori in modo efficace.

Il senatore TAROLLI comunica che è stata predisposta una proposta sui servizi pubblici locali da parte di alcuni senatori che ha affrontato specificamente tale questione. A suo giudizio vi sono le condizioni perché la Commissione tratti tale tema per portare in Assemblea un testo già approfondito.

Ricorda, inoltre, che era stata assunto l'impegno di consentire la partecipazione dei senatori del suo Gruppo almeno alla fase conclusiva del congresso costitutivo dell'UDC. Ciò anche in considerazione del fatto che, con senso di responsabilità, essi hanno partecipato ai lavori della Commissione durante le fasi già avviate di tale congresso. Chiede che tale impegno sia mantenuto.

Il senatore RIPAMONTI giudica sprezzante l'atteggiamento del Governo: è inammissibile che un rappresentante del Governo non abbia sentito almeno la necessità di venire in Commissione a spiegare le ragioni di un rinvio dei lavori. Ritiene che fino ad oggi sia i Gruppi di maggioranza che quelli di opposizione hanno dimostrato un notevole senso di responsabilità e che risulta, invece, evidente come il Governo voglia semplicemente utilizzare la propria maggioranza nei momenti opportuni.

Dichiara che se il Governo non sarà presente all'inizio della seduta pomeridiana la sua parte politica ne ricaverà le decisioni conseguenti.

Il senatore VIZZINI esprime il proprio rammarico per quanto è avvenuto nella giornata odierna. Fino ad oggi si era registrato un clima corretto tra maggioranza ed opposizione e dà atto al presidente Azzollini di avere condotto i lavori con equilibrio ed efficacia. In effetti, sarebbe stato opportuno che un rappresentante del Governo fosse intervenuto alla seduta odierna per chiedere eventualmente un accantonamento delle questioni ancora non definite. È singolare che ciò non sia avvenuto. Qualora anche alle ore 15 non dovesse registrarsi la presenza del Governo, si dovrà prendere atto della impossibilità di procedere nell'esame in Commissione.

Il senatore MORANDO ricorda di aver chiesto al sottosegretario Vegas, nella precedente seduta, un chiarimento sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio in ordine alla presentazione nel Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre di un maxi-emendamento. Nella sua qualità di rappresentante del Governo in Commissione, il sottosegretario Vegas ha precisato che non vi erano, in quel momento, novità da segnalare nello svolgimento dei lavori. I Gruppi di opposizione hanno preso atto di tale formale precisazione. Teme che ciò che è avvenuto questa mattina preluda alla presentazione della fiducia da parte del Governo. I Gruppi di opposizione però non consentiranno alibi in tale direzione e quindi non daranno luogo ad alcuna forma di ostruzionismo e saranno presenti alle altre sedute già convocate per oggi e per domani. Se il Governo vorrà presentare la fidu-

cia, dovrà essere chiaro che essa è finalizzata esclusivamente a compattare la sua maggioranza.

Il senatore GRILLO condivide le valutazioni già espresse dal senatore Vizzini. Vi è il fondato rischio di non chiudere i lavori in Commissione e di andare in Assemblea senza un relatore. Sarebbe la prima volta per una legge finanziaria. Occorre quindi utilizzare queste ore prima della seduta pomeridiana per definire i temi ancora aperti e procedere poi con maggiore rapidità. Anche in qualità di Presidente della 8^a Commissione, osserva che non affrontare argomenti di grande rilievo neanche in questa sede, dopo averli già dovuti prendere in esame troppo affrettatamente nelle Commissioni di merito, sarebbe estremamente negativo. Fa presente, infine, che la seduta può svolgersi correttamente anche alla presenza di un rappresentante del Governo che non faccia parte del Ministero dell'economia.

Il senatore SCALERA considera sconcertante ciò che è avvenuto questa mattina. I Gruppi di opposizione hanno dimostrato la loro volontà di dialogo nel corso dei lavori, mentre ancora una volta si conferma il fastidio con cui il Governo partecipa ai lavori parlamentari. È un segnale politico e istituzionale di cui non si può non tener conto, come è significativo, del resto, il clima di divisione che si registra all'interno della maggioranza.

Il senatore CURTO esprime imbarazzo e preoccupazione per la provvisorietà con cui procedono i lavori della Commissione. Si è parlato nei giorni scorsi di un recupero del ruolo del Parlamento, ma quanto è avvenuto oggi è un segnale che va nella direzione opposta. Non riguarda solo l'opposizione, quindi, ma anche i Gruppi di maggioranza. Il Governo dovrebbe spiegare quali sono i problemi ancora aperti e ciò può essere fatto solo da un rappresentante del Ministero dell'economia e non da un sottosegretario di altro dicastero. Precisa, infine, che il suo Gruppo non è stato coinvolto nel lavoro sui servizi pubblici locali cui ha accennato il senatore Tarolli.

Il relatore GRILLOTTI fa presente che la maggioranza vuole arrivare in Assemblea avendo approvato un testo e anche avendo definito i nodi principali sul tappeto. Ringrazia i Gruppi di opposizione per la loro disponibilità e chiarisce che sarà profuso ogni sforzo per raggiungere l'obiettivo indicato.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce che la maggioranza, fuori e dentro la Commissione, vuole portare a termine l'esame dei testi della finanziaria e del bilancio. Il metodo fin qui seguito ha dato i suoi frutti ed esso deve quindi essere confermato. Qualora vi fossero orientamenti diversi, di cui al momento non è a conoscenza, ne informerà tempestivamente la Commissione.

Precisa che le questioni su cui occorre soffermarsi sono già state ampiamente enucleate e che la Commissione, nel momento in cui il Governo interverrà ai lavori, è in condizione di procedere nell'esame. Il primo punto da prendere in considerazione è ovviamente proprio l'emendamento presentato dal relatore. È evidente che su questo e sugli altri temi le risposte dovranno essere fornite principalmente dai rappresentanti del Ministero dell'economia.

Porge le proprie scuse ai senatori – anche in qualità di Presidente e pur non avendo responsabilità su quanto è avvenuto – per il tempo che si è perduto questa mattina. Esprime apprezzamento per la disponibilità di tutti i Gruppi ed in particolare per i Senatori del CCD-CDU che hanno sacrificato la loro partecipazione al congresso istitutivo dell'UDC. Precisa che le esigenze richiamate dal senatore Tarolli saranno tenute nella dovuta considerazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

240^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

indi del Vice Presidente
CURTO

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*).

(1826) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI propone di passare all'illustrazione ed alla votazione degli emendamenti all'articolo 40 e successivi.

Il senatore MORANDO, prendendo atto della proposta del Presidente, fa presente, tuttavia, che l'opposizione non può accettare un metodo di lavoro che lasci irrisolte le questioni di fondo ancora sospese. Ritiene, pertanto, preferibile passare immediatamente all'esame del maxi-emendamento del relatore.

Il presidente AZZOLLINI, posta la necessità di disporre di un margine di tempo aggiuntivo per rendere disponibili i subemendamenti, assicura che appena sarà possibile saranno riprese le questioni precedentemente accantonate.

Il Presidente ricorda quindi che nella seduta notturna di ieri era già stata dichiarata l'inammissibilità degli emendamenti: 40.13, 40.14, 40.15, 40.0.1, 41.30, 41.41, 41.42, 41.65, 41.70, 41.72.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il senatore GIARETTA illustra, quindi, gli emendamenti 40.1, 40.3, 40.4 e 40.0.07.

In particolare con l'emendamento 40.1 si riformula complessivamente l'articolo 40, da una parte trasformando la prevista deduzione in detrazione, al fine di garantirne una più immediata fruibilità, e dall'altra aumentando significativamente gli importi delle erogazioni liberali. L'emendamento 40.4 invece è diretto a estendere il beneficio previsto dall'articolo 40 a tutta la ricerca biomedica, e non solo a quella sulle neoplasie.

Si danno per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 40.0.2 che risolve un annoso problema relativo all'utilità del diploma rilasciato dalla scuola nazionale ospedaliera di chirurgia ai fini dell'ammissibilità ai concorsi di dirigente medico di primo livello, ritenuto privo di effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS concorda con i pareri negativi espressi dal relatore. Egli comprende le finalità, senza dubbio apprezzabili, di gran

parte degli emendamenti presentati; bisogna tuttavia considerare che l'articolo 40 è specificamente finalizzato a favorire i contributi all'attività di ricerca delle malattie neoplastiche e non sembra possibile, in considerazione dell'esiguità degli stanziamenti presenti in bilancio, allargare il campo delle attività che beneficiano del vantaggio fiscale previsto. Per quanto riguarda, infine, l'emendamento 40.0.2, ne propone l'accantonamento per consentire un esame più puntuale dei suoi effetti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 40, nonché di quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 40.

Il senatore RIPAMONTI intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 40.1, preannuncia la posizione favorevole dei Verdi a tutti quegli emendamenti che sono stati presentati, al fine di rendere più agevole il perseguimento del vantaggio fiscale previsto per le erogazioni liberali a favore della ricerca biomedica, nonché ad estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 40 – comprendendo tra i beneficiari ad esempio anche la ricerca sulle malattie genetiche e sulle malattie del sistema immunitario – nonché infine ad introdurre garanzie riguardo alla non assoggettabilità al regime di favore per quei programmi di ricerca biomedica che facciano un uso non corretto degli animali.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 40.1, 40.2, 40.5, 40.3, 40.4, 40.6, 40.7, 40.11, 40.10, 40.8, 40.9, 40.12, 40.16 e 40.0.7 sono respinti. Il presidente CURTO ricorda che, su richiesta del rappresentante del Governo, l'emendamento 40.0.2 è stato accantonato. Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 40.0.3, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.6, 40.0.8, 40.0.9, 40.0.10, 40.0.11, 40.0.12, 40.0.13 e 40.0.14.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41, nonché di quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 41.

Sulla proposta del presidente CURTO di procedere, anche mediante interventi di carattere generale, all'illustrazione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 41 a 44, in quanto concernenti la problematica dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse, conviene la Commissione.

Prende quindi la parola il senatore CADDEO che si sofferma sulle nuove norme, recate in particolare dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 41, in materia di utilizzazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate e del fondo unico per gli incentivi, rilevando il carattere fondamentalmente centralistico ed autoritario di un sistema che attribuisce un potere decisionale pressoché indiscusso al CIPE presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si tratta di un sistema pericoloso, in quanto taglia il Mezzogiorno e l'imprenditoria meridionale completamente fuori dal processo di sviluppo,

e determina, in combinato disposto con la sostanziale eliminazione dell'automaticità dei crediti di imposta, l'instaurazione di un metodo fortemente discrezionale che non potrà non favorire l'intermediazione politica di tali incentivi. L'oratore osserva, poi, come l'abbattimento dei crediti d'imposta, unitamente al dimezzamento delle risorse per gli incentivi all'imprenditoria giovanile, dimostrano l'assoluta infondatezza delle affermazioni del Presidente del Consiglio circa l'asserita abbondanza delle nuove risorse che questa finanziaria mette a disposizione del Mezzogiorno.

Il senatore MORANDO invita in primo luogo il Governo a fare chiarezza sull'entità delle risorse realmente disponibili per la programmazione negoziata, e in particolare per il Mezzogiorno. L'oratore osserva in proposito che il Ministro delle attività produttive ha recentemente reso nota l'entità delle risorse che dovranno servire a sostenere gli oneri del piano di rilancio siglato tra il Governo e la FIAT. A tale proposito ritiene doveroso che venga chiarito se il Governo intende stanziare risorse aggiuntive per finanziare tale piano, ovvero se tali oneri trovino copertura nel capitolo generale della programmazione negoziata; se così fosse, è evidente che le già scarse risorse per il mezzogiorno, sarebbero ulteriormente ridotte.

Il senatore Morando osserva quindi come l'intera materia della programmazione negoziata e degli incentivi sia stata trattata dal Governo in materia francamente deludente.

Nel corso della passata legislatura i governi di centro-sinistra hanno cercato faticosamente, e negli ultimi anni della legislatura con successo, di costruire un sistema di incentivi per il Mezzogiorno che si fondasse su un equilibrio tra la discrezionalità, e quindi la pianificazione degli incentivi stessi, e l'automaticità, e quindi il sostegno alla autonoma capacità di iniziativa dell'imprenditoria meridionale.

In tal modo si è avviato un processo che, alla fine della legislatura, ha consentito di conseguire due fondamentali obiettivi; la crescita dell'economia meridionale ad un ritmo superiore a quello della media nazionale – obiettivo essenziale per garantire la crescita dell'economia nazionale in una situazione in cui molte province settentrionali sono allo stato caratterizzate dalla piena occupazione dei fattori produttivi – e una riduzione significativa della disoccupazione nel Mezzogiorno, aggredendo in maniera rilevante il problema occupazionale italiano.

La scelta del Governo è stata quella di abolire in sostanza l'automaticità degli incentivi in favore della discrezionalità, una scelta tanto più deprecabile da parte di una maggioranza che aveva vinto le elezioni promettendo un miracolo economico fondato sulla liberazione delle forze vive dell'impresa dai lacci e laccioli della burocrazia.

In realtà se il Governo avesse voluto semplicemente ridurre il peso finanziario di questi incentivi, che pure si erano dimostrati efficaci, sarebbe bastato limitarne l'efficacia alle province meridionali. È invece incomprensibile la scelta adottata, tanto più a fronte dell'insistenza a non

voler ridiscutere un metodo di incentivazione dell'impresa che si è dimostrato oneroso e poco efficace come la cosiddetta «Tremonti-bis».

Il senatore IZZO, intervenendo sul complesso degli articoli di cui al capo V, rileva che il Governo ha tentato di fornire una risposta ai problemi nati dall'introduzione, da parte del precedente Esecutivo, di un meccanismo automatico nell'attribuzione del credito d'imposta, che – pur risultando particolarmente adatto a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno – ha comportato una crescita incontrollata della spesa. Le limitazioni introdotte nel disegno di legge finanziaria rappresentano un necessario correttivo rispetto a tale inconveniente: ciò non esclude che non si possa tornare in futuro su alcune scelte compiute che possono non apparire completamente soddisfacenti, quali quella dell'obbligo di presentazione della domanda per poter beneficiare dell'incentivo.

Le disposizioni introdotte dagli articoli in discussione rappresentano comunque un passo avanti nella creazione di strumenti atti ad incentivare la già elevata capacità imprenditoriale del Mezzogiorno e a creare adeguate infrastrutture.

Si passa alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore GRILLOTTI ritiene che gli articoli in discussione debbano essere valutati in relazione all'attuale contesto economico-finanziario e alla normativa in vigore che penalizza fortemente la capacità di spesa. Per superare gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo del Mezzogiorno è necessario creare i presupposti per far sorgere e sviluppare l'attività imprenditoriale privata attraverso la riacquisizione del territorio, la creazione di adeguate infrastrutture, il potenziamento dei controlli sugli investimenti, l'incentivazione di una adeguata sinergia tra enti locali, associazioni di categoria e parti sociali. L'impostazione data dal Governo tiene conto di queste esigenze e rappresenta un passaggio obbligato per consentire lo sviluppo del Sud.

In sede di espressione del parere si rimette al rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati agli articoli 41, 42, 43 e 44.

Il sottosegretario VEGAS ringrazia tutti gli intervenuti per l'approfondito dibattito che ha toccato i temi centrali dello sviluppo del Mezzogiorno.

Rispondendo alle osservazioni del senatore Caddeo, rileva che la discrezionalità si rende necessaria al fine di indirizzare gli interventi verso i meccanismi che funzionano meglio. Ciò consente di utilizzare le risorse dove necessario evitando il rischio – paventato dal senatore Morando – di subordinare esigenze di carattere economico ad istanze di tipo politico.

Il Governo è perfettamente consapevole della necessità di incentivare lo sviluppo del Mezzogiorno, come risulta dal volume di risorse destinate agli interventi previsti in favore delle aree depresse: gli stanziamenti indicati nelle tabelle D ed F sono superiori a quelli della precedente legge fi-

nanziaria e rappresentano un utile volano per lo sviluppo di tale parte del Paese. A queste risorse si aggiungono poi gli investimenti destinati al potenziamento delle infrastrutture, in particolare della dorsale Nord-Sud tirrenica e quelli previsti per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina.

Per quanto riguarda la questione degli incentivi automatici, il meccanismo introdotto dal precedente Governo è apparso nella sua applicazione eccessivamente oneroso e ha reso necessario un intervento per consentire di rispettare i vincoli posti dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Il meccanismo della domanda non fa venir meno il carattere automatico dell'incentivo ma consente di calibrare i flussi e rende conoscibili i costi. Gli interventi previsti nel Capo V sono stati concordati con una parte consistente delle parti sociali, e si ispirano all'esigenza di contemperare il valore del mercato con le esigenze di coordinamento e di valutazione dell'impatto economico sia in fase preventiva che *in itinere*.

In relazione alla richiesta di chiarimenti sul caso FIAT formulata dal senatore Morando, dichiara di non poter al momento fornire una risposta esaustiva, essendo ancora in fase di definizione gli stanziamenti ulteriori rispetto a quelli previsti nel disegno di legge finanziaria.

Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 41.10, 41.26 e 42.6, mentre si esprime in senso contrario sui restanti emendamenti presentati agli articoli 41, 42, 43 e 44, nonché sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo i medesimi articoli.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 41.1, il senatore MARINO chiede al rappresentante del Governo di specificare l'entità esatta degli stanziamenti previsti per le aree depresse nella Tabella F, in quanto dai dati in suo possesso risulta smentita la affermazione di un consistente aumento delle risorse rispetto a quelli previsti per il 2002.

Prende, quindi, la parola il senatore RIPAMONTI annunciando il suo voto favorevole su tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione riferiti agli articoli in discussione. Reputa difficile che la scelta compiuta dal Governo di centralizzare nel CIPE la gestione degli incentivi possa indirizzare gli investimenti verso meccanismi più efficienti. Rileva inoltre che i fondi assegnati al potenziamento delle infrastrutture sono largamente inferiori rispetto a quelli stanziati dal Governo Amato e invita il Governo ad un ripensamento in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Per quanto attiene alla programmazione negoziata, la sua parte politica aveva salutato con favore la misura introdotta dal Governo Prodi, ma ha poi dovuto constatare che questo tipo di strumento non ha funzionato, anche a causa di una progettazione scadente, e si è risolto in molti casi in una ricollocazione delle aziende del Nord piuttosto che in una incentivazione dell'imprenditoria locale. In relazione al caso FIAT auspica che quanto concordato in sede di accordo di programma comporti un aumento degli investimenti per fronteggiare la crisi.

Il senatore CADDEO, pur apprezzando il parere favorevole espresso dal Governo su alcuni emendamenti che danno evidenza contabile e rendono più trasparente il quadro degli investimenti, non può non ribadire le critiche già formulate in ordine al volume delle risorse stanziato, che risultano inferiori a quelle previste per il 2002. Le scelte adottate dal Governo non sembrano poi andare nella direzione di progettare lo sviluppo, ma mirano solo a fronteggiare l'emergenza.

In relazione alla questione del credito d'imposta, si cancella un vantaggio fiscale per le nuove iniziative imprenditoriali che appare indispensabile per favorire lo sviluppo. Inoltre si limitano le politiche regionali trasformando il credito agevolato in un aiuto a fondo perduto. Invita il Governo ad accettare un confronto su tale questione al fine di riconoscere al Sud lo stesso trattamento previsto per le regioni del Settentrione.

Rispondendo alla richiesta di chiarimenti del senatore Marino, il sottosegretario VEGAS assicura che fornirà al più presto dati comparati da cui possa emergere con chiarezza il significativo aumento di stanziamenti previsti nel disegno di legge finanziaria a favore del Sud.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 41.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8 e 41.9.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 41.10, mentre risultano respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 41.11, 41.12, 41.13, 41.14, 41.15, 41.16, 41.17, 41.18, 41.19, 41.20, 41.21, 41.22, 41.23, 41.24 e 41.25.

Posto ai voti, è successivamente approvato l'emendamento 41.26, mentre risultano respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 41.27, 41.28, 41.29, 41.31, 41.30, 41.32, 41.33, 41.34, 41.35, 41.36, 41.37, 41.38, 41.39, 41.40, 41.43, 41.44, 41.45, 41.46, 41.47, 41.48, 41.49, 41.50, 41.51, 41.52, 41.53, 41.54, 41.55, 41.56, 41.57, 41.58, 41.59, 41.60, 41.61, 41.62, 41.63, 41.64, 41.66, 41.67, 41.68, 41.69, 41.71, 41.73 e 41.74.

Vengono inoltre respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3, 41.0.4, 41.0.5, 41.0.6, 41.0.7, 41.0.8, 41.0.9, 41.0.10, 41.0.11 e 41.0.12.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Il presidente CURTO dichiara inammissibili gli emendamenti 42.17, 42.51, 42.52, 42.0.1, 42.0.19, 43.1, 43.0.1, 43.0.2, 47.12, 47.0.2 (limitatamente al comma 5), 48.29, 49.53, 49.56, 49.58, 49.64, 49.65, 49.71, 49.83, 50.1

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 42.1, 42.2, 42.3, 42.4 e 42.5.

Posto in votazione l'emendamento 42.6 risulta approvato.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 42.7, 42.8, 42.9, 42.10, 42.11, 42.12, 42.13, 42.14, 42.15, 42.16, 42.18, 42.19, 42.20, 42.21, 42.22, 42.23, 42.24, 42.25, 42.26, 42.29, 42.30, 42.31, 42.27, 42.28, 42.32, 42.33, 42.34, 42.35, 42.36, 42.37, 42.38, 42.39, 42.40, 42.41, 42.42, 42.43, 42.44, 42.45, 42.46, 42.47, 42.48, 42.49, 42.50, 42.53, 42.54, 42.55 e 42.56.

Posti separatamente ai voti, sono inoltre respinti gli emendamenti 42.0.2, 42.0.3, 42.0.4, 42.0.5, 42.0.6, 42.0.7, 42.0.8, 42.0.9, 42.0.10, 42.0.11, 42.0.12, 42.0.13, 42.0.14, 42.0.15, 42.0.16, 42.0.17, 42.0.18, 42.0.20, 42.0.21, 42.0.22, 42.0.23, 42.0.24, 42.0.25, 42.0.26 e 42.0.27.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 43.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.11, 43.12, 43.13, 43.14, 43.15, 43.16, 43.17, 43.18, 43.19, 43.20, 43.21, 43.22, 43.23, 43.24, 43.25, 43.26, 43.27, 43.28, 43.29, 43.30, 43.31, 43.32, 43.33, 43.34, 43.35, 43.36, 43.37, 43.38, 43.39 e 43.40.

Con separate votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5 e 43.0.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 44.23, 44.24, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 44.11, 44.12, 44.13, 44.14, 44.15, 44.16, 44.17, 44.18, 44.19, 44.20, 44.21 e 44.22.

Con separate votazioni, vengono altresì respinti gli emendamenti 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3 e 44.0.4.

La Commissione passa all'esame ed alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori di tutti gli emendamenti in questione hanno rinunciato ad illustrarli.

Il relatore GRILLOTTI ed il sottosegretario VEGAS si dichiarano contrari a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 45.1, 45.2 e 45.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori di tutti gli emendamenti in questione hanno rinunciato ad illustrarli.

Il relatore GRILLOTTI ed il sottosegretario VEGAS si dichiarano contrari a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 46.10, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19, 46.20, 46.21, 46.22, 46.23, 46.24, 46.35, 46.26, 46.27, 46.28, 46.29, 46.30, 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46.25, 46.36, 46.37, 46.38, 46.39, 46.40, 46.41, 46.42, 46.43, 46.44 e 46.45.

La Commissione passa all'esame ed alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori di tutti gli emendamenti in questione hanno rinunciato ad illustrarli.

Il relatore GRILLOTTI ed il sottosegretario VEGAS si dichiarano contrari a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 47.10, 47.11 e 47.1.

La Commissione passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 47.

Tutti gli emendamenti si danno per illustrati.

Il relatore GRILLOTTI ed il sottosegretario VEGAS si dichiarano contrari a tutti gli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 47.

Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 47.0.1, 47.0.2 (limitatamente alla parte ammissibile), 47.0.3 e 47.0.4.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo 48, nonché di quelli riferiti ad articoli aggiuntivi all'articolo 48, hanno rinunciato ad illustrarli.

Dopo che il relatore GRILLOTTI ed il sottosegretario VEGAS hanno dichiarato i loro pareri contrari a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 48 e agli articoli aggiuntivi dopo l'articolo 48, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 48.10, 48.11, 48.12, 48.13, 48.14, 48.15, 48.16, 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23, 48.24, 48.25, 48.26, 48.27, 48.28, 48.30, 48.31., 48.0.1, 48.0.2 e 48.0.3.

La Commissione passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Il senatore CADDEO, nell'illustrare l'emendamento 49.11, sottolinea l'opportunità di attribuire un credito d'imposta, per le imprese agricole che operano nel mezzogiorno, per l'intero ammontare degli aiuti di Stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione. Ciò, anche in considerazione del fatto che le imprese in questione, a partire dal 2006, sono destinate ad essere escluse dagli interventi dei fondi strutturali in relazione alla prevista esclusione di molte delle zone di insediamento dalle aree «obiettivo 1». Va inoltre considerato che ulteriori difficoltà sono attese in rapporto all'entrata in funzione, a partire dal 2010, di un mercato agricolo comune nell'area euro-mediterranea.

In tale contesto, la scelta di abrogare un importante incentivo alla crescita dimensionale delle aziende agricole meridionali quale il riconoscimento di un credito d'imposta rappresenta un errore grave, che si augura possa essere oggetto di ripensamento da parte del Governo e della maggioranza.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 49.48, sottolineando come dalla sua eventuale approvazione non deriverebbero oneri finanziari.

Prende la parola il senatore PIZZINATO per illustrare l'emendamento 49.0.38, diretto ad introdurre misure di agevolazione a tutela dei livelli occupazionali nel comparto della gente di mare, a cui aggiunge la propria firma il senatore MARINO.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 49, nonché quelli riferiti ad articoli aggiuntivi dopo l'articolo 49.

Il relatore GRILLOTTI ed il sottosegretario VEGAS si dichiarano contrari a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 49.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 49.10, 49.11, 49.12, 49.13, 49.14, 49.15, 49.16, 49.17, 49.18, 49.19, 49.20, 49.21, 49.22, 49.23, 49.24, 49.25, 49.26, 49.27, 49.28, 49.29, 49.30, 49.31, 49.32, 49.33, 49.34, 49.35, 49.36, 49.37, 49.38, 49.39, 49.40, 49.41, 49.42, 49.43, 49.44, 49.45, 49.46/1,

49.46, 49.47, 49.48, 49.49, 49.50, 49.51, 49.52, 49.54, 49.55, 49.57, 49.59, 49.60, 49.61, 49.62, 49.63, 49.66, 49.67, 49.68, 49.69, 49.70, 49.72, 49.73, 49.74, 49.75, 49.76, 49.77, 49.78, 49.79, 49.80, 49.81, 49.82, 49.84, 49.85, 49.86, 49.87, 49.88, 49.89, 49.90, 49.91, 49.92, 49.93, 49.0.1, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4, 49.0.5, 49.0.6, 49.0.7, 49.0.8, 49.0.9, 49.0.10, 49.0.11, 49.0.12, 49.0.13, 49.0.14, 49.0.15, 49.0.16, 49.0.17, 49.0.18, 49.0.19, 49.0.20, 49.0.21, 49.0.22, 49.0.23, 49.0.24, 49.0.25, 49.0.26, 49.0.27, 49.0.28, 49.0.29, 49.0.30, 49.0.31, 49.0.32, 49.0.33, 49.0.34, 49.0.35, 49.0.36, 49.0.37, 49.0.38, 49.0.39, 49.0.40, 49.0.41, 49.0.42 e 49.0.43.

La Commissione passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 50.

Il senatore MORO, dopo aver illustrato il subemendamento 50.10 (testo 2)/1, su invito del sottosegretario VEGAS, lo ritira.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 50.32, diretto a riservare il tre per cento dell'ammontare del fondo rotativo per la progettualità di cui al comma 1 dell'articolo in esame al finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui alla legge n. 166 del 2002.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti.

Il relatore GRILLOTTI si dichiara contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 50, ad eccezione dell'emendamento 50.10 (testo 2), sul quale si esprime in senso favorevole.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8 e 50.9.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 50.10 (testo 2), mentre sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 50.11, 50.12, 50.13, 50.14, 50.15, 50.16, 50.17, 50.18, 50.19, 50.20, 50.21, 50.22, 50.23, 50.24, 50.25, 50.26, 50.27, 50.28, 50.29, 50.30, 50.31, 50.32, 50.33, 50.34, 50.35, 50.36, 50.37, 50.38, 50.39, 50.40, 50.41, 50.42, 50.43, 50.44, 50.45, 50.46, 50.47, 50.48, 50.49, 50.50, 50.51, 50.52, 50.53, 50.54, 50.55, 50.56, 50.57, 50.58, 50.59, 50.60, 50.61, 50.62, 50.63, 50.64, 50.65, 50.66, 50.67, 50.68, 50.69, 50.70, 50.71, 50.72, 50.73, 50.74, 50.75, 50.76, 50.77, 50.78, 50.79, 50.80, 50.81, 50.82, 50.83, 50.84, 50.85, 50.86 e 50.87.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 50.

Il presidente AZZOLLINI avverte che i presentatori di tutti gli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 50 hanno rinunciato ad illustrarli.

Il relatore GRILLOTTI ed il sottosegretario VEGAS si dichiarano contrari a tutti gli emendamenti in questione.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 50.0.1, 50.0.2 e 50.0.3.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà all'esame di una proposta emendativa del relatore diretta ad affrontare le principali questioni emerse dal dibattito sulle quali non si era pervenuti ad una formulazione normativa soddisfacente, questioni già oggetto di una serie di emendamenti precedentemente accantonati, nonché dei relativi subemendamenti.

Il relatore GRILLOTTI illustra l'emendamento 2.1000 (cosiddetto maxi emendamento), soffermandosi in primo luogo sulle disposizioni dirette a prorogare al 31 dicembre 2003 l'agevolazione relativa alla detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 36 per cento, già prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Per quanto riguarda la riduzione al 10 per cento dell'IVA sugli stessi interventi di ristrutturazione, il maxi emendamento indica come limite temporale dell'agevolazione il 30 settembre 2003, non essendo stato per il momento possibile prevedere la copertura finanziaria necessaria ad assicurare il beneficio per l'intero anno; si augura comunque che, in prosieguo di tempo, l'agevolazione in questione possa essere prorogata fino al 31 dicembre 2003.

Passa quindi ad illustrare le disposizioni contenute nel maxi emendamento relative agli apparecchi e ai congegni di divertimento ed intrattenimento, sottolineando come la relativa formulazione appaia idonea ad assicurare il previsto incremento di gettito fiscale senza che sia attenuata l'efficacia dei controlli contro gli abusi e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata che non di rado si registrano nel settore in questione.

Con riferimento infine all'articolo 37, l'emendamento prevede un'opportuna elevazione dei sussidi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen.

Il senatore MORANDO esprime in primo luogo vive perplessità per il fatto che molti dei subemendamenti presentati dal relatore si configurino come provvedimenti autonomi, senza alcun rapporto con il testo che andrebbero a subemendare. È pertanto necessario dare ai membri della Commissione non solo il tempo di esaminare queste nuove proposte, ma anche la possibilità di formulare proposte emendative.

Egli illustra quindi i subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2 e 2.1000/3, rilevando l'opportunità da un lato di inserire, quale misura specialmente

incentivante per le ristrutturazioni edilizie dirette alla bonifica dall'amianto, un aumento della quota detraibile dalla spesa rimasta a carico del contribuente, e dall'altro di aumentare il massimale della spesa detraibile per gli interventi di recupero edilizio, anche in considerazione del fatto che negli ultimi tempi questo tipo di agevolazioni fiscali viene sempre più spesso eseguito per il recupero non solo di abitazioni unifamiliari, ma anche di edifici condominiali di grande cubatura.

Illustra poi i subemendamenti 2.1000/4, 2.1000/5, 2.1000/6 e 2.1000/7 che si riferiscono alle disposizioni relative agli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

In linea generale, egli osserva di non essere contrario a questa disposizione, ferma restando la necessità che il Governo, in sede di esame in Assemblea, presenti una relazione tecnica dettagliata che aiuti a capire in che misura queste norme consentano effettivamente la copertura delle disposizioni dell'emendamento relative agli incentivi per il recupero edilizio.

Egli fa altresì presente, per quanto riguarda in particolare i videopoker, di non avere un atteggiamento pregiudizialmente proibizionista verso i giochi d'azzardo, avendo egli stesso presentato disegni di legge per l'aumento delle case da gioco autorizzate in Italia. Se però non si vuol consentire l'aumento dei casinò, non si può al contempo consentire la liberalizzazione delle *slot machine*, alle quali i videopoker sono sostanzialmente assimilabili.

Gli emendamenti dell'Ulivo sono diretti, al fine di rendere effettivo il contrasto all'uso illegale dei congegni da intrattenimento, da un lato ad attribuire funzioni di controllo all'amministrazione dell'interno piuttosto che a quella delle finanze, e dall'altro a favorire il collegamento in rete telematica di queste apparecchiature, collegamento la cui fattibilità tecnica è testimoniata dalle ditte costruttrici.

Il senatore GIARETTA, nel condividere le osservazioni del collega Morando, si sofferma sulle conseguenze paradossali che derivano dai criteri di classificazione delle apparecchiature di intrattenimento accettati dall'emendamento del relatore.

Mentre infatti per alcune apparecchiature, e sono poi quelle come i videopoker caratterizzate in maniera più spiccata dal carattere aleatorio, vi è un divieto di utilizzazione da parte dei minori di 18 anni, per altre vi è invece il divieto di installazione in locali cui sia consentito l'accesso ai soli maggiori di 18 anni, e il che significa consentire di fatto una sorta di monopolio su questa categoria di apparecchiature per alcune grandi strutture come le sale da Bingo.

Il senatore TAROLLI, nel dare una valutazione complessivamente positiva dell'articolo 12-*bis* introdotto dall'emendamento del relatore, illustra il proprio subemendamento 2.1000/53, diretto a favorire un sistema di controllo telematico centralizzato delle apparecchiature di intrattenimento. Illustra quindi il subemendamento 2.1000/54.

L'oratore si sofferma poi sui subemendamenti presentati dal relatore, esprimendo in particolare vive perplessità sulla formulazione del 2.1000/45, la cui mancata modifica comporterebbe una valutazione decisamente negativa da parte dell'UDC.

Il senatore MORO illustra i subemendamenti 2.1000/50, 2.1000/12, 2.1000/13, 2.1000/14, 2.1000/17, 2.1000/18, 2.1000/19, 2.1000/20, 2.1000/21, 2.1000/51, 2.1000/22, 2.1000/23, 2.1000/24, 2.1000/25, 2.1000/26, 2.1000/27, 2.1000/28, 2.1000/29, 2.1000/31, 2.1000/32, 2.1000/33, 2.1000/34, 2.1000/35, 2.1000/36, 2.1000/37, 2.1000/38, 2.1000/39, 2.1000/40 e 2.1000/41, soffermandosi in particolare sugli inasprimenti proposti di sanzioni previste dall'articolo 12-*bis* introdotto dall'emendamento del relatore, inasprimenti la cui approvazione è per la Lega Padana presupposto per il voto favorevole sull'emendamento.

Si danno per illustrati i subemendamenti 2.1000/8, 2.1000/9, 2.1000/10, 2.1000/730, 2.1000/11 e 2.1000/16.

Il senatore PIZZINATO invita il relatore ed il Governo a valutare con attenzione gli emendamenti presentati dall'opposizione diretti a favorire la bonifica degli edifici dall'amianto. In proposito egli cita un recente studio pubblicato dal Consiglio nazionale delle ricerche dal quale risulta come in molti casi gli elevati oneri per lo smaltimento dell'amianto inducano i proprietari a limitare la bonifica alla copertura dei materiali in questione.

La stessa ricerca peraltro mette in luce il carattere di gravissima emergenza sanitaria che presenta in Italia l'esposizione all'amianto.

Il senatore RIPAMONTI si associa alle considerazioni del senatore Pizzinato e osserva che l'emendamento proposto dall'opposizione non si limita a configurare a favore delle ristrutturazioni dirette alla bonifica dall'amianto una quota di detraibilità della spesa maggiore di quella prevista per i normali interventi di recupero edilizio, ma mira anche ad una semplificazione delle procedure, che è essenziale se si vuole veramente perseguire una bonifica integrale.

L'oratore esprime poi apprezzamento per la parte dell'emendamento nella quale si propone un aumento della defiscalizzazione prevista per le spese di manutenzione dei boschi. Tuttavia egli ritiene alquanto retorico dire che tale agevolazione è prevista per la difesa del territorio del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, dal momento che tale difesa richiederebbe ben altri interventi, e che questa finanziaria in realtà riduce le esigue risorse disponibili in materia di ben 200 milioni di euro.

Egli si associa poi alle considerazioni del senatore Giaretta circa l'indebito favore che viene fatto alle sale da Bingo con i criteri di classificazione che vengono adottati per le apparecchiature da intrattenimento e divertimento.

Il senatore MORANDO propone che quei subemendamenti del relatore che non hanno diretto rapporto con l'emendamento o non trovano in esso copertura siano trasformati in emendamenti, così da dare ai senatori la possibilità di esaminarli e subemendarli.

Il relatore concorda.

Su proposta del rappresentante del Governo i subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2 e 2.1000/3, relativi alle disposizioni fiscali dirette a incentivare il recupero degli immobili, sono accantonati.

Il PRESIDENTE annuncia che il subemendamento 2.1000/45 viene trasformato nell'emendamento 2.1045, ed è modificato con la soppressione delle parole: «, anche in forma di credito di imposta,».

Il subemendamento 2.1000/56 è altresì trasformato nell'emendamento 2.1056.

Il subemendamento 2.1000/42 è trasformato nell'emendamento 2.1042, ed è modificato aggiungendo in fine, prima del punto le parole: «, con esclusione delle permutate».

Il subemendamento 2.1000/52 è trasformato nell'emendamento 2.1052.

I restanti subemendamenti sono dati per illustrati.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.1000/53.

Dopo una discussione cui partecipano i senatori Tarolli e Morando, il relatore e il sottosegretario D'Alì, l'emendamento è modificato inserendo dopo le parole: «del collegamento» le altre: «che diviene obbligatorio».

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.1053 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 2.1000/4 e 2.1000/5.

Il sottosegretario D'ALÌ si dichiara favorevole ad una riformulazione del subemendamento 2.1000/55 volta a sopprimere al capoverso della lettera *d*) le parole: «purché in spazi il cui accesso è vietato ai minori di 18 anni ed in numero disciplinato con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze», restando inteso che la disciplina di tali aspetti sarà definita in sede regolamentare.

Il relatore GRILLOTTI si rimette al parere espresso dal rappresentante del Governo sui subemendamenti in discussione.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 2.1000/55 (testo 2). Risultano conseguentemente assorbiti i subemendamenti 2.1000/6, 2.1000/7, 2.1000/8 e 2.1000/10.

Posto in votazione, risulta respinto il subemendamento 2.1000/9.

Posti separatamente in votazione, sono respinti i subemendamenti 2.1000/30, 2.1000/50, 2.1000/12, 2.1000/11, 2.1000/13 e 2.1000/14.

Il senatore MORANDO insiste per l'approvazione del subemendamento 2.1000/15, con il quale si intende chiarire che anche il gioco del poker non è riproducibile.

Il sottosegretario D'ALÌ, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime avviso favorevole su tale proposta emendativa, pur ritenendo che la irriproducibilità sia già chiaramente desumibile dall'emendamento del relatore.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 2.1000/15.

Il senatore CURTO raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.1000/16, il quale mira a meglio definire i giochi consentiti.

Il sottosegretario D'ALÌ ritiene che l'approvazione di tale proposta emendativa comporti una difficile lettura del testo e rileva che la sostanza del subemendamento è già contenuta nell'emendamento del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 2.1000/16, 2.1000/17 e 2.1000/18.

Il senatore MORO ritira i subemendamenti 2.1000/19, 2.1000/20 e 2.1000/24, mentre insiste per la votazione dei subemendamenti 2.1000/21 e 2.1000/22.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 2.1000/21, risultando precluso il subemendamento 2.1000/51.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 2.1000/22, 2.1000/23, 2.1000/25, 2.1000/26, 2.1000/27, 2.1000/28, 2.1000/29, 2.1000/31, 2.1000/32, 2.1000/33, 2.1000/34, 2.1000/35, 2.1000/36, 2.1000/37, 2.1000/54, 2.1000/38, 2.1000/39, 2.1000/40 e 2.1000/41.

Il relatore GRILLOTTI ritira il subemendamento 2.1000/46.

Il presidente AZZOLLINI avverte che i subemendamenti 2.1000/49, 2.1000/47, 2.1000/43, 2.1000/44, 2.1000/48, 2.1000/57, 2.1000/58, 2.1000/59, 2.1000/61, 2.1000/65, 2.1000/62, 2.1000/63, 2.1000/64 e 2.1000/60 sono stati rispettivamente trasformati negli emendamenti 2.1049, 2.1047 (testo 2), 2.1043, 2.1044, 2.1048, 2.1057, 2.1058, 2.1059, 2.1061, 2.1065, 2.1062, 2.1063, 2.1064 e 2.1060 e che il relatore ha presentato il subemendamento 2.1000/100, con il quale si prorogano al

30 settembre 2003 le agevolazioni e si eleva il massimale previsto a 48.000 euro.

Posto ai voti, il subemendamento 2.1000/100 è approvato.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1000/1, 2.1000/2 e 2.1000/3 sono respinti.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 2.1000 nel testo modificato.

Il senatore MORANDO esprime soddisfazione per la soluzione cui si è addivenuti in materia di videogiochi, mentre non ritiene accettabile il compromesso raggiunto sul tema della agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, in quanto con l'attuale massimale la disposizione non sarà applicabile agli investimenti che riguardano grandi complessi edilizi. Nell'annunciare il suo voto contrario sull'emendamento 2.1000, auspica una modifica della disciplina in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore VIZZINI non condivide le critiche espresse dal senatore Morando, reputando apprezzabile lo sforzo compiuto dal Governo per ripristinare la normativa in materia di agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie. Nell'auspicare che si possa arrivare ad una elevazione del massimale previsto, annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento in discussione.

Il senatore CURTO annuncia il voto favorevole del Gruppo AN sull'emendamento 2.1000 e auspica che si possa, in futuro, passare da un regime straordinario ad un regime ordinario di agevolazioni.

Il senatore TAROLLI annuncia il voto favorevole del Gruppo UDC ed esprime apprezzamento per la disponibilità dimostrata dal Governo a rivedere in senso migliorativo la disciplina in esame.

Il presidente AZZOLLINI propone di chiudere la seduta per riprendere, come già previsto, alle ore 20.45, con la votazione dell'emendamento 2.1000.

Il senatore MORANDO si dichiara d'accordo con la proposta del Presidente, a condizione che subito dopo la votazione dell'emendamento 2.1000 la Commissione passi all'esame del testo sui servizi pubblici locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,45.

241^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
CURTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(1827 e 1827-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e relative Note di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*).

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge finanziaria, sospeso nella odierna seduta pomeridiana, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati votati i subemendamenti riferiti all'emendamento 2.1000 (testo 2) del relatore.

Viene quindi posto ai voti ed approvato, dopo prova e controprova, l'emendamento 2.1000 (testo 2), nel testo risultante dalle modificazioni apportate.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti inizialmente presentati come subemendamenti al 2.1000 (testo 2) e successivamente ridenominati come autonome proposte emendative debbono essere accantonati, al fine di consentire la presentazione di eventuali subemendamenti agli stessi.

Egli avverte altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 22.5000, riferito all'articolo 22 del disegno di legge finanziaria.

Avendo il RELATORE dato per illustrato l'emendamento in oggetto, il sottosegretario VEGAS si pronuncia in senso favorevole su di esso, nella considerazione che non comporti oneri aggiuntivi.

Posto ai voti, l'emendamento 22.5000 viene quindi accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 33.1000, del relatore, che è riferito all'articolo 33 del disegno di legge finanziaria e che viene dato per illustrato.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore MARINO, il sottosegretario VEGAS specifica che la discrasia quantitativa fra la parte dell'emendamento attinente alla spesa e la parte inerente alla copertura finanziaria si giustifica in quanto viene preso in considerazione l'onere finanziario netto e non quello lordo.

L'emendamento 33.1000 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Prima di passare all'esame dei successivi articoli, il PRESIDENTE comunica quali emendamenti, fra tutti quelli presentati ai restanti articoli del disegno di legge, debbono considerarsi inammissibili. Dichiarata pertanto inammissibili gli emendamenti: 51.2, 51.8, 51.9, 51.67, 51.71, 52.18, 52.x, 54.0.1, 54.0.2, 54.0.3, 54.0.4, 54.0.10, 55.0.44, 56.9, 56.32, 56.84, 56.85, 56.86, 56.0.5, 56.0.8, 58.27, 58.28, 58.41, 58.43, 58.45, 58.46, 58.47, 59.83, 59.88, 59.95, 59.96, 59.102, 59.103, 59.104, 59.105, 59.111, 59.221, 59.234, 59.237, 59.265, 59.268, 59.280, 59.368, 59.414, 59.419, 59.420, 59.424, 59.432, 59.435, 59.439, 59.444, 59.445, 59.446, 59.457, 59.461, 59.464, 59.475, 59.508, 59.509, 59.511, 59.512, 59.513, 59.518, 59.519, 59.524, 59.529, 59.547, 59.556, 59.632, 59.649, 59.662, 59.678, 59.0.3, 59.0.9, 59.0.28, 59.0.29, 59.0.30, 59.0.37, 59.0.38, 59.0.48, 59.0.59, 59.0.66, 59.0.80, 59.0.82, 59.0.85, 59.0.86, 59.0.88, 59.0.91, 59.0.94, 59.0.98, 59.0.109, 59.0.112, 59.0.118, 59.0.161, 59.0.166, 59.0.1005, 59.0.1006, 61.12, 61.13, 61.14, 61.28, 64.21, 64.0.19, 64.0.20, 64.0.24, 65.2, 65.3, 65.5, 65.7, 65.16, 65.18, 65.25, 65.28, 65.32, 65.34, 65.35, 65.36, 65.69, 65.70, 65.111, 67.X, 67.Tab.A.31, 67.Tab.A.74, 67.Tab.A.96, 67.Tab.B.75, 67.Tab.B.87, 67.Tab.B.102, 67.Tab.B.123, 67.Tab.B.195, 67.Tab.B.227, 67.Tab.C.4, 67.Tab.C.5, 67.Tab.C.6, 67.Tab.C.8, 67.Tab.C.9, 67.Tab.C.12, 67.Tab.C.34, 67.Tab.C.63, 67.Tab.C.64, 67.Tab.C.65, 67.Tab.C.66, 67.Tab.C.67, 67.Tab.C.68, 67.Tab.C.70, 67.Tab.C.72, 67.Tab.C.74, 67.Tab.C.88, 67.Tab.C.89, 67.Tab.C.90, 67.Tab.C.91, 67.Tab.C.92, 67.Tab.C.93, 67.Tab.C.135, 67.Tab.C.95, 67.Tab.C.97, 67.Tab.C.98, 67.Tab.C.99, 67.Tab.C.104, 67.Tab.C.110, 67.Tab.C.111, 67.Tab.C.114, 67.Tab.D.6, 67.Tab.D.7, 67.Tab.D.8, 67.Tab.D.9, 67.Tab.D.15, 67.Tab.D.19, 67.Tab.D.20, 67.Tab.D.54, 67.Tab.D.55, 67.Tab.D.56,

67.Tab.D.57, 67.Tab.D.58, 67.Tab.D.59, 67.Tab.D.60, 67.Tab.D.65, 67.Tab.D.73. 67.Tab.F.12, 67.Tab.F.14, 67.Tab.F.15, 67.Tab.F.20.

Si passa all'esame dell'articolo 51 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 51.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 51.0.1, mediante il quale propone l'istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un fondo rotativo destinato al recupero delle aree industriali dismesse situate nei centri urbani. Egli ritiene infatti che l'emendamento in esame consenta di superare il tradizionale metodo di intervento che indirizza di volta in volta gli investimenti solo verso un determinato contesto urbano e per il recupero di una specifica area industriale. Prevedere invece un meccanismo che favorisca la redditività degli interventi può consentire ulteriori azioni di recupero, senza limitazioni ad una sola zona. Auspica pertanto che il Governo, anche là dove fosse contrario alla specifica proposta emendativa, formuli una sua ipotesi normativa *ad hoc* in sede di esame da parte dell'Assemblea.

I restanti emendamenti all'articolo 51 o tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo medesimo vengono dati per illustrati.

Il relatore GRILLOTTI si pronuncia in senso contrario su tutti gli emendamenti in esame, pur associandosi all'auspicio formulato dal senatore MORANDO che il Governo rifletta in maniera approfondita sulla proposta recata dall'emendamento 51.0.1 in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

Anche il sottosegretario VEGAS esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti in esame. Ritiene tuttavia interessante la proposta di cui all'emendamento 51.0.1, che però richiede una più approfondita istruttoria. Pur giudicando possibile l'apertura in futuro di una apposita linea di credito per le finalità contemplate dall'emendamento, egli si dichiara infatti contrario a frazionare il capitale della Infrastrutture S.p.a. già nella fase iniziale della sua attività. Invita quindi il presentatore a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Non avendo accolto il senatore MORANDO l'invito del rappresentante del Governo ed insistendo pertanto sull'emendamento 51.0.1, si passa alle votazioni.

La Commissione respinge quindi, a seguito di distinte votazioni tutti gli emendamenti, che non siano stati dichiarati inammissibili, riferiti all'articolo 51 e quelli volti ad introdurre ulteriori articoli dopo il medesimo articolo.

Si passa poi all'esame dell'articolo 52 e dei relativi emendamenti, nonché delle proposte tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 52.

Il senatore PIZZINATO si sofferma in sede di illustrazione sull'emendamento 52.0.2, che prevede l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ad alcuni specifici settori di attività imprenditoriale.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 52 o tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo medesimo vengono dati per illustrati.

Il relatore GRILLOTTI e il sottosegretario VEGAS si dichiarano contrari a tutte le proposte emendative in esame.

Si passa quindi alle votazioni, nel corso delle quali vengono separatamente votati e respinti gli emendamenti, che non siano stati dichiarati inammissibili, da 52.1 a 52.0.16.

Si passa poi all'esame dell'emendamento 52.0.50 presentato dal Governo e del subemendamento 52.0.50/1 ad esso riferito.

Essendo stato dato per illustrato il sub-emendamento 52.0.50/1, il sottosegretario VEGAS illustra brevemente la proposta del Governo denominata 52.0.50.

Dopo che è stato respinto il sub-emendamento 52.0.50/1, la Commissione accoglie l'emendamento 52.0.50.

Si passa all'esame dell'articolo 53 e dei relativi emendamenti, i quali vengono tutti dati per illustrati e sui quali manifestano avviso contrario sia il RELATORE che il sottosegretario VEGAS.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi tutti gli emendamenti dal 53.1 al 53.9.

Si passa all'esame dell'articolo 54 e degli emendamenti ad esso riferiti nonché degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 54.

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 54.3, volto a destinare una quota del capitale della Infrastrutture S.p.a. al potenziamento e all'ammodernamento della linea ferroviaria Messina-Palermo.

Il senatore FERRARA illustra l'emendamento 54.41, con il quale si provvede ad autorizzare l'utilizzazione dei fondi diversi per compensare gli oneri della manutenzione della infrastruttura ferroviaria da parte del gestore dell'infrastruttura stessa.

Il senatore LAURO aggiunge la propria firma all'emendamento 54.41.

Il senatore IZZO illustra l'emendamento 54.45, con il quale si disciplinano i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente.

I restanti emendamenti all'articolo 54 o tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo vengono dati per illustrati.

Il relatore GRILLOTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in esame, tranne che sugli emendamenti 54.41, 54.45 e 54.47, per i quali si dichiara favorevole.

Il sottosegretario VEGAS si pronuncia a sua volta in senso favorevole sugli emendamenti 54.41 e 54.47, mentre per quanto attiene al 54.45, la sua valutazione favorevole si limita al comma 5-*quater*, per il quale peraltro egli non ritiene sia necessaria la copertura finanziaria.

Dopo aver poi motivato le ragioni che lo inducono ad essere contrario all'emendamento 54.3, manifesta avviso negativo su tutti i restanti emendamenti in esame.

Avendo il senatore IZZO accolto le osservazioni del rappresentante del Governo, l'emendamento 54.45 viene pertanto modificato (nel senso di essere limitato al comma 5 quater e senza la compensazione finanziaria), assumendo la denominazione 54.45 (testo 2).

Il senatore GRILLO prende la parola per segnalare che, mentre gli emendamenti 54.41 e 54.45, sui quali si è registrato il parere favorevole del relatore e del Governo, sono attinenti alla materia del trasporto ferroviario disciplinata dall'articolo 54, viceversa l'emendamento 54.47 appare del tutto estraneo all'oggetto di cui si sta dibattendo.

Perplessità vengono anche avanzate dal senatore PIZZINATO, riguardo all'emendamento 54.41 e quindi alla possibilità per società di diritto privato di utilizzare fondi diversi, e dal senatore MORANDO in merito all'emendamento 54.45 (testo 2), che a suo avviso permane finanziariamente oneroso.

Il sottosegretario VEGAS, recependo le osservazioni testé rese dai senatori intervenuti, ritiene di dover modificare il proprio parere favorevole, invitando la Commissione a respingere i tre emendamenti inizialmente valutati in maniera positiva, onde consentire una più approfondita riflessione e una loro eventuale ripresentazione in Assemblea.

Gli emendamenti 54.1 e 54.2 vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti.

Il senatore PIZZINATO dichiara poi il proprio voto favorevole sull'emendamento 54.3, augurandosi che il Governo voglia valutare la questione con maggiore attenzione in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, anche reperendo risorse per interventi mirati come quello esplicitato dall'emendamento in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 54.3 risulta respinto. Indi, con separate votazioni, vengono respinti tutti gli emendamenti, che non siano stati dichiarati inammissibili, dal 54.4 al 54.036.

Si passa successivamente all'esame dell'articolo 55 e dei relativi emendamenti, nonché degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 55.

Il senatore GRILLO si sofferma sull'emendamento 55.3, rendendo noto che esso è stato elaborato con l'accordo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei responsabili dell'ANAS S.p.a. Egli ritira quindi gli emendamenti 55.9, 55.10, 55.16, 55.19 e 55.26, in quanto ver-tenti sulla stessa materia e pertanto assorbiti dalla più complessiva proposta di cui all'emendamento 55.3.

I restanti emendamenti all'articolo 55 o tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo vengono dati per illustrati.

Il relatore GRILLOTTI si dichiara contrario a tutti gli emendamenti in esame, come anche il sottosegretario VEGAS, il quale riconosce però in parte la validità dell'emendamento 55.3, che comunque invita a respingere, rinviando all'Assemblea un più approfondito esame della questione.

Dopo che sono stati respinti, con separate votazioni gli emendamenti 55.1 e 55.2, il senatore GRILLO dichiara il voto favorevole sul 55.3, sottolineando che la politica dei trasporti – come del resto tutte le decisioni di settore – non può essere affidata ai tecnici della Ragioneria generale dello Stato o della Cassa depositi e prestiti, a meno che non sorgano problemi finanziari, il che non risulta essere accaduto per quanto concerne l'emendamento in votazione. In proposito, egli ritiene che, quanto meno, gli organi ministeriali competenti dovrebbero prendere parte alle decisioni assunte dall'Esecutivo nelle specifiche materie.

Il senatore MICHELINI chiede, da parte sua, ai presentatori dell'emendamento se sia stato valutato attentamente il rapporto fra il patrimonio immobiliare appartenente all'ANAS S.p.a. e le competenze regionali, in particolare delle regioni a statuto speciale, in materia di viabilità.

Dopo che il senatore GRILLO ha brevemente replicato al collega Michelini ribadendo la validità della sua proposta emendativa, l'emendamento 55.3 viene posto ai voti e respinto.

Vengono in seguito posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti, che non siano stati ritirati né dichiarati inammissibili, dal 55.4 al 55.0.38.

Sull'emendamento 55.0.39 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CADDEO, il quale aggiunge anche la propria firma all'emendamento stesso.

Egli precisa che si tratta di assicurare la continuità territoriale per la Sardegna, incrementando la dotazione all'uopo predisposta già dalla legislazione vigente. In particolare, ci si propone di ampliare l'agevolazione anche al trasporto aereo non limitato agli scali di Milano e Roma. Al riguardo, egli ricorda che la normativa in vigore ha finora prodotto buoni risultati, sia sotto il profilo dell'affermazione della continuità territoriale tra l'isola e la terra ferma, sia dal punto di vista più strettamente economico.

Il senatore MARINO aggiunge la propria firma all'emendamento 55.0.39 che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Vengono altresì respinti, a seguito di separate votazioni, gli emendamenti, che non siano stati dichiarati inammissibili, da 55.0.40 a 55.0.100.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 56, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56.

Il RELATORE illustra l'emendamento 56.35, che propone che il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 56.48, volto a stabilire la fissazione, da parte del Ministro della giustizia, della sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il senatore PIZZINATO illustra il complesso degli emendamenti di cui è firmatario, soffermandosi sull'emendamento 56.74, volto alla istituzione di un fondo a disposizione dei comuni per effettuare un monitoraggio sugli effetti dell'inquinamento atmosferico. Inoltre, altre proposte prevedono una serie di interventi sulle idrovie e a favore delle città metropolitane, come pure per l'istituzione di un fondo nazionale di bonifica per i cosiddetti siti orfani e per l'istituzione di un centro nazionale di studio sull'inquinamento.

Si intendono quindi illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il RELATORE, ad eccezione dell'emendamento 56.35, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 56 e sugli emendamenti tendenti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 56.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 56.35, mentre formula parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore MICHELINI dichiara il voto favorevole del Gruppo delle Autonomie sull'emendamento 56.26.

Posti separatamente ai voti, ad eccezione di quelli dichiarati inammissibili, sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti da 56.1 a 56.34.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 56.35.

Il senatore MORANDO dichiara il voto favorevole dei senatori del Gruppo dei Democratici di sinistra sull'emendamento 56.48, poiché tale proposta interviene a carico di coloro che espongono in autostrada affissioni abusive.

Interviene incidentalmente il sottosegretario D'ALÌ, osservando che la lettera *b*) di tale emendamento risulta essere incongrua rispetto all'ordinamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che problemi di formulazione sono contenuti anche nella lettera *d*) del medesimo emendamento.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge, poi, gli emendamenti da 56.36 a 56.0.24, ad eccezione di quelli dichiarati inammissibili.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 57, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 57.

Il senatore MORANDO si sofferma sull'emendamento 57.10, che propone di sviluppare la ricerca nel campo delle energie rinnovabili.

Si intendono quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per l'emendamento 57.6, sul quale entrambi esprimono parere favorevole.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 57.1 a 57.5.

È quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 57.6.

Con separate votazioni, sono quindi respinti dalla Commissione tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 57, nonché quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 57, salvo quelli dichiarati inammissibili.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 58, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 58.

Il senatore BASSANINI ritiene che l'emendamento 58.0.5 vada collocato, in considerazione delle materie in cui interviene, insieme agli emendamenti presentati all'articolo 59.

Il presidente AZZOLLINI, conviene con tale valutazione, e dichiara che l'emendamento in questione assume la nuova denominazione 59.5000.

Si intendono quindi illustrati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 58, nonché quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 58.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il senatore CADDEO esprime il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 58.2, che propone di programmare maggiori risorse a sostegno della edilizia scolastica.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti dalla Commissione gli emendamenti presentati all'articolo 58, nonché quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 58, salvo quelli dichiarati inammissibili.

Il presidente AZZOLLINI comunica che gli emendamenti presentati all'articolo 59, nonché quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 59 vengono accantonati.

Su proposta dello stesso PRESIDENTE, la Commissione decide poi di procedere alla illustrazione di tutti gli emendamenti presentati dall'articolo 60 all'articolo 68.

Il senatore LAURO, intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 60, evidenzia che la tutela dei prodotti tipici non dovrebbe riguardare soltanto le zone di montagna, ma dovrebbe estendersi anche alle produzioni delle isole minori.

Il senatore CADDEO si sofferma sull'emendamento 61.1, volto a sopprimere l'articolo di cui non si condivide il contenuto.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 62.6, ritenendo che l'articolo in questione violi il Trattato di Maastricht, che stabilisce il divieto da parte della Banca centrale europea e delle Banche centrali nazionali di poter effettuare anticipazioni o concedere prestiti a condizioni di eccessivo favore agli Stati membri, situazioni che, invece, sembrano ricorrere nell'articolo 62 che, quindi, si intende sopprimere.

Il senatore MICHELINI illustra l'emendamento 63.1.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 64.0.35, che interviene a favore della ricerca nel settore della luce di sincrotone.

Il senatore PIZZINATO, intervenendo sul complesso degli emendamenti da lui presentati all'articolo 65, sottolinea, in particolare, le proposte volte a sostenere le associazioni sportive dilettantistiche la cui disciplina dovrebbe essere di pertinenza regionale. In tal senso, lo stesso registro delle società sportive non dovrebbe essere più curato dal Coni ma dalle stesse regioni. Si sofferma, altresì, sull'emendamento 65.68, che esclude che i pubblici dipendenti, fuori dall'orario di lavoro, possano svolgere a titolo gratuito attività presso associazioni o enti sportivi.

Infine, ritira gli emendamenti 65.19, 65.20, 65.49 e 65.50.

Il senatore BASSANINI illustra l'emendamento 66.1 che mira alla soppressione di un articolo che solleva forti dubbi di costituzionalità, in considerazione del fatto che la materia degli asili nido dovrebbe essere riservata alla potestà legislativa regionale.

Si intendono illustrati i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 60 a 68.

Si passa alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 60.

Il RELATORE, in riferimento agli emendamenti 60.1 e 60.3, si rimette al Governo, formulando altresì parere contrario sui restanti emendamenti relativi all'articolo 60.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 60.1 (testo 2), 60.3 (testo 2), 60.7 (testo 2), 60.9 (testo 2), 60.12 (testo 2), 60.14 (testo 2), 60.22 (testo 2) e 60.24 (testo 2), formulando parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 60.

Con separate votazioni vengono approvati gli emendamenti 60.1 (testo 2), 60.3 (testo 2), 60.7 (testo 2), 60.9 (testo 2), 60.12 (testo 2), 60.14 (testo 2), 60.22 (testo 2) e 60.24 (testo 2).

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 60 e quelli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 60 vengono respinti con separate votazioni.

Si passa alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 61.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 61.2, formulando altresì parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 61.

Posto ai voti l'emendamento 61.1 viene respinto.

Successivamente, con apposita votazione, viene approvato l'emendamento 61.2, di contenuto identico all'emendamento 61.3 (testo 2).

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 61 e quelli aggiuntivi di ulteriori articoli dopo il medesimo articolo 61 vengono respinti dalla Commissione, con separate votazioni.

Si passa alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 62.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 62.2 e 62.3 formulando altresì parere contrario sui restanti emendamenti relativi all'articolo 62.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 62.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 62.6 e 62.1.

Interviene il senatore MORANDO preannunciando il proprio voto contrario in ordine all'emendamento 62.2, in quanto lo stesso risulta incompatibile con la disciplina comunitaria.

Con separate votazioni vengono approvati gli emendamenti 62.2 (testo 2) e 62.3, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 62.4 (testo 2).

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 62 e successivamente tutti gli emendamenti aggiuntivi rispetto allo stesso, vengono respinti dalla Commissione, con separate votazioni.

Si passa alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 63.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 63 e su tutti quelli aggiuntivi rispetto allo stesso.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 63 e successivamente tutti gli emendamenti aggiuntivi rispetto allo stesso, vengono respinti dalla Commissione, con separate votazioni.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 64.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 64, fatta eccezione per l'emendamento 64.17, per il quale formula parere favorevole.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore.

Posto ai voti l'emendamento 64.17 viene approvato dalla Commissione.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 64 e successivamente tutti gli emendamenti aggiuntivi rispetto allo stesso, vengono respinti dalla Commissione, con separate votazioni.

Si passa alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 65.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 65 e su quelli aggiuntivi rispetto allo stesso.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore. Per quel che concerne l'emendamento 65.68, invece, si rimette alla Commissione.

Interviene il senatore PIZZINATO il quale dopo aver sottolineato i profili di incostituzionalità del testo normativo in questione (per violazione dei criteri di riparto delle competenze sanciti a seguito della modifica del titolo V parte seconda della Costituzione), ribadisce quanto già espresso in sede di illustrazione, relativamente all'emendamento 65.68. Presenta ed illustra, quindi, l'emendamento 65.682, volto a coinvolgere le Regioni nella istituzione dell'anagrafe delle società operative dilettantistiche.

Interviene il senatore VIZZINI ravvisando profili di incompatibilità della disciplina *de qua* con i principi conseguenti alla modifica del titolo V della Costituzione.

Il senatore BASSANINI prende la parola rilevando che la normativa in questione è suscettibile di provocare un aumento del contenzioso tra Stato e Regioni, di fronte alla Corte costituzionale.

Il senatore BARELLI presenta ed illustra l'emendamento 65.681, al quale aggiunge la firma il senatore PIZZINATO.

Successivamente, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 65.681, mentre con successiva votazione, viene respinto l'emendamento 65.682.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 65 e successivamente tutti gli emendamenti aggiuntivi di ulteriori articoli dopo il medesimo articolo, vengono respinti dalla Commissione, con separate votazioni.

Si passa alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 66.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 66, fatta eccezione per l'emendamento 66.3 (testo 2), per il quale formula parere favorevole.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 66.1 e 66.2.

Indi, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 66.3 (testo 2).

Con distinte votazioni, tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 66 e successivamente tutti gli emendamenti aggiuntivi rispetto allo stesso, vengono respinti.

Si passa alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 67.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 67, fatta eccezione per gli emendamenti 67.5, 67.7 e 67.10 (testo 2), per i quali formula parere favorevole.

Il sottosegretario VEGAS dichiara di conformarsi al parere espresso dal relatore.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 67.1, 67.2, 67.3 e 67.4.

Indi, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 67.5.

Con apposita votazione viene respinto l'emendamento 67.6.

Posto ai voti, l'emendamento 67.7 viene approvato dalla Commissione, mentre con successiva votazione, viene respinto l'emendamento 67.8.

Con successiva votazione, viene approvato l'emendamento 67.10 (testo 2).

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 67 e successivamente tutti gli emendamenti aggiuntivi rispetto allo stesso, vengono respinti dalla Commissione, con separate votazioni.

Si passa alla espressione dei pareri del relatore e del rappresentante e del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 68.

Il RELATORE ed il sottosegretario VEGAS esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 68.

Il senatore MICHELINI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 68.2.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 68 vengono respinti dalla Commissione, con separate votazioni.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Commissione conviene di concludere i lavori della seduta notturna e di riprenderli in un'apposita seduta da convocarsi per le 0,15 di domenica 8 dicembre 2002.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMENICA, 8 DICEMBRE

Il presidente AZZOLLINI comunica che la Commissione è ulteriormente convocata nei termini testé convenuti.

La seduta termina alle ore 0,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1826**Art. 2.****2.1000/1**

PIZZINATO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI

All'emendamento 2.1000, alla lettera b) richiamata, al numero 2) aggiungere, in fine, le parole: «per una quota pari al quaranta per cento».

Conseguentemente alla tabella C, per il triennio, gli importi relativi a tutte le rubriche per spese correnti fino a concorrenza degli oneri».

2.1000/2

MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI

All'emendamento 2.1000, alla lettera b) richiamata, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) sostituire le parole: "40.000 euro" con le seguenti: "75.000 euro"».

Conseguentemente alla tabella C rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 4568 del 1978 – Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura concorrente (4.1.5.2 - Altri Fondi di riserva – Cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 10.000;

2004: – 70.000;

2005: – 70.000.

2.1000/3

RIPAMONTI, MORANDO, GIARETTA, CADDEO, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI

All'emendamento 2.1000, alla lettera c) richiamata, al numero 2) sostituire le parole: «al comma 3 del medesimo articolo 9, le parole: "32 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003» con le seguenti: «al comma 3 del medesimo articolo 9, le parole "31 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003"».

Consequentemente, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 4568 del 1978: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura concorrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 60.000;

2004: – 20.000;

2005: –.

2.1000/53

TAROLLI

All'emendamento 2.1000, sostituire il comma 1 dell'articolo 12-bis. con il seguente:

«1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, è soggetto a regime di autorizzazione da aprte del Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attesa del collegamento, entro il 31 dicembre 2004, in rete, per la gestione telematica, degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.

2.1000/53 (testo 2)

TAROLLI

All'emendamento 2.1000, al comma 1 dell'articolo 12-bis, sostituire le parole: «della istituzione» con le altre: «del collegamento in rete, che è obbligatorio», e sopprimere le parole: «di una rete».

2.1000/4

BRUNALE, CADDEO

All'emendamento 2.1000, al comma 1 dell'articolo 12-bis, sostituire ove ricorrono le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» con le seguenti: «Ministero dell'interno».

2.1000/5

BRUNALE, CADDEO

All'emendamento 2.1000, al comma 1 dell'articolo 12-bis, al primo periodo, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» con le seguenti: «Ministero dell'interno».

2.1000/55

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 12-bis apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Monopoli di Stato" inserire le seguenti: "sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza";

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "2004" con la seguente: "2003";

c) al comma 2, capoverso articolo 38, comma 7, sostituire le parole da: "Il Ministero dell'economia e delle finanze" fino a: "di Finanza" con le seguenti: "Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria";

d) al comma 3, capoverso articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo il comma secondo, aggiungere il seguente: "L'installabilità degli apparecchi automatici di cui al quinto e al sesto comma lettera *b)* del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88, purchè in spazi il cui accesso è vietato ai minori di 18 anni ed in numero disciplinato con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze.";

e) al comma 4, sostituire la parola: "2004" con la seguente: "2003" e sostituire le parole: "una rete" con le seguenti: "una o più reti", nonché sostituire le parole: "un concessionario" con le seguenti: "uno o più concessionari";

f) al comma 4, capoverso articolo 14-*bis*, comma 6, sostituire le parole: "Tenuto conto di eventuali prescrizioni adottate dagli enti locali" con le seguenti: "tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali"».

2.1000/55 (testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 12-bis apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Monopoli di Stato" inserire le seguenti: "sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza";

b) al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "2004" con la seguente: "2003";

c) al comma 2, capoverso articolo 38, comma 7, sostituire le parole da: "Il Ministero dell'economia e delle finanze" fino a: "di Finanza" con le seguenti: "Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria";

d) al comma 3, capoverso articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo il comma secondo, aggiungere il seguente: "L'installabilità degli apparecchi automatici di cui al quinto e al sesto comma lettera *b)* del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88";

e) al comma 4, sostituire la parola: "2004" con la seguente: "2003" e sostituire le parole: "una rete" con le seguenti: "una o più reti", nonché sostituire le parole: "un concessionario" con le seguenti: "uno o più concessionari";

f) al comma 4, capoverso articolo 14-*bis*, comma 6, sostituire le parole: "tenuto conto di eventuali prescrizioni adottate dagli enti locali"

con le seguenti: "tenuto conto del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali"».

2.1000/6

MORANDO, RIPAMONTI, GIARETTA, CADDEO, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis richiamato, comma 1, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «ed entro il 31 dicembre 2003 è istituita la rete per la gestione telematica degli stessi apparecchi e congegni.» e nel secondo periodo sostituire le parole da: «entro il 31 dicembre» fino a: «gioco lecito» con le seguenti: «della rete della gestione telematica».

2.1000/7

BRUNALE, CADDEO

All'emendamento 2.1000, al comma 1 dell'articolo 12-bis, al secondo periodo, sostituire le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» con le seguenti: «Ministero dell'interno».

2.1000/8

Nocco, Izzo

All'emendamento 2.1000, al comma 1 dell'articolo 12-bis, al secondo periodo, sostituire la parola: «2004» con la parola: «2003».

2.1000/9

Nocco, Izzo

All'emendamento 2.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando il divieto del gioco d'azzardo, negli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88, oltre agli apparecchi automatici di cui alla presente disciplina possono essere installati in via sperimentale anche apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, che abbiano caratteristiche tecniche e

di funzionamento, che saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali apparecchi e congegni automatici devono comunque essere collegati ad uno o più totalizzatori nazionali per il controllo telematico a distanza, gestiti su concessione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ed attivarsi solo con l'introduzione di una moneta metallica.

1-ter. Entro il termine di trenta giorni successivi alla entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di individuazione delle caratteristiche tecniche e di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con decreto del direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verrà emanato il regolamento riguardante la sperimentazione della rete telematica».

2.1000/10

Nocco, Izzo

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 3, dopo il capoverso 2 dell'articolo 110 aggiungere il seguente:

«L'installabilità degli apparecchi automatici di cui al comma 5 e al comma 6 del quinto articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ex articoli 86 e 88 del TULPS purché in spazi il cui accesso è vietato ai minori di anni 18 ed in numero disciplinati con successivo regolamento da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a cura del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato».

2.1000/30

CURTO

All'emendamento 2.1000, il comma 3 dell'articolo 12-bis, il capoverso 1 è sostituito dal seguente: «In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal sindaco, nella quale sono indicati, oltre i giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, sulla base dell'elenco dei giochi che il Ministero dell'interno stabilisce ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento del presente Testo unico».

2.1000/50

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 3, sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dodici secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a dieci volte il costo della singola partita, erogate dalle macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, domputate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare non inferiori all'ottanta per cento delle somme giocate».

2.1000/12

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 3, capoverso 5, sostituire le parole: «cinquanta centesimi» con le parole: «venti centesimi» e le parole: «venti volte» con le seguenti: «quaranta volte».

2.1000/11

CURTO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 3, al capoverso 5, del nuovo articolo 110 TULPS, le parole: «ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna comunque di valore non superiore a venti euro», e le parole: «non inferiore al novanta per cento delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori all'ottanta per cento delle somme giocate».

2.1000/13

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 3, al capoverso 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad ogni moneta deve corrispondere una sola giocata».

2.1000/14

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, comma 3, capoverso 5, sostituire le parole: «novanta per cento» con le seguenti: «ottanta per cento».

2.1000/15

BRUNALE, MORANDO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, comma 3, capoverso articolo 110, comma 5, dopo le parole: «somme giocate» aggiungere le seguenti: «In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali».

2.1000/16

CURTO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso articolo 110, comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quelli elettromeccanici, nei quali il giocatore esprime la sua abilità fisica mentale o strategia, installati esclusivamente nelle sale giochi autorizzate a norma dell'articolo 86 del presente Testo unico, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, non superiori per ciascuna partita ad un euro e che consentono la vincita di prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro, per un importo non superiore a 20 euro».

2.1000/17

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003 tali apparecchi e congegni possono consentire il prolungamento della partita, nei termini predetti, solo se al prolungamento non si abbina anche l'accumulo di punteggio».

2.1000/18

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quelli di puro trattenimento, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro».

2.1000/19

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «1.000 e 10.000 euro» con le seguenti: «10.000 e 100.000 euro».

2.1000/20

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «1.000 e 10.000 euro» con le seguenti: «5.000 e 50.000 euro».

2.1000/21

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «1.000 e 10.000 euro» con le seguenti: «4.000 e 40.000 euro».

2.1000/51

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «1.000 e 10.000 euro» con le seguenti: «3.000 e 30.000 euro».

2.1000/22

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata» con le seguenti: «in caso di recidiva la sanzione è quadruplicata».

2.1000/23

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «da 500 euro a 1.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 4.000 euro».

2.1000/24

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «da 500 euro a 1.000 euro» con le seguenti: «da 1.500 euro a 3.000 euro».

2.1000/25

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «da 1.000 euro a 5.000 euro» con le seguenti: «da 4.000 euro a 20.000 euro».

2.1000/26

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 8, sostituire le parole: «da 1.000 euro a 5.000 euro» con le seguenti: «da 3.000 euro a 15.000 euro».

2.1000/27

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 9, sostituire le parole: «da uno a sei mesi» con le seguenti: «da quattro mesi a due anni».

2.1000/28

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 9, sostituire le parole: «da uno a sei mesi» con le seguenti: «da tre a diciotto mesi».

2.1000/29

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 3, al capoverso 10, sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre mesi» con le seguenti: «per un periodo non superiore ad un anno».

2.1000/31

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, al capoverso 2, sostituire le parole: «6.600» con le seguenti: «10.000».

2.1000/32

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, al capoverso 3, lettera a) sostituire le parole: «1.500» con le seguenti: «6.000».

2.1000/33

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, capoverso 3, lettera a) sostituire le parole: «1.500» con le seguenti: «4.500».

2.1000/34

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, capoverso 3, lettera b) sostituire le parole: «1.735» con le seguenti: «6.940».

2.1000/35

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, capoverso 3, lettera b) sostituire le parole: «1.735» con le seguenti: «5.105».

2.1000/36

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000 dell'articolo 12-bis, al comma 4, capoverso 3, lettera c) sostituire le parole: «800» con le seguenti: «3.200».

2.1000/37

MORO, VANZO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, al comma 4, punto 3, lettera c) sostituire le parole: «800 euro» con le seguenti: «2.400 euro».

2.1000/54

TAROLLI

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, il comma 4 dell'articolo 14-bis è sostituito dal seguente:

«4. Entro il 31 dicembre 2004, gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono gestiti telematicamente mediante collegamento in rete ad uno o più concessionari dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sui quali essa esercita, anche avvalendosi di propria società strumentale, i poteri di vigilanza e controllo».

2.1000/38

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 6, sostituire le parole da: «Con decreto dirigenziale del Ministero» fino a: «enti locali» con le seguenti: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti».

2.1000/39

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 6, dopo le parole: «numero massimo di apparecchi» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 3 unità per ogni esercizio autorizzato».

2.1000/40

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 6, sopprimere le parole: «o punti di raccolta di altri giochi autorizzati».

2.1000/41

VANZO, MORO

All'emendamento 2.1000, all'articolo 12-bis, comma 6, sopprimere le parole: «di altri giochi autorizzati».

2.1000/46

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, dopo il capoverso articolo 12-bis, inserire il seguente:

«All'articolo 22, comma 9, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: "fatta salva, comunque, la definitiva conclusione entro il 31 dicembre 2002, delle procedure concorsuali degli enti territoriali"».

2.1000/100

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000/100, all'articolo 2, lettera b) comma 5 apportare le seguenti modifiche:

– al punto 1 sostituire le parole: «31 dicembre 2003» con le seguenti: «30 settembre 2003»;

– dopo il punto 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «48.000 euro»".

2.1000

IL RELATORE

All'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d), capoverso articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

1) ai commi 1 e 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "46.500» con le seguenti: «46.700»;

2) al comma 3, sostituire le parole: «pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro» con le seguenti: «pari a: a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro; b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro; c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.».

b) al comma 5:

1) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 giugno 2003», con le seguenti: «31 dicembre 2003»;

2) dopo le parole: «27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni», inserire le seguenti: «ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto»;

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dall'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo»;

c) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" e "30 giugno 2003", ovunque ricorrano, sono rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e "30 giugno 2004"; ed al comma 3 del medesimo articolo 9, le parole: "31 dicembre 2002", sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003"».

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 3, aggiungere alla fine le seguenti parole: «fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico».

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis. - (*Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento*). – 1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, è soggetto a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attesa della istituzione entro il 31 dicembre 2004 di una rete per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituisce la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.

2. Al comma 1, l'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"Art. 38. - (*Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento*). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite con l'articolo 119, comma 6, del predetto testo unico e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresì che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori

consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, e successive modificazioni.

3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 5, del predetto testo unico e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresì a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dall'apparecchio o del congegno ovvero che essa è dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 5, del predetto testo unico, nonché ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale è stata conseguita

la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre, per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa è altresì consegnata, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.

5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonchè gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Guardia di finanza effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulta rilasciato il nulla osta, che gli stessi sono contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e ritirato il relativo titolo ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.

8. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

3. Al comma 1, l'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal

questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

4. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera cinquanta centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuno comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchi e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di settemila partite, devono risultare non inferiori al novanta per cento delle somme giocate.

6. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, non superiore per ciascuna partita a cinquanta centesimi di euro, nei quali gli elementi abilità o intrattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi devono essere rimossi. Per la conversione degli apparec-

chi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a cinquanta centesimi di euro.

7. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 5 è vietato ai minori di anni 1.

8. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o parti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 3 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 3, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 5 e 6, è punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 5, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 7. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede da darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

9. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 8 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione dalla sanzione accessoria».

4. Al comma 1, l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.bis. - (*Apparecchi da divertimento e intrattenimento*) - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 aprile di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° aprile. Per l'anno 2002 il pagamento delle imposte è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, entro il 16 marzo 2003. Il pagamento delle imposte relative all'anno 2001 e non versate, se effettuato entro il 16 gennaio 2003, non comporta l'applicazione di interessi e sanzioni.

2. Fino alla attivazione dalla rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 6.600 euro per l'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi.

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno degli anni successivi:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 6 dell'articolo 110;

b) di 1.735 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 6 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 6 dell'articolo 110;

4. Entro il 31 dicembre 2004, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è istituita una rete dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può avvalersi di un concessionario individuato con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate disposizioni per l'attuazione del presente comma.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 28 febbraio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3 nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi mec-

canici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi».

6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto di eventuali prescrizioni adottate dagli enti locali, sono individuati, il numero massimo di apparecchi di cui all'articolo 110, commi 5 e 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) dimensione e natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale;
- b) ubicazione dell'esercizio o del locale».

Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 27 ottobre 1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto può essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi per la riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: + 48.640;
2004: + 230.890;
2005: + 313.970.

2.1045/1

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, MODICA, TESSITORE, CADDEO

All'emendamento 2.1045, al comma 5-bis, ivi richiamato, sopprimere le parole da: «Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il» e sostituire da: «determinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «emanate ulteriori norme regolamentari in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 9

del 1999. Per l'elevamento dell'obbligo di istruzione di cui alla predetta legge è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

2.1045 (testo 2) (già 2.1000/45)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - ;
2004: - 30.000;
2005: - 30.000.

2.1042 (testo 2) (già 2.1000/42)

IL RELATORE

Al capoverso articolo 11, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permutate».

2.1042

IL RELATORE

Al capoverso articolo 11, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44».

2.1052 (già 2.1000/52)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 11, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1° agosto 2002, n. 166 è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e 6 milioni di euro per l'anno 2004».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 5.500;

2004: – 6.000;

2005: –.

2.1049 (già 2.1000/49)

IL RELATORE

Al capoverso articolo 12, inserire il seguente:

«All'articolo 65, comma 18 lettera a), prima della parola: "divieto" inserire le seguenti: "disciplina del"».

2.1047 (già 2.1000/47)

IL RELATORE

Dopo il capoverso articolo 12-bis, inserire il seguente:

«All'articolo 22, sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 400;
2004: - ;
2005: - .

2.1047 (testo 2) (già 2.1000/47)

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 400;
2004: - ;
2005: - .

2.1043 (già 2.1000/43)

IL RELATORE

Al capoverso articolo 37, dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, sono assegnati al Centro nazionale di adroterapia

oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: - 5.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.

2.1044 (già 2.1000/44)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 37, dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Nel comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione", inserire le seguenti: "di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,";

b) nel secondo periodo, dopo le parole: "credi di imposta", inserire le seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente";

c) nel terzo periodo, sostituire le parole: "gli istituti", con le seguenti: "le categorie degli istituti", e sopprimere le parole: "e la misura massima dello stesso"».

2.1048 (già 2.1000/48)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale svolti dall'Associazione nazionale famiglie di disabili intel-

lettivi e relazionali (ANFFAS), è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2003.»

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: – 5.000;
2004: – ;
2005: – .

2.1057 (già 2.1000/57)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. La lettera *e*) dell'articolo 2, della legge 7 luglio 1901, n. 306, è così modificata:

"*e*) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni"».

2.1058 (già 2.1000/58)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "è autorizzato" fino a: "per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti: "può assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni

pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali";

c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento"».

2.1059 (già 2.1000/59)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali».

2.1061 (già 2.1000/61)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per l'informatizzazione del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 12.500;
2004: - 12.500;
2005: - 12.500.

2.1065 (già 2.1000/65)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale delle discariche di rifiuti industriali e pericolosi situate nell'area dello stabilimento dismesso della SISAS nel polo chimico di Pioltello-Rodano minacciate dall'innalzamento costante del livello della falda acquifera causato dal processo di deindustrializzazione della zona, è autorizzata la spesa, ai fini della legge n. 394 del 1991, di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 –Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: – 2.000;
2004: – 1.000;
2005: – 1.000.

2.1062 (già 2.1000/62)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:

a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui all'articolo 19, comma 6, della presente legge è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale;

b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto interministeriale di cui all'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta del Ministro dell'interno, la quantità complessiva di spazi pub-

blici da destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di servizio o caserme;

c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 30.000;
2004: - 25.000;
2005: - 25.000.

2.1063 (già 2.1000/63)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, al capoverso articolo 37, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis Nell'arco di un triennio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio delle università interessate, e senza maggiori oneri a carico dello Stato, è estesa ai titolari del contratto di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella Legge 30 novembre 1973, n. 766, la seconda tornata dei giudizi idoneativi, prevista dall'articolo 52 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè alla data di entrata in vigore del predetto decreto n. 382 del 1980, risultassero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50, comma 1, numero 3), del medesimo decreto e svolgessero attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici universitari e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio alle dipendenze dell'Università con qualifica diversa da quella di professore associato o professore ordinario».

2.1060 (già 2.1000/60)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, alla tabella C, rubrica: Ministero delle attività produttive, voce: Legge n. 549 del 1995, misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1 comma 43, contributi ad enti, istituti, asso-

ciazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4) Contributo ad enti ed altri organismi - cap. 2280, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 3.000;
2004: + 3.000;
2005: + 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: - 3.000;
2004: - 3.000;
2005: - 3.000.

2.1064 (già 2.1000/64)

IL RELATORE

All'emendamento 2.1000, dopo il capoverso articolo 37, inserire il seguente:

Alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 20.000 (1);
2004: - ;
2005: - .

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze - Legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2003: - 20.000;
2004: - ;
2005: - .

Alla tabella D, apportare le seguenti variazioni: nella rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce: legge

n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (settore n. 25) 3.2.3.20 – Fondo per Roma capitale – capitolo 7657:

2003: + 20.000;
2004: - ;
2005: - .

Nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: legge n. 183 del 1987 – art. 5: Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (settore n. 27) (4.2.3.8 - cap. 7493):

2003: - 20.000;
2004: - ;
2005: - .

(1) Finalizzato al finanziamento del trasporto pubblico a Roma.

Art. 40.**40.1**

GIARETTA, TOIA, CAVALLARO

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

«Art. 40. - (*Incentivazione fiscale delle erogazioni liberali a favore della Ricerca scientifica biomedica*). - 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a euro 15.000,00 a favore di Istituti, Enti, Associazioni e Fondazioni che rispondano alle seguenti caratteristiche:

svolgano, direttamente o indirettamente, senza scopo di lucro attività di ricerca scientifica biomedica attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed altri istituti di ricerca;

siano persone giuridiche;

comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la composizione degli organi tecnici di valutazione e gli elenchi completi dei progetti scientifici oggetto dei loro finanziamenti;

rispettino le disposizioni in materia di scritture contabili e di bilancio secondo le norme in vigore per le ONLUS, di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si sottopongano a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB".

2. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro, per un ammontare complessivamente non superiore a euro 50.000,00 fatte a favore di Istituti, Enti, Associazioni e Fondazioni, che rispondano alle seguenti caratteristiche:

svolgano, direttamente o indirettamente, senza scopo di lucro attività di ricerca scientifica biomedica attraverso il finanziamento di progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali ed altri istituti di ricerca;

siano persone giuridiche;

comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la composizione degli organi tecnici di valutazione e gli elenchi completi dei progetti scientifici oggetto dei loro finanziamenti;

rispettino le disposizioni in materia di scritture contabili e di bilancio secondo le norme in vigore per le ONLUS, di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si sottopongano a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell'albo della CONSOB"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

40.2

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI, GIARETTA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - (*Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca*). – 1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

40.5

PASSIGLI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «500 euro», con le seguenti: «1.000 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

40.3

SCALERA, GIARETTA

Al comma 1 dopo le parole: «per un importo non superiore a 500 euro,» sopprimere le seguenti: «nei primi quattro mesi dell'anno 2003»

e sostituire le parole: «sulle malattie neoplastiche» con le seguenti: «biomedica».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

40.4

GIARETTA, TOIA, CAVALLARO

Al comma 1 dopo le parole: «per un importo non superiore a 500 euro,» sopprimere le seguenti: «nei primi quattro mesi dell'anno 2003» e sostituire le parole: «sulle malattie neoplastiche» con le seguenti: «biomedica».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

40.6

PASSIGLI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «quattro mesi» con le seguenti: «sei mesi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

40.7

SODANO Tommaso, MALABARBA, PIZZINATO

Sopprimere le parole: «e privati,».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

40.13

MONCADA LO GIUDICE

Al comma 1, decima riga, sostituire le parole: «sulle malattie neoplastiche» con la seguente: «biomedica».

40.14

GUBERT

Sostituire le parole: «sulle malattie neoplastiche» con le seguenti: «su malattie».

40.11

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Nel titolo sopprimere le parole: «sulle malattie neoplastiche» e sostituirle con le seguenti: «scientifica in medicina».

Al comma 1, dopo le parole: «ricerca scientifica» sostituire le parole: «sulle malattie neoplastiche» con le seguenti: «in medicina» e aggiungere, dopo la parola: «deducibili» le seguenti: «al novanta per cento».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

40.10

PASSIGLI, MORANDO

Al comma 1, dopo la parola: «neoplastiche», aggiungere le seguenti: «genetiche e del sistema immunitario, definite in dettaglio da un decreto del Ministro della salute da emanare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

40.8

MODICA, TESSITORE, MANIERI, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, ACCIARINI, PAGANO, CORTIANA, CADDEO, PASSIGLI, FALOMI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «malattie neoplastiche» aggiungere le seguenti: «generiche e cardiovascolari» e modificare di conseguenza la rubrica dell'articolo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

40.9

PASSIGLI, MORANDO

Al comma 1, dopo la parola: «neoplastiche», aggiungere le seguenti: «genetiche e del sistema immunitario».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

40.15

COLETTI

Dopo le parole: «sulle malattie neoplastiche» aggiungere le seguenti: «e sulle malattie rare e genetiche».

40.12

THALER AUSSERHOFER, BETTA, FRAU, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI, GIARETTA

Nel titolo, dopo le parole: «malattie neoplastiche», aggiungere le seguenti: «ed altre patologie cronico degenerative ad elevato tasso di mortalità».

Al comma 1, dopo le parole: «malattie neoplastiche» inserire le seguenti: «ed altre patologie cronico degenerative ad elevato tasso di mortalità».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie di cui al comma 1».

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 55 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento».

40.16

BIANCONI, TREDESE, GUASTI, TOMASSINI, FASOLINO, NOCCO

Aggiungere il seguente comma:

«2. Alle ONLUS iscritte nei registri regionali del volontariato operanti nel settore sanitario è accordato un contributo per l'acquisto delle apparecchiature medicali utilizzate dalle stesse esclusivamente per le attività istituzionali nel settore della diagnostica e della terapia oncologica e non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Il contributo è pari all'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla cessione delle suddette apparecchiature ed è erogato attribuendo al cedente un credito d'imposta pari a tale ammontare, con funzione sostitutiva della rivalsa di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il predetto credito d'imposta è utilizzato dal cedente nella liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto in cui è computata l'operazione che fruisce del contributo. Con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni per individuare le ONLUS e le apparecchiature medicali ammesse al contributo suddetto, per verificare l'effettiva utilizzazione delle apparecchiature stesse per le predette attività istituzionali e per disciplinare le modalità di applicazione del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

40.0.1

ASCIUTTI, FAVARO, BIANCONI, BARELLI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 gli stanziamenti da parte di società, di società cooperative, di associazioni anche a fine di lucro o professionali destinati ad attività di ricerca scientifica e di formazione post-universitaria, a condizione che almeno un terzo dei suddetti finanziamenti sia destinato a contratti di ricerca e/o formazione stipulati con Università, Accademie, Fondazioni, Istituzioni pubbliche di ricerca senza fini di lucro riconosciute dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca o dal Ministero attinente al settore operativo di dette Università, Accademie, Fondazioni o Istituzioni.

2. I contratti di ricerca e/o formazione e comunque i documenti comprovanti i finanziamenti sono trasmessi dal soggetto erogatore al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, Direzione generale per l'università ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate; i suddetti Ministeri possono formulare entro trenta giorni dalla ricezione osservati rispettivamente riguardo alla corrispondenza delle finalità del contratto agli scopi stabiliti dalla presente legge ed al rispetto della clausola di finanziamento minimo alle istituzioni di cui al precedente comma. Trascorso detto periodo senza che siano state formulate osservazioni si intende concessa la deducibilità fiscale.

3. Non sono soggetti a tassazione e deducibili fiscalmente le erogazioni liberali non superiori nell'anno fiscale a 500 euro se disposte da persone fisiche ed a 5.000 euro se disposte da persone giuridiche a favore delle istituzioni di cui al comma 1, nonchè a favore di Fondazioni legalmente riconosciute non a fine di lucro che abbiano come scopo lo sviluppo della ricerca o della formazione o di miglioramento delle strutture, nonchè a favore di ospedali o di strutture sanitarie di riabilitazione o di assistenza socio-sanitaria accreditate dalla Regione territorialmente competente».

40.0.7

LAVAGNINI, GIARETTA

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 gli stanziamenti da parte di società, di società cooperative, di associazioni anche a fine di lucro o professionali destinati ad attività di ricerca scientifica e di formazione post-universitaria, a condizione che almeno un terzo dei suddetti finanziamenti sia destinato a contratti di ricerca e/o formazione stipulati con Università, Accademie, Fondazioni, Istituzioni pubbliche di ricerca senza fini di lucro riconosciute dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca o dal Ministero attinente al settore operativo di dette Università, Accademie, Fondazioni o Istituzioni.

2. I contratti di ricerca e/o formazione e comunque i documenti comprovanti i finanziamenti sono trasmessi dal soggetto erogatore al Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, Direzione generale per l'università ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate; i suddetti Ministeri possono formulare entro trenta giorni dalla ricezione osservati rispettivamente riguardo alla corrispondenza delle finalità del contratto agli scopi stabiliti dalla presente legge ed al rispetto della clausola di finanziamento minimo alle istituzioni di cui al precedente comma. Trascorso detto periodo senza che siano state formulate osservazioni si intende concessa la deducibilità fiscale.

3. Non sono soggetti a tassazione e deducibili fiscalmente le erogazioni liberali non superiori nell'anno fiscale a 500 euro se disposte da persone fisiche ed a 5.000 euro se disposte da persone giuridiche a favore delle istituzioni di cui al comma 1, nonché a favore di Fondazioni legalmente riconosciute non a fine di lucro che abbiano come scopo lo sviluppo della ricerca o della formazione o di miglioramento delle strutture, nonché a favore di ospedali o di strutture sanitarie di riabilitazione o di assistenza socio-sanitaria accreditate dalla Regione territorialmente competente».

40.0.2

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO, BARELLI, NOCCO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. Il diploma rilasciato dalla Scuola nazionale ospedaliera di chirurgia, rilasciato al termine della frequenza di corsi quinquennali, è valido ai fini della ammissibilità della domanda per l'ammissione al concorso di dirigente medico di primo livello nel sistema sanitario nazionale».

40.0.3

NOVI, MAGNALBÒ, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, CICCANTI, BOREA, DANZI, NOCCO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 50, alla fine del comma 4 della legge n. 388 del 2000, sopprimere le seguenti parole: "e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. in ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.000.000;

2004: - 2.000.000;

2005: - 1.000.000.

40.0.4

SALINI, NOCCO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.***(Accordi di programma per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67)*

1. Fino al 31 dicembre 2003, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, accordi di programma con le regioni nei limiti delle quote del fondo, di cui al citato articolo 20, ripartite fra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

40.0.5

BIANCONI, TOMASSINI, BAIO DOSSI, BOLDI, NOCCO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:***«Art. 40-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è previsto un ulteriore rimborso (oltre l'attuale DRG nn. 257 e 258) di euro 2.000 in caso di ricostruzione mammaria con lembo eseguita contestualmente alla mastectomia totale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è previsto un ulteriore rimborso (oltre all'attuale DRG n. 266) di euro 1.300 in caso di ricostruzione mammaria differita con lembo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

40.0.6

FERRARA, ZORZOLI

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Agevolazioni per le spese di ricerca)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa è concesso, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di ricerca e sviluppo, un credito d'imposta commisurato alle spese di ricerca sostenute, pari al 75 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per alcun soggetto, 10.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati di concerto con il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, sono determinati le modalità di attuazione del presente articolo, nonché di controllo e regolazione contabile dei crediti di imposta e gli importi massimi per soggetto beneficiario dell'agevolazione di cui al presente articolo, nonché può essere rideterminato l'importo del credito di imposta di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le seguenti norme:

a) credito di imposta - agevolazione per spese di ricerca di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991;

b) credito di imposta - agevolazione acquisto strumenti di pesatura di cui all'articolo 1 della legge n. 77 del 1997;

c) credito di imposta - agevolazione per le attività marginali di cui all'articolo 14 della legge n. 388 del 2000.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.000.000 euro, si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti dal comma 3».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

40.0.8

BATTAGLIA Antonio, GIARETTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«40-bis. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, aggiungere il seguente periodo: "Non sono richiesti i requisiti di novità e strumentalità per natura per i beni oggetto degli investimenti im-

mobiliari realizzati dai lavoratori autonomi nei periodi d'imposta di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

40.0.9

NANIA, CURTO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di Sincrotrone)

1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370".

2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di Sincrotrone di Trieste e di Grenoble, il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 euro a decorrere dal 2003, da ripartire tra le due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 17.542;

2004: – 17.542;

2005: – 17.542.

40.0.10

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi a favore del potenziamento delle attività con scopi di interesse sociale e umanitario)

1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività con scopi di interesse sociale e umanitario, nonché attività relative allo sviluppo della cooperazione internazionale e al sostegno delle attività di volontariato ivi comprese le associazioni di promozione sociale, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

1-ter. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "aiuti ai paesi poveri". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**40.0.11**

RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi a favore del potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione sulle patologie dell'infanzia)

1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività di ricerca e prevenzione sulle patologie dell'infanzia, senza l'uso di sperimentazioni sugli animali, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

1-ter. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "Ricerca". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

40.0.12

RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi a favore del potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione dell'AIDS)

1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività di ricerca e prevenzione sull'AIDS senza l'uso di sperimentazioni sugli animali, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille del-

l'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

1-ter. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "Ricerca anti-AIDS". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

40.0.13

RIPAMONTI, CARELLA, BOCO, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Interventi a favore del potenziamento delle attività di ricerca e prevenzione dei tumori)

1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli istituti, gli enti, le associazioni e le fondazioni che svolgono attività di ricerca e prevenzione sui tumori senza l'uso di sperimentazioni sugli animali, concorrono con lo Stato, con i soggetti di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, e con i soggetti che stipuleranno analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze verranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali verranno attribuite le somme devolute a tale titolo dai contribuenti, nonché i soggetti ammessi alla ripartizione di dette somme.

1-ter. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 verranno indicate con la denominazione "Ricerca anti-

tumore". In caso di scelte non espresse, l'attribuzione viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

40.0.14

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole: "con esclusione delle strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale" aggiungere le seguenti: "salvo il caso in cui l'esercizio dell'attività libero-professionale necessiti dell'impiego di macchine pesanti nell'ambito di strutture convenzionate"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

Art. 41.**41.1**

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Quota degli investimenti riservata alla tutela ed agli interventi a favore dei beni e delle attività culturali)».

41.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In apposita sezione del documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate, sulla base di una analitica disamina dei risultati conseguiti negli anni precedenti, le diverse allocazioni degli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 42 della presente legge, nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, limitatamente agli interventi territoriali rivolti alle aree sottoutilizzate. La diversa allocazione, effettuata in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati, come recepita nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, costituisce indirizzo per il CIPE ai fini della compilazione delle delibere di riallocazione».

41.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Gli stanziamenti», fino a: «presente legge nonché».

41.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè le risorse», fino a:
«fase di regionalizzazione».*

41.5

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, dopo le parole: «di regionalizzazione», aggiungere la
seguente: «non».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1 e l'in-
tero comma 3.*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).**

41.6

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 1, dopo la parola: «regionalizzazione», aggiungere la se-
guente: «non».*

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).**

41.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere, in fine, le seguenti parole:
«in maniera non delegabile».*

41.8

CAVALLARO

Al comma 1, dopo le parole: «in maniera non delegabile», aggiungere le seguenti: «, acquisito il parere delle associazioni dell'artigiano e della piccola impresa più rappresentative a livello nazionale».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.9BARATELLA, MASCIONI, TONINI, BONAVIDA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni, BASSO, GARRAFFA

Al comma 1, dopo le parole: «in maniera non delegabile», aggiungere le seguenti: «, acquisito il parere delle associazioni dell'artigiano e della piccola impresa più rappresentative a livello nazionale».

41.10

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 1, dopo le parole: «limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra», aggiungere le seguenti: «e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 42».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.11RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione».

41.12

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonchè degli interventi di politica industriale resi necessari per fronteggiare la crisi del-

industria automobilistica nazionale, anche attraverso l'attivazione di specifici contratti d'area per le imprese industriali, artigiane e dei servizi dell'indotto».

41.13

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINIO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La riallocazione delle risorse di cui al presente comma deve essere preceduta da una puntuale e dettagliata analisi costi-benefici delle singole misure di incentivazione da presentare al Parlamento entro sei mesi dall'approvazione della presente legge».

41.14

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il CIPE, con riferimento alle aree territoriali ed alla localizzazione degli interventi, nell'assegnazione dei fondi suddetti, opera modificando gli attuali parametri di riequilibrio economico e sociale e comunque decide riconoscendo priorità assoluta al criterio indicato dal livello di disoccupazione registrato dall'ISTAT nelle regioni italiane, procedendo in ordine decrescente dal livello di disoccupazione più elevato».

41.15

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

41.16

BASSO, FLAMMIA, VICINI, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**41.17**

BONATESTA, COZZOLINO, BALBONI, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

41.18

BASTIANONI, BEDIN

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di 25 milioni di euro per ciascuna annualità è destinata all'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.19

GIRFATTI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

41.21

SCALERA

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.22

DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della

pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

41.23

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

41.24

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Per la prosecuzione dell'intervento di cui all'articolo 144, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 25 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;
2004: - 50.000;
2005: - 75.000.

41.25

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il CIPE informa il Parlamento entro sette giorni dalla risoluzione adottata in base al comma precedente e attende l'autorizzazione adottata in base al comma precedente e attende l'autorizzazione a procedere».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

41.26

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.27

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

*Sopprimere il comma 3.***41.28**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è esteso agli interventi per la riorganizzazione della capacità produttiva e per la concentrazione delle imprese facenti parte di distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.29

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, avendo particolare riguardo e garantendo la priorità per l'impiego di cooperative di giovani e di associazioni di volontariato che perseguano il fine della valorizzazione dei beni culturali».

41.30

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È previsto per l'anno 2003 un piano straordinario per il recupero del barocco leccese ed in particolare la spesa di euro 15 milioni per il recupero e la valorizzazione del barocco minore nei comuni di Tricase, Nardò, Galatina, Gallipoli, Casarano e Maglie (Le)».

41.31

KAPPLER

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tali economie vengono assegnate all'attuazione di strumenti della programmazione negoziata ai quali abbiano aderito nell'intesa regioni e province territorialmente competenti».

41.90

IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la Promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito dal presente comma, gravano di detto Fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive».

41.32

MINARDO, CHIRILLI, NOCCO, ARCHIUTTI, GENTILE, IZZO, GRECO, SALZANO, GIULIANO, GIRFATTI, CICCANTI, TUNIS, CIRAMI, FEDERICI, CENTARO, RUVOLO, OGNIBENE, FLORINO, PONZO, AGOGLIATI, ASCIUTTI, DE RIGO, MORRA, FIRRARELLO, SODANO Tommaso, BOBBIO Luigi, D'AMBROSIO, FERRARA, TAROLLI, VIZZINI, CURTO, CARLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse stanziare di cui al comma 3, sono vincolati 52 milioni di euro, in ragione di anno, in favore delle imprese, ubiate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono in campagne pubblicitarie su emittenti televisive e radiofoniche locali e quotidiani locali, a sostegno delle attività produttive. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di 250 mila euro annui per ciascun soggetto. Gli aventi diritto dovranno inviare le relative fatture commerciali quietanzate al Ministero delle attività produttive che disporrà le agevolazioni nel limite delle risorse stanziare, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute».

41.33

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PASSIGLI, CADDEO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 112/2002, dopo il punto b) è inserito il seguente:

"b-bis) la Società Infrastrutture SpA finanzia lo sviluppo delle attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale.

La percentuale di questi finanziamenti sul totale dei finanziamenti concessi dalla società, non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa e successivamente alla Infrastrutture spa e alle società da questa controllate, sul totale di tutti i beni trasferiti.

I finanziamenti dovranno essere concessi, previa presentazione di progetti, ad università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, a regioni, province e comuni, al Ministero per i beni e le attività culturali. Sarà titolo di preferenza per la concessione di finan-

ziamenti, la partecipazione ai suddetti progetti di giovani, e l'attivazione di nuovi posti di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.34

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, MONTICONE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 112 del 2002, dopo il punto b), è inserito il seguente:

"b-bis) la Società Infrastrutture spa finanzia lo sviluppo delle attività di ricerca, di tutela, di valorizzazione, di fruizione del patrimonio culturale e ambientale la percentuale di questi finanziamenti concessi dalla società, non potrà essere inferiore al valore percentuale dei beni di cui ai Titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, trasferiti alla Patrimonio spa e successivamente alla Infrastrutture spa e alle società da questa controllate, sul totale di tutti i beni trasferiti"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «3» con la seguente: «10».

41.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

41.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «stanziamenti previsti» aggiungere le seguenti: «dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

41.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «per le infrastrutture» aggiungere le seguenti: «strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

41.39

PAGANO, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PIZZINATO

Al comma 4, dopo le parole: «per le infrastrutture» aggiungere le seguenti: «, il funzionamento e il personale».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

41.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «è destinato» aggiungere le seguenti: «a partire dal 2003».

41.41

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 4, dopo le parole: «il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela» aggiungere le seguenti: «il funzionamento, il personale».

41.42

MARINI, DEL TURCO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO

Al comma 4, dopo le parole: «il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela» aggiungere le seguenti: «il funzionamento, il personale».

41.43

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «dei beni e delle attività culturali» con le seguenti: «dei beni culturali e ambientali connessi all'area direttamente interessata dalla realizzazione delle infrastrutture».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.44

TURRONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «e delle attività» indi, dopo la parola: «culturali» aggiungere le seguenti: «ed archeologici».

41.45

TAROLLI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» inserire le seguenti: «dello Stato, delle regioni e degli enti locali».

41.46

FALCIER

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» inserire le seguenti: «dello Stato, delle Regioni e degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.47

SCALERA, GIARETTA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» inserire le seguenti: «dello Stato, delle regioni e degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.48

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le modalità di utilizzo e destinazione di tale quota percentuale sono definite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 2e agosto 1988, n. 400, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.49

FRANCO Vittoria

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale saranno definiti dal Ministero per i beni e le attività culturali sentito il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «da emanare» aggiungere le seguenti: «entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge».

41.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

41.52

TURRONI

Al comma 4, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

41.53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «dell'ambiente e della tutela del territorio».

41.54

GABURRO

Al comma 4, ultimo periodo, in fine, aggiungere le parole: «per il patrimonio della salvaguardia delle Ville Venete viene comunque riservata una quota pari a 2.000.000 di euro».

41.55

D'ANDREA, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il piano degli interventi di cui al presente comma dovrà destinare una quota delle risorse alla messa in sicurezza del patrimonio culturale sulla base della normativa vigente in materia».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.56

MONTICONE, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «I programmi definiti sulla base degli stanziamenti previsti al presente comma devono includere interventi finalizzati al potenziamento delle sedi e dei servizi degli archivi e dei centri di raccolta della relativa documentazione, nonché interventi in favore delle attività di catalogazione e di informatizzazione degli istituti di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.57

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Una quota dello stanziamento fino ad un massimo di 8 milioni di euro è comunque destinata al completamento dei lavori di ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia e agli oneri connessi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.58

MARITATI, CADDEO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È previsto per l'anno 2003 un piano straordinario per il recupero del barocco leccese ed in particolare la spesa di euro 15 milioni per il recupero e la valorizza-

zione del barocco minore nei comuni di Tricase, Nardò, Galatina, Gallipoli, Casarano e Maglie (Le)».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.59

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Destinatari dei finanziamenti potranno essere, previa presentazione di progetti, anche università, istituti di ricerca, associazioni, istituti e fondazioni pubbliche e private, regioni, province e comuni. Sarà titolo di preferenza per la concessione la diretta partecipazione di giovani, nonché l'attivazione di nuove occasioni di lavoro nei settori del patrimonio culturale e ambientale.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.60

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «La quota individuata è finalizzata, tra l'altro, al finanziamento delle attività di promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.61

FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «La quota individuata è finalizzata, tra l'altro, al finanziamento delle attività di tutela e promozione delle città storiche».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.62

RIPAMONTI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE

Al comma 4, in fine, inserire il seguente periodo: «Una parte della predetta quota è destinata comunque agli interventi di conservazione e valorizzazione dei siti e dei beni inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.63

MODICA, TESSITORE, MANIERI, PAGANO, ACCIARINI, D'ANDREA, MONTICONE, SOLIANI, CORTIANA, CADDEO, BONAVITA, FALOMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'1 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alle spese dell'Università per realizzare infrastrutture di sostegno alla qualità della didattica della ricerca. Con regolamento del Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri di ripartizione tra le università e le modalità di utilizzazione di tale quota percentuale».

41.64

DATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Una quota pari a 20 milioni di euro, dei finanziamenti di cui al presente articolo, è destinata a progetti presentati dalle amministrazioni comunali della provincia di Campobasso e della stessa provincia, ai sensi della legge n. 488 citata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.65

GUBERT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo la parola: "universitarie" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di enti pubblici di ricerca che rilasciano titoli di studio riconosciuti dallo Stato di livello universitario partecipino tramite convenzioni, ad attività didattiche istituzionalmente previste per il conseguimento di diploma di livello universitario".

Conseguentemente fino a copertura della minore entrata è ridotto di pari importo per gli anni 2003, 2004 e 2005 il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 42 della presente legge.

41.66

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

41.67

MONTALBANO, CADDEO

Al comma 5, sostituire la parola: «può» con l'altra: «è».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.68

MINARDO

Al comma 5, aggiungere le seguenti parole: «Sono, pertanto, da considerare infrastrutture strategiche quelle delle zone ad altro rischio si-

smico, quale le strade della Sicilia orientale ed in particolare il raddoppio della Ragusa-Catania».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.69

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Sono abrogati i commi 6 e 7 del decreto-legge n. 194 del 6 settembre 2002».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.70

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa interistituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorire l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate di cui al presente articolo e all'articolo 42, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle regioni e degli enti Locali, designati dalla Conferenza unificata».

41.71

CICOLANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per la promozione e lo sviluppo dei progetti di ricerca applicata relativi al settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento alla trasmissione ed al *network management*. A tali fini è autorizzata la spesa, in conto contributi a fondo perduto, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2003, di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 20 milioni di euro per l'anno 2005. I criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma

sono stabiliti con decreto del Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, per la copertura degli oneri alla tabella C di cui al comma 2 dell'articolo 45, apportare le seguenti variazioni:

Fondo per la promozione e lo sviluppo dei progetti di ricerca applicata al settore delle telecomunicazioni:

2003: + 30.000;

2004: + 20.000;

2005: + 20.000.

Alla tabella C di cui al comma 2 dell'articolo 45, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 204 del 1998 (25.2.3.1. Ricerca Scientifica - capitolo di spesa 8922):

2003: - 30.000;

2004: - 20.000;

2005: - 20.000.

41.72

CICOLANI, PASINATO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Le somme rese disponibili, conseguentemente alla riduzione dei tassi di interesse, rispetto al contributo annuo concesso alla regione del Veneto con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995 a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnate alla regione del Veneto per il finanziamento del secondo lotto del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto».

41.73

PILONI, BETTONI BRANDANI, DE ZULUETA, BONFIETTI, FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, STANISCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per iniziative ed attività rea-

lizzate da donne nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio».

41.74

ZAVOLI, MARINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la ricostruzione del Teatro Galli in Rimini sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 10.000.

41.0.1

FEDERICI, MANUNZA

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Promozione industriale)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia spa e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupa-

zionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

4. Al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione della Comunità europea».

41.0.2

DELOGU, MULAS

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Promozione industriale)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia spa e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione della Comunità europea».

41.0.3

TUNIS

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Promozione industriale)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia spa e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione della Comunità europea».

41.0.4

DETTORI

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Promozione industriale)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni,

sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia spa e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione della Comunità europea».

41.0.5

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Promozione industriale)

1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 è soppresso.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.0.6

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.**

1. L'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Di conseguenza, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2002 recante 'Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388', e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante 'Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388', sono abrogati"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

41.0.7

FORCIERI

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 773 del 1994 concernente i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per lo sviluppo, istituito dall'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, e successive modificazioni, sostituire le parole: "70 per cento" con le seguenti: "90 per cento"».

41.0.8

D'AMICO, GIARETTA, CASTELLANI, SCALERA

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Incentivi alle attività produttive per le aree interessate dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto)*

1. Al fine di promuovere e sostenere le attività produttive nelle aree interessate dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definisce le disposizioni per la concessione di incentivi alle attività produttive sulla base dei seguenti criteri:

a) le agevolazioni sono calcolate in *equivalente sovvenzione netto* secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;

b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, come individuate nell'atto di indirizzo del Consiglio dei ministri;

c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio.

2. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine il Ministero delle attività produttive provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.0.9

CAMBER

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Istituto italiano per l'Industria Culturale)

1. Allo scopo di programmare, monitorare l'utilizzo dei finanziamenti per la tutela del patrimonio e per le attività culturali di cui al presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali affida all'Istituto italiano per l'Industria culturale (IsICult) l'incarico per la realizzazione di una ricerca dettagliata sull'intervento pubblico in materia di cultura (beni culturali ed attività culturali), a livello nazionale, regionale, locale, raffrontandolo con la spesa dei cittadini e gli investimenti delle imprese, senza escludere gli interventi delle istituzioni europee. La Relazione affronterà le tematiche e le problematiche del sistema culturale nazionale in chiave analitica socio-economica, affrontando in particolare la costruzione di strumenti per favorire l'acquisizione di risorse private, la rivisitazione delle architetture organizzative dell'intervento pubblico e delle procedure amministrative di incentivazione, la predisposizione di forme di raccordo tra i diversi livelli di Governo (Stato, regioni, enti locali). La relazione verrà edita in volume, presentata in un convegno di respiro nazionale, e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato, affinché possano utilizzarla come strumento di lavoro per la propria attività. È previsto uno stanziamento di cinquecentomila euro a partire dall'anno 2003, da prelevare sugli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

41.0.10

D'AMICO, TURCI, RIPAMONTI, CASTELLANI, DE PETRIS, SCALERA

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Incentivi alle attività produttive per le aree interessate dalla crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto)

1. Gli incentivi per le attività produttive di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge con modificazioni dalla legge

19 dicembre 1992, n. 488, sono estesi con le medesime modalità e procedure alle aree del territorio nazionale interessate da fenomeni di crisi delle grandi imprese industriali e del loro indotto.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

41.0.11

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali (FSSPL) e dei distretti industriali così come individuati dalle amministrazioni regionali ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni.

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 100.000.000 di euro.

3. La concessione dei contributi a carico del Fondo alle regioni avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministero delle attività produttive con proprio decreto sentita la conferenza Stato-Regioni.

4. Il Fondo finanzia prevalentemente iniziative mirate a favorire la diffusione della ricerca, dell'innovazione tecnologica e dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali.

5. Per l'anno 2003 il Fondo è destinato, in via prioritaria, al finanziamento di interventi ed iniziative da realizzarsi nei sistemi produttivi locali e nei distretti industriali del settore automobilistico».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

41.0.12

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:***«Art. 41-bis.***(Riconoscimento dello stato di crisi del settore Auto e dell'indotto ad esso connesso)*

1. È istituito un fondo, presso il Ministero delle attività produttive, con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro, finalizzato a sostenere la ristrutturazione delle piccole e medie imprese che operano nell'indotto del settore automobilistico. Tale fondo agisce per il salvataggio e la ristrutturazione di piccole e medie imprese, in difficoltà economico finanziarie e prossime allo stato di insolvenza.

2. Gli aiuti per il salvataggio dell'impresa consistono in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di fidi o di erogazione di crediti, con un tasso di interesse comparabile ai tassi applicati ai prestiti concessi ad imprese non in difficoltà e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea. Tali aiuti, motivati da gravi difficoltà sociali e limitati alla copertura dei costi salariali e dell'approvvigionamento corrente, devono essere rimborsati entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento all'impresa delle somme prestate e possono essere accordati soltanto per un periodo di sei mesi.

3. Gli aiuti alla ristrutturazione possono essere concessi al soggetto beneficiario, previa presentazione di un piano di ristrutturazione volto al completo ripristino della redditività dell'impresa e al mantenimento dei livelli occupazionali antecedenti lo stato di crisi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 42.**42.1**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere l'articolo 42.***42.2**

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

«Art. 42 - (*Risorse aggiuntive per le aree sotto utilizzate*) – 1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 138, commi 1 e 10, sostituire le parole "31 dicembre 2003" con le seguenti: "31 dicembre 2005", e al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: "per un periodo massimo di 36 mesi"».

2. L'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

3. Sono previste le seguenti dotazioni aggiuntive per le risorse di cui:

a) al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, articolo 1, comma 3, interventi di agevolazione alle attività produttive: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2.000 milioni di euro per l'anno 2005;

b) alla legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

c) alla legge n. 388 del 2000, articolo 7, credito di imposta per l'incremento dell'occupazione: 400 milioni di euro per l'anno 2003, 2.200 milioni per l'anno 2004 e 3.400 milioni di euro per l'anno 2005;

d) alla legge n. 388 del 2000, articolo 8, credito di imposta per gli investimenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 500 milioni per l'anno 2004 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.3

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

«Art. 42 - (*Risorse aggiuntive per le aree sotto utilizzate*) – 1. L'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

2. Sono previste le seguenti dotazioni aggiuntive per le risorse di cui:

a) al decreto legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, articolo 1, comma 3, interventi di agevolazione alle attività produttive: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

b) alla legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;

c) alla legge n. 388 del 2000, articolo 7, credito di imposta per l'incremento dell'occupazione: 1.000 milioni di euro per l'anno 2003;

d) alla legge n. 388 del 2000, articolo 8, credito di imposta per gli investimenti: 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**42.4**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

«Articolo 42 - (*Risorse aggiuntive per le aree sotto utilizzate*) – 1. A decorrere dall'anno 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze ha la disponibilità di una dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7000 milioni di euro per l'anno 2005, da ripartire con apposite delibere del CIPE tra gli interventi rivolti al Mezzogiorno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.5

COLETTI, TREU

Al comma 1, dopo le parole: «... di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208», aggiungere le seguenti: «ivi compresi tutti i comuni della provincia di L'Aquila».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.6

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «disposizioni legislative», aggiungere le seguenti: «, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo».

42.7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: «legge n. 488 del 1999, art. 27, comma 1, Fondo aree depresse.

Consequentemente, alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere la seguente voce: Legge n. 208 del 1998, articolo 1, comma 1:

2003: 1.000.000;
2004: 1.000.000;
2005: 1.000.000.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

42.8

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 1, allegato 1, sopprimere la voce: «legge n. 488 del 1999, art. 27, comma 1, Autoimprenditorialità e autoimpiego» e, alla Tabella D, inserire la voce «Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 1, Fondo per gli interventi per la imprenditorialità giovanile»:

2003: 75.000;
2004: 75.000;
2005: 75.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali - (6.2.3.4 - Agenzia delle entrate, cap. 7775)»:

2002: - 75.000;
2003: - 75.000;
2004: - 75.000.

42.9

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 1, all'allegato n. 1, sopprimere la voce: «Legge n. 388 del 2000, articolo 7, Credito di imposta incremento occupazione» ed aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «e, fermo restando» fino alla fine del periodo, sono soppresse;*
- b) il comma 2 è abrogato.*

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.10

TAROLLI, CICCANTI

Aggiungere alla fine della lista di disposizioni legislative che confluiscono nel fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'allegato 1 (articolo 42, comma 1): «Legge n. 383 del 2001, articolo 4, Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito».

42.11

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005» con le seguenti: «di 2.600 milioni di euro per l'anno 2003,

di 2.600 milioni di euro per l'anno 2004 e di 2.600 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.12

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Al comma 1, sostituire le parole da: «400 milioni di euro per l'anno 2003 fino alla fine del comma» con le seguenti: «2.500 milioni di euro per l'anno 2003, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2004 e di 10.000 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

42.13

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 1, dopo le parole: «dotazione aggiuntiva di», sostituire il testo fino alla fine del periodo con il seguente: «1.000 milioni di euro per l'anno 2003, 1.050 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4.000 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

42.14

COVIELLO, SCALERA, VERALDI, MANZIONE, MONTAGNINO

Al comma 1, sostituire le parole: «400 milioni di euro per l'anno 2003, 400 milioni di euro per l'anno 2004 e 7.000 milioni di euro per l'anno 2005» con le seguenti: «360 milioni di euro per l'anno 2003, 360 milioni di euro per l'anno 2004 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'allegato 1, all'articolo 42, sopprimere le parole: «Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego» e all'articolo 45, comma 4, Tabella D allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze inserire la seguente voce:

Legge finanziaria n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 (3.2.3.22 - Imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno - Cap. 7212):

2003: + 40.000;
2004: + 40.000;
2005: + 700.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.15

MANZIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «400 milioni di euro per l'anno 2003, 400 milioni di euro per l'anno 2003, 650 milioni di euro per l'anno 2004 e 7.000 milioni di euro per l'anno 2005» con le seguenti: «360 milioni di euro per l'anno 2003, 585 milioni di euro per l'anno 2004 e 360 milioni di euro per l'anno 2004 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'allegato 1, all'articolo 42, sopprimere le parole: «Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego» e all'articolo 52, alla Tabella F apportare le seguenti modificazioni: Tabella F - Settore 4 (Interventi per le aree depresse) legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 (legge finanziaria):

2003: + 40.000;
2004: + 40.000;
2005: + 700.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.16

PONZO

Al comma 1, sostituire le parole: «400 milioni di euro per l'anno 2003, 650 milioni di euro per l'anno 2004 e 7.000 milioni di euro per l'anno 2005» con le seguenti: «360 milioni di euro per l'anno 2003, 585 milioni di euro per l'anno 2004 e 360 milioni di euro per l'anno 2004 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2005».

Conseguentemente, all'allegato 1, all'articolo 42, sopprimere le parole: «Legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego» e all'articolo 52, alla Tabella F apportare le seguenti

modificazioni: Tabella F - Settore 4 (Interventi per le aree depresse) legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11 (legge finanziaria):

2003: + 40.000;

2004: + 65.000;

2005: + 700.000.

42.17

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, sostituire le parole da: «400 milioni di euro per l'anno 2003» *fino a:* «2004» *con le seguenti:* «600 milioni di euro per l'anno 2003, di 600 milioni di euro per l'anno 2004».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso».

42.18

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.19

BATTISTI, BEDIN, BAILO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI, SCALERA

Alla fine del comma 1, aggiungere la seguente frase: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del

28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.20

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Alla fine del comma 1, aggiungere la seguente frase: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie».

42.21

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie».

42.22

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE, FORCIERI

Alla fine del comma 1, aggiungere la seguente frase: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte imprenditoriale che per quella infrastrutturale, dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28 febbraio dell'anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per mancanza di risorse finanziarie».

42.24

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire i commi da 2 a 6 con i seguenti:

«2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a corrispondere, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati

- a) compimento delta maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
- b) disoccupati da almeno dodici mesi;
- c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

3. La retribuzione sociale di cui al comma 2 è corrisposta dal ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.

4. Ai fini di cui al comma 2, è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

6. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 2.

7. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui al comma 24 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

8. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 2 e pari a 520 euro è corrisposta per dodici mensilità in un anno e soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici dei costi della vita rilevati dall'istituto nazionale di statistica.

9. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

10. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa, i criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 2 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

12. Per gli stessi soggetti di cui al comma 2, della presente legge che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.

13. Per gli stessi soggetti di cui ai commi 11 e 12 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

14. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata

è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

15. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 4 ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

16. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nel comma 24, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

17. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma precedente, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

18. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 5, 6 e 7 è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.

19. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma precedente del presente articolo è elevato al 75 per cento.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 19 prevede un orario ridotto (*part-time*) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

21. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 19 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 18 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

22. Il contributo versato ai sensi dei commi da 18, 19, 20 e 21 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, fatta eccezione nel caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

23. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

24. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

25. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

26. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

27. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma precedente è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni.

28. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio

1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi, i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

42.25

BONGIORNO, FABRIS

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «al comma 1», aggiungere le seguenti: «e per i fini di cui al comma 5 dell'articolo 17 della legge n. 67 del 1998.»

42.26

BONGIORNO

Al comma 3, dopo le parole: «al comma 1», aggiungere le seguenti: «e per i fini di cui alla legge 26 agosto 1981, n. 536».

42.29

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

42.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al terzo comma, alinea, sostituire le parole da: «con apposite delibere del CIPE», fino alla fine del comma con le seguenti: «sulla base delle percentuali indicate nell'allegato medesimo. Tale ripartizione può essere, sulla base dei risultati conseguiti, modificata dalla legge finanziaria. Ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7 e sostituire l'allegato I con il seguente:

Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno: 14,6.

Legge n. 208 del 1998, art. 1, comma 1, come integrata dall'articolo 73 della legge 488 del 2001, Fondo aree depresse: 34,1.

Legge n. 488 del 1999, art. 27, comma 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego: 3.

Legge n. 388 del 2000, art. 8 e successive modificazioni, credito di imposta per investimenti: 41,8.

Legge n. 388 del 2000 art. 7 Credito di imposta incremento occupazione: 6,3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

42.31

PONTONE, IERVOLINO, BETTAMIO, MUGNAI, MONTI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delibere del CIPE», inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commisisoni parlamentari».

42.27

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «economico e sociale,» aggiungere le seguenti: «in ogni caso modificando gli attuali parametri di riferimento e riconoscendo priorità assoluta al criterio indicato dal livello di disoccupazione registrato dall'ISTAT nelle regioni italiane, al fine di procedere, nell'assegnazione dei fondi, in ordine decrescente con riguardo al livello di disoccupazione più elevato,».

42.28

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, all'alinea, dopo le parole: «economico e sociale,» aggiungere le seguenti: «come parimenti per le finalità di cui al successivo comma 5-bis.».

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel rispetto dei principi di indirizzo e di coordinamento costituzionalmente spettanti allo Stato e nel rispetto delle autonomie regionali, la destinazione delle risorse del Fondo, di cui al comma 1, è assegnata, secondo specifiche intese che il Governo è tenuto a promuovere con le Regioni dell'Obiettivo 1, tenendo conto della seguente priorità: modifica e miglioramento delle condizioni strutturali dello sviluppo economico e sociale per la ottimizzazione nell'impiego delle risorse, con riferimento alla trasparenza dei mercati, alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, al controllo del territorio, alla snellezza ed efficacia dei servizi della Pubblica Amministrazione nei rapporti con gli operatori economici ed i cittadini, alle condizioni generali di serenità e pacificazione sociale. Resta fermo il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni, nei casi di inadempienza agli impegni assunti e concordati nelle intese di cui al comma precedente».

42.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATO, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), in fine, eliminare le parole da: «e a rispondere alle esigenze del mercato».

42.33

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) per il sostegno di strutture organizzate da giovani nelle regioni dell'obiettivo 1, come cooperative di lavoro o per associazioni temporanee di impresa, le quali, costitutesi nelle regioni dell'obiettivo 1, siano disposte a trasferirsi anche, temporaneamente, nelle regioni del centro e nord Italia a fini di lavoro».

42.34

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) per il sostegno a misure di impiego dei lavoratori socialmente utili - LSU».

42.35

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) per il sostegno a misure di impiego dei lavoratori socialmente utili (LSU) anche a carico dei bilanci degli enti locali».

42.36

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) per il sostegno di associazioni di anziani impegnate in servizi sociali delle regioni e degli enti locali».

42.37

SEMERARO

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«*b-bis*) per l'ammodernamento di impianti, sistemi di lavorazione e innovazioni tecnologiche in complessi produttivi, gestiti anche da autorità militari, siti nelle aree depresse del territorio nazionale, specie quando l'investimento comporti incremento o almeno mantenimento occupazionale diretto o indiretto.

b-ter) per incentivare il trasporto aereo nelle aree depresse del territorio nazionale, sempre nei limiti della programmazione economica e secondo il piano di distribuzione del fondo medesimo, su iniziativa pubblica o privata».

42.38

PONTONE, IERVOLINO, BETTAMIO, MUGNAI, MONTI

Al comma 5, dopo la parola: «stabilisce», inserire le seguenti: «, previo parere delle compenti Commisisoni parlamentari».

42.39

PESSINA, COMINCIOLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 55 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono soppresse le lettere a) e b);
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salva l'applicazione dell'articolo 91, è ammessa l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, previo versamento allo Stato, all'atto dell'alienazione, dell'1 per cento del valore di esproprio"».

42.40

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel rispetto dei principi di indirizzo e di coordinamento costituzionalmente spettanti allo Stato e nel rispetto delle autonomie regionali, la destinazione delle risorse del Fondo, di cui al comma 1, è assegnata, secondo specifiche intese che il Governo è tenuto a promuovere con le regioni dell'Obiettivo 1, tenendo conto della seguente priorità: modifica e miglioramento delle condizioni strutturali dello sviluppo economico e sociale per la ottimizzazione nell'impiego delle risorse, con riferimento alla trasparenza dei mercati, alle azioni di contrasto alla criminalità organizzata, al controllo del territorio, alla snellezza ed efficacia dei servizi della Pubblica amministrazione nei rapporti con gli operatori economici ed i cittadini, alle condizioni generali di serenità e pacificazione sociale. Resta fermo il potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, nei casi di inadempienza agli impegni assunti e concordati nelle intese di cui al comma precedente».

42.41

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 6, dopo le parole: e del loro stato di attuazione», aggiungere le seguenti: «nonché una dettagliata analisi dei costi e dei benefici associati a singoli strumenti».

42.42

PONTONE

Al primo periodo del comma 6, dopo le parole: «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», sono aggiunte le seguenti: «per il tramite dell'Unioncamere».

42.43

EUFEMI

Al primo periodo del comma 6, dopo le parole: «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», sono aggiunte le seguenti: «per il tramite dell'Unioncamere».

42.44

BETTAMIO

Al primo periodo del comma 6, dopo le parole: «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», sono aggiunte le seguenti: «per il tramite dell'Unioncamere».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

42.45

CAMBURSANO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente

«6-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alla piccola impresa dell'indotto automobilistico è istituito un Fondo destinato ad integrare i fondi di garanzia collettiva fidi con lo scopo di ampliare le garanzie per

le operazioni di credito a breve termine per il capitale circolante. Le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinate con regolamento del Ministero delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo è stanziata la somma di euro 50.000.000 per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.46

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI. CREMA

Al comma 7, dopo le parole. in rappresentanza della Conferenza stessa», *aggiungere le seguenti:* «partecipano inoltre i presidenti dell'ANCI e dell'UPI o un loro delegato».

42.47

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 7, dopo le parole: «in rappresentanza della Conferenza stessa», *aggiungere le seguenti:* «partecipano inoltre i presidenti dell'ANCI e dell'UPI o un loro delegato».

42.48

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 7, dopo le parole: «in rappresentanza della Conferenza stessa», *aggiungere le seguenti:* «partecipano inoltre i presidenti dell'ANCI e dell'UPI o un loro delegato».

42.49

CAVALLARO, CAMBURSANO, BATTISTI, BAIO DOSSI, DETTORI, BEDIN, SCALERA

Al comma 7, dopo le parole: «in rappresentanza della Conferenza stessa», *aggiungere le seguenti:* «partecipano inoltre i presidenti dell'ANCI e dell'UPI o un loro delegato».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.50

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa iteristituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorire l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

42.51

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa iteristituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorire l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla conferenza unificata».

42.52

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa iteristituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorire l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla conferenza unificata».

42.53

BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI, CAVALLARO, CAMBURSANO

Aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per dare attuazione al punto II.6 dell'intesa iteristituzionale di programma del 20 giugno 2002 e per favorire l'interazione tra i diversi livelli di programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, è istituito un comitato congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla conferenza unificata».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.54

BALBONI, KAPPLER

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE con propria deliberazione o da disposizioni comunitarie"».

42.55

BALBONI, KAPPLER

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la società di cui al comma 1 ad effettuare, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 488 del 1999, uno o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. I ricavi derivanti dalle predette operazioni affluiscono al predetto Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185"».

42.56

BALBONI, KAPPLER

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"4-bis. I contratti sottoscritti da Sviluppo Italia spa in attuazione del presente decreto, qualunque sia la loro forma, hanno valore di titolo esecutivo"».

42.0.1

IERVOLINO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Estensione dell'ambito di applicazione degli interventi di promozione industriale di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive, modifiche e integrazioni, sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2, nonché a quelle per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale e attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia S.p.A e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato anche alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia S.p.A. trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea».

42.0.2

EUFEMI

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1 aprile 1989 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989 n. 181 e successive modifiche e integrazioni, sono estesi anche alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministero delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale e attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia S.p.A. e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia S.p.A. trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea.

Composizione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139)

42.0.3

BALBONI, KAPPLER

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Estensione dell'ambito di applicazione degli interventi di promozione industriale di cui al decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181)

1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni, sono estesi alle aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, come individuate nel comma 2, nonché a quelle per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. I settori e le aree di cui al comma 1 sono individuati con deliberazione del CIPE su proposta del Ministero delle attività produttive, tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sulla economia locale.

3. Il programma di promozione imprenditoriale e attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi di cui al comma 1, predisposto da Sviluppo Italia S.p.A e approvato dal Ministero delle attività produttive, è finalizzato anche alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

4. Al fine di monitorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia S.p.A. trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1, redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

5. L'estensione del regime agevolativo è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

42.0.4

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:***«Art. 42-bis.***(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate
e per le nuove assunzioni a tempo indeterminato)*

3. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1, le parole da "e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11," fino alla fine del comma sono abrogate;

d) il comma 2 è abrogato.

4. I seguenti provvedimenti sono abrogati:

d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002, recante "Modalità per il controllo dei flussi dei crediti d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

e) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002, recante "Modalità per il controllo dei flussi dei crediti d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

f) decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002, recante "Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

3. I crediti d'imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo sono integralmente recuperati a decorrere dal 1° gennaio 2003, e non oltre il 31 marzo 2003, in quote non inferiori ad un terzo del totale».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.0.5

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per le nuove assunzioni a tempo indeterminato)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "e, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 10 e 11," fino alla fine del comma sono abrogate;

b) il comma 2 è abrogato.

2. I seguenti provvedimenti sono abrogati:

a) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002, recante "Modalità per il controllo dei flussi dei crediti d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

b) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002, recante "Modalità per il controllo dei flussi dei crediti d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";

c) decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002, recante "Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

3. I crediti d'imposta maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo sono integralmente recuperati a decorrere dal 1° gennaio 2003, e non oltre il 31 marzo 2003, in quote non inferiori ad un terzo del totale».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.0.6

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Verifiche e sanzioni in merito al contributo per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanare entro il 28 febbraio 2003, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tali verifiche, da effettuare dopo dieci e non oltre dodici mesi dalla scadenza dei termini per le richieste di autorizzazione di cui al comma 1, sono finalizzate al controllo ed alla identificazione dei soggetti titolari dei contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Qualora il controllo dell'impresa beneficiaria sia mutato in un momento successivo alla presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1-bis, l'impresa deve rimborsare la somma equivalente al credito d'imposta richiesto. Le somme così recuperate varranno ad incremento dell'importo disponibile per il finanziamento del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

42.0.7

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "e, fermo restando" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.0.8

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole da: "e, fermo restando" fino alla fine del periodo, sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.0.9

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, CADDEO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante "Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388", e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante "Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388", sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.0.10

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388".

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2002 recante "Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388", e il decreto interdirigenziale del 1° agosto 2002 recante "Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388", sono abrogati».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.0.11

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, terzo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole "dell'85 per cento" con le parole "massima".

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**42.0.12**

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Intensità di aiuto agli investimenti nelle aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, primo periodo, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole "ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *e*), del citato Trattato,» con le parole «di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999".

2. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), capoverso 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sostituire le parole "Per le aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), il credito compete nella misura dell'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006" con le parole "Per le aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999 il credito com-

pete nella misura massima delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006"».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.0.13

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Semplificazione della procedura per la concessione del credito d'imposta per gli investimenti)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, i capoversi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1quinquies*, *1-sexies* e *1-septies* sono sostituiti dal seguente:

1-bis. Al contributo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge.

42.0.14

MONTAGNINO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, DI SIENA, DATO, DE PETRIS, GRUOSSO, VERALDI

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che avviano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

42.0.15

MANZIONE

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Istituzione del Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno)

1. Al fine di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore di soggetti inoccupati e disoccupati, residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari, che abbiano attività autonome, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo di garanzia per il sostegno all'autoimprenditorialità nel Mezzogiorno".

2. Per le finalità del presente articolo al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale di 150 milioni di euro.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, individua con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per l'accesso alla prestazione di garanzie sul Fondo di cui al comma 1 prevedendo altresì le condizioni e i limiti per assicurare che gli interventi per l'autoimpiego siano concessi prevalentemente nella forma del mutuo agevolato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante il corrispondente utilizzo delle somme iscritte per l'anno 2003 al Fondo unico per l'occupazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.0.16

VERALDI, COVIELLO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Prestito d'onore)

1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione d'anno».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.0.17

EUFEMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi da CIPE con propria delibera, sottoposta alla preventiva approvazione della Conferenza Stato-Regioni, o da disposizioni comunitarie».

42.0.18

COVIELLO, VERALDI

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modificazioni alla legge n. 185 del 2000 su autoimprenditorialità, autoimpiego e Società sviluppo Italia s.p.a.)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 14 è soppresso;
- b) all'articolo 15, comma 1, lettera a), sono sopprese le parole "contributi a fondo perduto e";

c) all'articolo 15, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) limitatamente al lavoro autonomo viene concesso un ulteriore contributo pari al 20 per cento dell'ammontare degli investimenti";

d) l'articolo 23 è così rinominato: "Disposizioni di attuazione del titolo I";

e) all'articolo 23, comma 1, le parole "nel presente decreto legislativo" sono sostituite dalle parole "al titolo I del presente decreto legislativo";

f) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

"Art. 23-bis. - (Disposizioni di attuazione del titolo II). - 1. Le domande per la concessione dei mutui agevolati previsti al titolo II del presente decreto legislativo sono presentate agli istituti di credito convenzionati o alla società Poste Italiane S.p.A., che stipulano i contratti di finanziamento ed erogano i mutui.

2. Alla società Sviluppo Italia S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. è affidato il compito di provvedere alla selezione e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative per le quali viene richiesto il mutuo agevolato.

3. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma precedente, la società stipula apposite convenzioni con istituti di credito e con la società Poste Italiane S.p.A., nonché con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente articolo».

2. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in lire 180.760.000 euro per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui mutui agevolati erogati per le iniziative di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del fondo"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.0.19

EUFEMI

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Per gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la società Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata a contrarre un mutuo quindicennale o ad emettere obbligazioni per la stessa durata, correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a Sviluppo Italia S.p.A. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dalle operazioni di cui al medesimo comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento conseguenti alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al successivo comma 2, sono posti a carico del Bilancio dello Stato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

42.0.20

EUFEMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La società di cui al comma 1, è autorizzata ad effettuare, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 27 della legge n. 488 del 1999, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al predetto Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».

42.0.21

CADDEO, MORANDO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. In allegato alla legge finanziaria di ogni anno sono riportati gli elenchi delle leggi le cui risorse confluiscono rispettivamente nel Fondo unico degli incentivi di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e nel Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 42».

42.0.22

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

*(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE
12 luglio 1996)*

1. I Patti Territoriali decretati su finanziamento nazionale o europeo, possono avviare Protocolli aggiuntivi e richiederne il finanziamento al Ministero del tesoro, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, servizio per la programmazione negoziata. I suddetti protocolli sono regolati dalla normativa posta in essere con la delibera CIPE del 21 marzo 1997 e quella afferente la legge n. 488 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le circolari applicative e ciò per la individuazione e l'ammissibilità e finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun Protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei Patti territoriali di cui al comma 1, a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.0.23

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU, DETTORI, BAIO DOSSI

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:***«Art. 42-bis.***(Ulteriori finanziamenti a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori)*

1. Al comma 7 dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144 sostituire le parole: «in cento miliardi di lire annui a decorrere dall'anno 2001» con le seguenti: «in cento miliardi di lire annue per gli anni 2001 e 2002 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**42.0.24**

BORDON

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente***«Art. 42-bis.**

1. Per il concorso italiano al completamento dell'autostrada Maribor-Lago Balaton, è autorizzato di 26 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978: "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" – Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 26.000;

2004: – 26.000;

2005: – 26.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

42.0.25

FERRARA, ZORZOLI

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. La società di cui al comma 1 è può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenuti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto legislativo. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa trimestralmente il CIPE.".

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria delibera o da disposizioni comunitarie"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

42.0.26

MURINEDDU, VICINI, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Nell'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 1996, la lettera f) è sostituita dalla seguente: amministrazioni, anche locali, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate alla reindustrializzazione di aree circoscritte, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia

e delle finanze d'intesa con il ministro delle attività produttive e con il ministro del welfare e sentito il parere delle competenti commissioni Parlamentari, che si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta purché nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999. Nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9, lettera c) del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano, con deliberazione adottata su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro del welfare, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro 15 giorni dalla richiesta, disciplina le nuove modalità di proposta, di approvazione, di attuazione, di verifica e di controllo dei contratti d'area privilegiando le istanze di corretta ed efficiente gestione degli interventi e di semplicità e rapidità di attivazione dello strumento.

3. Con le procedure di cui al comma precedente, il CIPE delibera gli eventuali finanziamenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

42.0.27

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

Gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni sono applicabili agli investimenti effettuati nel 2003 e nel 2004 nelle aree sottoutilizzate del paese. La dotazione finanziaria aggiuntiva per tali incentivi è di 1.000 milioni di euro per l'anno 2003 e di 1.000 milioni di Euro per l'anno 2004.

Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono interamente cumulabili con gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

Art. 43.**43.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 43.

43.2

COLETTI, TREU

Al comma 1 dopo le parole: «di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» aggiungere le seguenti: «ivi compresi tutti i comuni della provincia di L'Aquila».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.3

FASOLINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il primo periodo.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.4

BONGIORNO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,» sono inserite le seguenti: «ovvero che hanno conseguito il diritto, ai sensi del comma 1-bis, lettera c) e dell'articolo 49, comma 5-bis, lettera b), ad applicare la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

43.5

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

43.6

BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, MONTALBANO, GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), al secondo periodo, sostituire le parole: «sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dal 10 aprile 2003» con le seguenti: «che hanno sospeso l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo in seguito alla disposizione dell'articolo 1, lettera a), del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, possono riprendere la compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.7

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.8

MINARDO

Al comma 1, lettera a), sostituire il terzo periodo con il seguente: «i soggetti di cui al primo periodo che hanno sospeso l'effettuazione degli

ulteriori utilizzi del contributo in seguito alla disposizione dell'articolo 1, lettera a), del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, possono riprendere la compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.9

MINARDO

Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente periodo: «Qualora, a seguito della ripresa dell'utilizzazione dei contributi in base alla procedura sopra determinata per gli anni 2003 e 2004, ed in seguito alla verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'entità dei crediti residui spettanti e non compensati per carenza di fondi, i soggetti di cui al primo periodo, beneficiari del contributo, possono continuare la compensazione del credito a valere sugli stanziamenti di bilancio del 2005 e 2006, affinché venga loro garantita l'intera fruibilità del contributo spettante».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.10

BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, MONTALBANO, GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), dopo l'ultimo capoverso aggiungere il seguente periodo: «Qualora, a seguito della ripresa dell'utilizzazione dei contributi in base alla procedura sopra determinata per gli anni 2003 e 2004, ed in seguito alla verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'entità dei crediti residui spettanti e non compensati per carenza di fondi, i soggetti di cui al primo periodo, beneficiari del contributo, possono continuare la compensazione del credito a valere sugli stanziamenti di bilancio del 2005 e 2006, affinché venga loro garantita l'intera fruibilità del contributo spettante».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.11

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «Sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

43.12

DEMASI, COZZOLINO

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura del 70 per cento per il 2003 e del 100 per cento per i due anni successivi».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

43.13

TOFANI

Al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «Abruzzo e Molise» aggiungere le seguenti: «e nei territori individuati dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, e successive modificazioni».

43.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo, sostituire le parole da: «è ridotta» fino alla fine del comma con le seguenti: «è aumentata di 30 milioni di euro per l'anno 2003 e ridotta di 305 milioni di euro per l'anno 2004 e 220 milioni di euro per l'anno 2005» e conseguentemente, all'articolo 44, comma 1, lettera a), sostituire al secondo periodo le parole: «125 milioni di euro» con le seguenti: «155 milioni di euro» e conseguentemente, all'articolo 44, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nei limiti finanziari complessivi di» inserire le seguenti: «155 milioni di euro annui per il 2003 ed il 2004».

43.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

43.16

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera c), sopprimere il secondo periodo fino alla fine della lettera.

43.17

TOFANI

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ferma restando la necessità di preventiva approvazione da parte della Commissione delle Comunità europee, per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo periodo della presente lettera, nonchè per gli investimenti da effettuare nei distretti economici-produttivi di Cassino, Coreno Ausonio e Sora, sono attribuiti contributi, nelle forme di credito d'imposta secondo modalità analoghe a

quelle di cui al primo periodo, nei limiti di 32 milioni di euro annui fino al 2006».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

43.18

VANZO, PEDRAZZINI, MONTI

Al comma 1, lettera c), all'ultimo periodo, dopo le parole «della presente lettera» aggiungere le seguenti: «nonchè nelle aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivo 2 di cui alla decisione 2000/530/CE modificata dalla decisione 2001/1073/CE».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

43.19

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANZAN

Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: «in ogni caso, l'utilizzo del contributo in relazione al singolo investimento» con le seguenti: «l'utilizzo del contributo in relazione al singolo investimento, ad eccezione degli investimenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge del 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

43.20

ZANOLETTI

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, dopo le parole «singolo investimento» sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 25.000 euro».

43.21

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, dopo le parole: «singolo investimento» sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 25.000 euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.22

RIGHETTI

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, dopo le parole: «singolo investimento» sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 25.000 euro».

43.23MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni,
BASSO, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, dopo le parole: «singolo investimento» sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 25.000 euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.24

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, dopo le parole: «singolo investimento» sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 25.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.25

CAVALLARO

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, dopo le parole: «singolo investimento» sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 25.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.26

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, SCALERA

Al comma 1, lettera f), ultimo periodo, dopo le parole: «singolo investimento» sono inserite le seguenti: «di ammontare superiore a 25.000 euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.27

PIATTI, STANISCI, BASSO, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui alla presente lettera e alle precedenti lettere d) ed e) non si applicano agli investimenti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

43.28

ZANOLETTI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «effettuate nei limiti» aggiungere la seguente: «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

43.29

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «effettuate nei limiti» aggiungere la seguente: «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.30BONAVITA, BASSO, MASCIONI, TONINI, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni, GARRAFFA, BARATELLA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «effettuate nei limiti» aggiungere la seguente: «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.31

CAVALLARO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «effettuate nei limiti» aggiungere la seguente: «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.32

BASTIANONI, SCALERA, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «effettuate nei limiti» aggiungere la seguente: «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.33

RIGHETTI

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «effettuate nei limiti» aggiungere la seguente: «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

43.34

CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, SCALERA

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «effettuate nei limiti» aggiungere la seguente: «minimi».

Conseguentemente, sostituire le parole da: «al contributo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ad utilizzare il contributo fino a concorrenza del residuo dell'anno;».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.35

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli investimenti da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2003, e che abbiano un valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro, non si applicano le procedure previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. I soggetti che intendono realizzare gli investimenti di cui al periodo precedente, al fine di fruire del contributo inoltrano all'Agenzia delle entrate una istanza preventiva. Tale istanza contiene le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto al comma 1, lettera a), del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero per le attività produttive per quanto attiene i limiti e le condizioni derivanti dall'applicazione della normativa relativa alla disciplina degli aiuti di Stato, informa l'impresa richiedente relativamente all'accoglimento della domanda di contributo».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

43.36

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il finanziamento dei benefici di cui al comma 2-bis sono allocate risorse nella misura pari al 30 per cento di quanto indicato per ciascun anno al comma 3 del presente articolo».

43.37

BONGIORNO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Si esplica, per interpretazione autentica, che:

a) per avvio degli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende, nel pieno rispetto della libertà delle forme contrattuali vigente nel nostro ordinamento giuridico, la conclusione di qualsiasi contratto che impegni le parti e comprovante, in modo non equivoco, l'inizio della realizzazione dell'investimento. La dimostrazione, in modo non equivoco, dell'esistenza del contratto e del momento in cui è stato concluso lo stesso potrà essere fornita anche, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dalla documentazione generalmente utilizzata nei rapporti commerciali e rilevante anche ai fini tributari;

b) gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si considerano effettuati al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, per le prestazioni di servizi per le quali vengono previsti contrattualmente stati di avanzamento dei lavori, quando viene accettato il primo stato di avanzamento dei lavori;

c) i soggetti che hanno concluso contratti, relativi ad investimenti in aree svantaggiate, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, hanno conseguito il diritto ad applicare la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, malgrado gli eventi di cui all'articolo 75, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

43.38

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 è prevista l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata nel settore della pesca, con priorità all'attuazione dei contratti di programma giacenti presso il Ministero delle attività produttive».

43.39

BETTAMIO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: "di sistemi di architettura complessa", sono aggiunte le seguenti: "per la sicurezza nazionale da impiegarsi per le Forze armate dello Stato"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

43.40

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, BOSI, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la detassazione de reddito di imprese e di lavoro autonomo reinvestito, sostituire le seguenti parole: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo" con le seguenti: "realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nei due periodi di imposta successivi"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 36 e utilizzare i fondi previsti in tale articolo (2.000.000,00 euro).

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

43.0.1

BALBONI, KAPPLER

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui)

1. Per gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, la Società Sviluppo Italia spa è autorizzata a contrarre mutuo quindicennale di 50.000.000 di euro.

2. Per l'urgente avvio degli interventi di cui al comma 1, del presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a Sviluppo Italia spa anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al medesimo comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi, di cui al comma 1, del presente articolo, e gli oneri finanziari per le anticipazioni, di cui al successivo comma 2, sono posti a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 8.000 anno terminale 2017;

2004: - 8.000 anno terminale 2017;

2005: - 8.000 anno terminale 2017.

43.0.2

D'ONOFRIO, TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: "alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "per almeno il 48 per cento nelle aree ricadenti nell'obiettivo 1"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

43.0.3

CADDEO

«Art. 43-bis.

(Consolidamento dei debiti delle piccole e medie imprese ed incremento dotazione del fondo garanzia)

1. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera a), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 448 del 1998 sono attribuiti 11 milioni di euro per l'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 11.000.

43.0.4

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

*Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:***«Art. 43-bis.***(Consorzi per lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese)*

1. A valere sulle risorse dei fondi di cui all'articolo 40, i Ministri competenti disciplinano con propri decreti l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale per i settori caratterizzati da presenza diffusa di piccole imprese, che devono avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, allo scopo di garantire la qualità dei prodotti o dei servizi offerti dal settore di attività interessato.

2. I singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato. Ai consorzi aderiscono tutte le imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio può prevedere la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità.

3. I consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate. I consorzi per lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per il raggiungimento dei fini istituzionali con i proventi delle attività, i contributi dei consorziati e la gestione patrimoniale del fondo consortile. La misura dei contributi annui posti a carico dei consorziati non può eccedere lo 0,20 per cento del volume di affari dichiarato dal consorzio stesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il decreto istitutivo di ogni singolo consorzio per lo sviluppo determina la misura della quota di adesione a carico dei consorziati; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.

5. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito con apposito decreto dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio

residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, è devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

43.0.5

SCALERA, CAVALLARO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per il trasferimento tecnologico alle imprese)

1. In aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui alla legge n. 448 del 1998, sono stanziati 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinati al rifinanziamento del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. Detti importi sono finalizzati al rifinanziamento delle misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono incrementati, a far data dal 1° gennaio 2003, nella misura del 30 per cento. La percentuale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata, a far data dal 1° gennaio 2003, al 75 per cento.

3. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 75 per cento del volume degli investimenti in formazione e sviluppo di professionalità qualificate per supportare la crescita del trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scientifica a quello della ricerca applicata a fini di sfruttamento commerciale da parte dell'impresa, realizzati dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003. I criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente comma sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le attività produttive».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

43.0.6

CALLEGARO

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Attività considerate commerciali ai fini IVA)

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante le attività considerate comunque commerciali ancorchè esercitate da enti pubblici, aggiungere la seguente lettera:

"b-bis) servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza ed altri servizi connessi;"».

Art. 44.**44.23**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. – (*Proroga degli incentivi per l'incremento dell'occupazione*). – 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.

2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**44.24**

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MANCONI, CADDEO, RIPAMONTI, MICHELINI, MARINO, MARINI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, D'AMICO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 44. – (*Proroga degli incentivi per l'incremento dell'occupazione*). – 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati fino al 31 dicembre 2006.

2. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ogni assunzione» aggiungere le altre: «a tempo pieno e indeterminato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.2

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «100 e 150» con le altre: «400 e 450».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro» con le parole: «un contributo di 200 euro ovvero di 300 euro», nonchè le parole 125 milioni di euro» con le parole: «250 milioni di euro», nonchè, sempre alla lettera a) sostituire le parole: «un ulteriore contributo di 300 euro» con le parole: «un ulteriore contributo di 600 euro»; sostituire inoltre alla lettera b) dello stesso comma le parole: «il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonchè quello ulteriore di 3000 euro» con le parole: «il contributo di 200 euro ovvero di 300 euro nonchè quello ulteriore di 600 euro», nonchè le parole: «nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni con le parole: «nei limiti complessivi di 250 milioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

44.4

PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, CADDEO, DATO, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «superiore ai quarantacinque anni» inserire le seguenti: «, ovvero 200 euro se l'assunzione è di mano d'opera femminile,».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.5

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro» nonché le parole da: «nel limite finanziario complessivo» fino alla fine della lettera a).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.6

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera a), all'ultimo periodo sostituire la parola: «300» con l'altra: «500».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

44.7

CURTO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «300 euro», aggiungere le seguenti parole: «e di 600 euro per l'assunzione di lavoratori con la qualifica di quadro o di dirigente di azienda».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

44.8

PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, BATTAFARANO, DATO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, CADDEO, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «300 euro», aggiungere le seguenti: «ovvero 400 euro se l'assunzione è di mano d'opera femminile.».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.9

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ogni assunzione» aggiungere le altre: «a tempo pieno o indeterminato».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.10

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «100 e 150» con le altre: «400 e 450».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «nei limiti finanziari» fino alla fine della lettera b).

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

44.11

TOIA, PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, CADDEO, DATO, MONTAGNINO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «150 euro» inserire le seguenti: «ovvero di 200 euro» e conseguentemente aggiungere dopo le parole: «300 euro» le seguenti: «ovvero 400 euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

44.12

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

44.13

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Al comma 3, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

44.14

CURTO

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intervenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

44.15

ZANOLETTI

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intervenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

44.16

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intervenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

44.17

CAVALLARO

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intervenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

44.18

D'AMICO, CASTELLANI, GIARETTA, SCALERA

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L'Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate senza che sia intervenuto atto di diniego da parte dell'Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

44.19

SCALERA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L' Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell' Agenzia delle entrate senza che sia intervenuto atto di diniego da parte dell' Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

44.20

TONINI, BASSO, MASCIONI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L' Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell' Agenzia delle entrate senza che sia intervenuto atto di diniego da parte dell' Agenzia medesima».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

44.21

RIGHETTI

Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L' Agenzia delle entrate comunica, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, l'eventuale diniego del contributo per la mancanza di uno degli elementi richiesti, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio si intende concesso decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell' Agenzia delle entrate senza che sia intervenuto atto di diniego da parte dell' Agenzia medesima».

44.22

BETTAMIO

Al comma 3, aggiungere dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» le seguenti: «e con il Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**44.0.1**

SALVI, BATTAFARANO, DI SIENA, CADDEO, VIVIANI, IOVENE

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1 gennaio 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413.17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale di credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono

nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) Siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni si importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2003. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a 206.58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

44.0.2

BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Estensione del credito d'imposta per l'occupazione)

1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 7, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003 rinnovano i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

44.0.3

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. I contributi previdenziali e assicurativi versati dall'impresa per il lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro, la cui posizione contributiva non dia diritto al trattamento di reversibilità in favore di familiari superstiti, possono essere fatti valere dalla stessa o da altra impresa, nella misura del 50 per cento per ogni anno di contribuzione versata, nel caso di assunzione di uno dei prossimi congiunti del lavoratore deceduto. L'assunzione non può essere disposta oltre sei mesi dalla morte del lavoratore.

2. Per prossimi congiunti di cui al comma 1 si intendono il coniuge e i figli a carico, i fratelli e le sorelle, iscritti al collocamento anche successivamente al decesso del lavoratore.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

44.0.4

LONGHI, CADDEO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle imprese armatrici italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi per il triennio 2003-2005 alle imprese armatoriali per le navi che esercitano anche in via non esclusiva per l'intero anno, attività di cabotaggio.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 234.000;
2004: - 176.000;
2005: - 117.000.

Art. 45.**45.1**

GIARETTA, TOIA

Sopprimere l'articolo.

45.2

GIARETTA, TOIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella legge 25 luglio 2000, n. 209, il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"3. I crediti di cui al presente articolo, per un ammontare complessivo comunque non superiore al controvalore di 12.000 miliardi di lire italiane, devono essere annullati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

45.3

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «A valere», fino a: «lettera h),», nonchè le parole da: «anche sulla», fino alla fine del comma.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

Art. 46.**46.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di favorire», con le seguenti: «Al fine di accelerare».

46.2

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1 dopo le parole: «di filiera del sistema agricolo», aggiungere le seguenti: «della pesca, dell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere le parole: «nelle aree sottoutilizzate».

46.4

AGONI

Al comma 1 sopprimere le parole: «nelle aree sottoutilizzate».

46.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «a rilevanza nazionale».

46.6

BEDIN

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», aggiungere le parole: «cooperative e associate,».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

46.7

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», aggiungere le parole: «cooperative e associate,».

46.8

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», aggiungere le seguenti: «cooperative e associate,».

46.9

EUFEMI

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», aggiungere le seguenti: «cooperative e associate,».

46.10

RONCON, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 1, dopo le parole: «, ivi comprese le forme», aggiungere le seguenti: «cooperative e associate,».

46.11

PIATTI, FLAMMIA, BASSO, MURINEDDU, VICINI, CADDEO, MORANDO

Al comma 1, dopo le parole: «ivi comprese le forme», aggiungere le seguenti: «cooperative e associate.».

46.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «aventi carattere interprofessionale.».

46.13

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la pesca e per l'acquacoltura.».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «le modalità.».

46.15

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, dopo le parole: «e forestali», aggiungere le altre: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

46.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza» con le seguenti: «d'intesa con la Conferenza».

46.17

PIATTI, BASSO, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO, STANISCI

Al comma 2, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni agricoltura di Camera e di Senato, che dovranno esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta di parere, in caso contrario il Ministero delle Politiche agricole e forestali potrà decretare».

46.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «entra sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».

46.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «Al fine di facilitare» con le seguenti: «Al fine di incentivare».

46.20

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» aggiungere le altre: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di

Stato in agricoltura» *le seguenti*: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

46.21

BERGAMO

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» *aggiungere le seguenti*: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere altresì, dopo le parole*: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti*: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

46.22

EUFEMI

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» *aggiungere le seguenti*: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere altresì, dopo le parole*: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti*: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

46.23

PICCIONI

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» *aggiungere le seguenti*: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere altresì, dopo le parole*: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti*: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

46.24

GIRFATTI

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» *aggiungere le seguenti*: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere altresì, dopo le parole*: «orientamenti comunitari in materia di aiuti

di Stato in agricoltura» *le seguenti*: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

46.25

BALBONI

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole e agroalimentari» *aggiungere le seguenti*: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». *Aggiungere altresì, dopo le parole*: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» *le seguenti*: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

46.26

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «agricole ed agroalimentari» *aggiungere, le seguenti*: «della pesca e dell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.27

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» *aggiungere le seguenti*: «imprese della pesca e dell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.28

SCALERA

Al comma 3, dopo le parole: «nonchè delle imprese agricole ed agroalimentari» aggiungere le seguenti: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere, altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» le seguenti: «e di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura.».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

46.29

DE PETRIS

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» aggiungere le seguenti: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere, altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» le seguenti: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura.».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

46.30

OGNIBENE

Al comma 3, dopo le parole: «imprese agricole ed agroalimentari» aggiungere le seguenti: «imprese della pesca e dell'acquacoltura». Aggiungere, altresì, dopo le parole: «orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura» le seguenti: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

46.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «conformemente a quanto disposto...» fino alla fine del primo periodo.

46.32

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni

Al comma 3, dopo le parole: «di aiuti di Stato in agricoltura» aggiungere le seguenti: «di aiuti di Stato nella pesca e nell'acquacoltura».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

46.34

BONATESTA, COZZOLINO, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici e nella prospettiva di un progressivo completamento del processo di armonizzazione tariffaria e avvicinamento delle aliquote per i settori produttivi primari, al fine di ridurre gli squilibri tariffari oggi esistenti tra gli imprenditori del settore della pesca e quelli del settore agricolo, i benefici concessi per i prodotti petroliferi impiegati nel settore della pesca sono estesi a quelli utilizzati per l'attività agricola.

3-ter. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'Istituto di servizio per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, che vi fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

46.35

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005 per il finanziamento dei consorzi Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

46.36

GIRFATTI

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

46.37

EUFEMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

46.38

DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e

modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

46.39

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.40

SCALERA

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

46.41

BALBONI

Aggiungere il seguente comma:

«4. Al fine di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 2.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5, riservando alla misura 1.000.000 di euro per ciascun anno;

3) sviluppo occupazionale di cui all'articolo 6, riservando alla misura 500.000 euro per ciascun anno;

b) 1.000.000 di euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE n. 2080/93».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

46.42

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alle imprese del comparto agroalimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione della qualità ai sensi del Regolamento CE n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al precedente comma fino al limite massimo di impegno di 50 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

46.43

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"Sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti dalle società cooperative di allevamento in acque dolci, salmastre o marine di cui al comma b-bis) dell'articolo 29 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti ittici di cui al comma *d*) del medesimo decreto, conferiti dai soci"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

46.44

DATO

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, già prorogato con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

46.45

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002, dopo le parole: "ed acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso" è aggiunta la seguente: "esclusivamente"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 47.**47.2**

FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti» con le seguenti: «20 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 10.000 abitanti».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

47.3

FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

47.4

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «ai comuni montani», aggiungere le seguenti: «e alle isole minori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.5

FILIPPELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «5.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

47.6

PIATTI, BASSO, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO, STANISCI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «non ridenti» fino alla fine del comma.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**47.7**

TURRONI

Al comma 2, dopo le parole: «e delle finanze», aggiungere le seguenti: «di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente e del territorio».

47.8

MANFREDI, GUASTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Nei comuni montani ad alta marginalità (comuni montani non a vocazione turistica, il cui territorio per almeno il 50 per cento sia posto a quota superiore ai 600 metri sul livello del mare), gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti singoli o riuniti in forme associative semplici, le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo forestali che abbiano residenza e/o sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 15.000 euro per anno.

4. Nei comuni montani ad alta marginalità (comuni montani non a vocazione turistica, il cui territorio per almeno il 50 per cento sia posto a quota superiore ai 600 metri sul livello del mare) gli enti appaltanti, per le opere di competenza statale di importo fino a 1.500.000 euro, possono ricorrere alla licitazione privata con procedure semplificata. Alla gara possono essere invitate tutte le imprese che ne facciano richiesta e che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nel bando, le quali possono essere inserite dalle stazioni appaltanti sulla base delle specifiche esigenze, pur-

ché applicate in materia uniforme e non discriminatoria nei confronti di tutti i concorrenti. Per l'affidamento di lavori di competenza statale di importo non superiore a 1.500.000 euro, i soggetti di cui al comma 3, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, possono procedere alla trattativa privata, previo esperimento di gara informale, invitando almeno cinque imprese. Per importi uguali od inferiori ai 200.000 euro il numero delle imprese può essere ridotto a tre».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.9

MANFREDI, GUASTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nei nuclei abitati con meno di 1.500 abitanti ricadenti in comuni montani ad alta marginalità (comuni montani non a vocazione turistica, il cui territorio per almeo il 50 per cento sia posto a quota superiore ai 600 metri sul livello del mare) è adottata l'abrogazione, per gli esercizi commerciali ivi operanti dell'obbligatorietà del regime d'uso del registratore di cassa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.10

MANFREDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, aggiungere il seguente comma:

5-bis. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, considerata la necessità di agevolare ed incentivare la permanenza di aziende agricole in aree montane e svataggiate, i contratti di affitto aventi ad oggetto terreni localizzati nei territori delle comunità montane sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.11

MANFREDI, GUASTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I fabbricati rurali ubicati in territorio montano su fondo agricolo sono esentati dall'accatastamento, per altro con vincolo di destinazione rurale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.12

PEDRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In sede di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio, di soppressioni, accorpamenti, fusioni e cambi di aggregazione di istituti scolastici, non si dia luogo a ristrutturazioni che riguardino istituti comprensivi e sezioni distaccate presenti nei piccoli comuni e, in particolare, in quelli delle aree collinari e montane».

47.1

LAURO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna e nelle isole minori».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

47.0.1

ROLLANDIN, THALER AUSERHOFFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Gestione compatibile del patrimonio forestale)

1. L'articolo 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - *(Gestione compatibile del patrimonio forestale)* -1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, possono

provvedere alla gestione del patrimonio forestale mediante costituzione di consorzi forestali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Possono essere affidati alla gestione dei consorzi i boschi demaniali o di enti pubblici, non utilizzati, e le aree abbandonate dai proprietari, anche nelle zone limitrofe alla comunità.

2. Alle comunità montane ed ai consorzi forestali sono affidati con legge regionale compiti di manutenzione, conservazione, accrescimento e sfruttamento compatibile del patrimonio forestale ad essi affidato, nonché di assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza. A tal fine i consorzi, in accordo con la Comunità, elaborano Piani territoriali forestali, redatti da soggetti professionali abilitati, nei quali, valutato lo stato della risorsa, sono coordinati gli interventi di tutela e di sfruttamento della risorsa. Sono ammessi a finanziamento progetti mirati alla valorizzazione economica quali, piantagioni con specie a rapida crescita in stazioni pedoclimatiche favorevoli, attività vivaistica, sfruttamento di biomasse a fini energetici o colturali, definizione di forme collettive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Ai fini della tutela ambientale gli organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, che hanno finalità di interesse generale. I Piani territoriali forestali sono coordinati con i Piani di sviluppo socio economico di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed i Piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ma possono essere avviati anche in attesa della loro definizione.

3. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del Servizio civile nazionale, i consorzi possono richiedere l'assegnazione di giovani volontari residenti nella Comunità, per lo svolgimento delle funzioni di salvaguardia del patrimonio forestale previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della citata legge n. 64.

4. I consorzi godono dei benefici previsti dall'articolo 139, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attribuiscono ai consorzi forestali costituiti presso le comunità montane finanziamenti per interventi di forestazione nell'ambito dei piani forestali di competenza e attribuiscono le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo sono vincolate risorse pari al 5 per cento delle complessive disponibilità finanziarie della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo e forestale. Gli interventi di ricostituzione del manto forestale di cui al comma 2 costituiscono attuazione dell'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 applicativo del protocollo di Kyoto sulla riduzione

delle emissioni in atmosfera, e sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo ivi previsto. Una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengano conto dell'aumento delle superfici boscate e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi"».

47.0.2

ROLLANDIN, THALER AUSERHOFFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Sviluppo del turismo montano)

1. In attuazione dei principi di cui alle lettere *c*), *e*) ed *h*) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 135 le regioni favoriscono, con propri provvedimenti, lo sviluppo del turismo giovanile, scolastico e degli anziani nelle zone montane del territorio nazionale, anche mediante sostegno di pacchetti vacanza localizzati in periodi di bassa stagione.

2. Salvo diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 12, comma 3 della legge n. 135 citata.

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n.135 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle zone montane".

4. Per gli anni 2003-2005 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2000, concernente la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

5. Ai sensi dell'articolo 87.2 lettera *b*) del Trattato che istituisce l'Unione Europea, a fronte di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico montano, lo Stato, nel limite massimo complessivo di 50 milioni euro per ciascun anno a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'U.P.B. 4.1.5.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, interviene

a sostegno dell'economia turistica con la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche delle aree colpite, con particolare riguardo alla copertura dei costi di costruzione e di gestione degli impianti di innervamento artificiale.

6. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le Regioni con proprie norme ne determinano i requisiti. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le Regioni, anche in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, al decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. È soppresso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918».

47.0.3

ROLLANDIN, THALER AUSERHOFFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Gestione delle acque nelle zone montane)

1. Alla legge 5 gennaio 1994, n.36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente periodo: "I costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia gravano sulle tariffe dei comuni con popolazione superiore ai quarantamila abitanti in misura non minore del 5 per cento.";

b) l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: "Per conseguire obiettivi di equa distribuzione dei costi sono previste maggiorazioni della tariffa non minori del 5 per cento per le residenze secondarie, nonché per gli impianti ricettivi stagionali non situati nelle zone montane.";

c) Il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente: "La quota di tariffa riferita ai costi per la gestione ed il mantenimento delle aree di salvaguardia è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni."

2. La deroga di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, può essere esercitata nelle zone di montagna laddove non sia economicamente sostenibile la realizzazione di reti acquedottisti».

47.0.4

GUBERT

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per agevolare l'integrazione dell'agricoltura di montagna con altre attività)

All'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, inserire, in fine, le seguenti parole:

"È altresì ammessa la circolazione su strada per attività previste dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, come modificato dalla legge n. 388 del 2000, comprendendo tra i lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano anche il trasporto neve."».

Art. 48.**48.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «diretti a fronteggiare», inserire le seguenti: «e prevenire».

48.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «a misure di profilassi per», con le seguenti: «ad intervenire per».

48.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «da virus della», con le seguenti: «afferenti alla».

48.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base dei programmi», con le seguenti: «nel rispetto dei programmi».

48.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro novanta giorni».

48.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro sessanta giorni».

48.7

PIATTI, BASSO, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, MORANDO, STANISCI

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

48.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: «regionali».

48.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori».

48.10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le parole: «su base provinciale».

48.11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), punto 1), sostituire le parole: «test e altre indagini», con le seguenti: «e ogni altra indagine necessaria».

48.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), punto 2), aggiungere in fine le parole: «nel rispetto della normativa sanitaria vigente».

48.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), punto 3), sostituire la parola: «relativi» con la parole: «imputabili».

48.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), punto 3), sostituire le parole: «fermo aziendale», con le seguenti: «fermo delle aziende zootecniche».

48.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), punto 3), sostituire la parola: «difficoltà» con la parola: «necessità».

48.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), punto 3), sostituire le parole: «imposti e raccomandandati» con la parola: «disposti».

48.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), punto 3), sopprimere le parole: «con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione».

48.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), punto 3), sostituire le parole: «imprese ricadenti» con le seguenti: «aziende zootecniche operanti».

48.19

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «imprese» con le seguenti: «aziende zootecniche operanti».

48.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «ricadono nelle» con le seguenti: «sono interamente ricadenti nelle».

48.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «idoneo».

48.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «controllo».

48.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia».

48.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia» con le seguenti: «nel rispetto della normativa vigente».

48.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «del contributo» con le seguenti: «nell'indennizzo».

48.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «cento per cento» con le seguenti: «novanta per cento».

48.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, capoverso, dopo le parole: «per fronteggiare» inserire le seguenti: «ed eradicare».

48.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «allevamenti ovini» inserire le seguenti: «e caprini».

48.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «2,5 milioni di euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».

48.30

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono aggiunte le seguenti: "e di indirizzo per i danni indiretti"».

48.31

GABURRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione", sono aggiunte le seguenti: "e di indirizzo per i danni indiretti"».

48.0.1

MONTAGNINO, LAURIA

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi per fronteggiare la crisi del settore agricolo in Sicilia)

1. In favore delle aziende zootecniche in Sicilia sono concessi 5 milioni di euro per l'anno 2003 per fronteggiare l'emergenza lingua blu. A favore delle aziende zootecniche comprese quelle agropastorali in Sicilia sono concessi contributi *una tantum* per l'acquisto di mangimi e foraggi per gli anni 2001 e 2002 fino ad un massimo di 100 euro per unità di bestiame adulto. Per l'anno 2003 sono stanziati 75 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza zootecnica per l'acquisto dei foraggi e dei mangimi per gli allevamenti.

2. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore della serricoltura e colpite da fenomeni calamitosi nel triennio 2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inavase.

3. A favore delle aziende operanti in Sicilia nel settore dell'agrumicoltura e colpite da eventi calamitosi nel periodo compreso nel triennio 2000-2002 sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte e sono sospese le procedure giudiziarie intraprese dagli istituti di credito nei confronti degli imprenditori per le operazioni di credito inavase.

4. Alle aziende agricole, singole e associate, nonché alle cooperative agricole di conduzione ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedura e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste ai sensi dell'articolo 8-bis della legge n. 250 del 24 luglio 1993 e dalla legge n. 31 del 1991, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel pe-

riodo 1992-1999 e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive che hanno beneficiato delle provvidenze della legge n. 185 del 1992.

5. In favore della regione Sicilia sono stanziati 50 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico per fronteggiare l'emergenza siccità.

6. Per far fronte all'onere complessivo previsto dal presente articolo valutato in lire 250 milioni di euro per l'anno 2003 è costituito un apposito fondo presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce criteri e modalità per la ripartizione e l'accesso alle risorse del fondo medesimo».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

48.0.2

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e qualità nel trattamento delle carni, con particolare riferimento alla separazione dei materiali a rischio, alle aziende titolari degli impianti di macellazione di cui all'articolo 5 del decreto legisaltivo 18 aprile 1994, n. 286, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute per gli interventi strutturali necessari ad ottenere il riconoscimento CE. Le modalità di concessione dell'agevolazione di cui al presente comma, fino al limite massimo di impegno di 20 milioni di euro, sono determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Gli enti locali competenti eseguono gli interventi per l'adeguamento dei macelli pubblici alle disposizioni di cui al comma precedente. a tale scopo è assegnata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la somma di 20 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

48.0.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. all'articolo 7-bis della legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

"f) misure per garantire la tutela delle razze tipiche e pregiate caratteristiche del patrimonio zootecnico italiano".

b) al comma 3, dopo le parole: "5 miliardi" sono aggiunte le seguenti: "f) milione di euro".

Al fondo di cui all'articolo 7-bis della legge 9 marzo 2001, n. 49 sono attribuite ulteriori risorse finanziarie pari a 1 milione di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

Art. 49.**49.1**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: «è esteso», *inserire la seguente:* «esclusivamente».

49.2

FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, CADDEO

Al comma 1, dopo la parola: «nazionali», aggiungere le seguenti: «e regionali».

49.3

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 1, dopo la parola: «nazionali», aggiungere le seguenti: «e regionali».

49.4

GUBERT

Al comma 1, dopo la parola: «nazionali», aggiungere le seguenti: «e regionali».

49.5

BEDIN

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», aggiungere le seguenti: «e regionali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.6

PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, CADDEO

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», aggiungere le seguenti: «e regionali».

49.7

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», aggiungere le seguenti: «e regionali».

49.8

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», aggiungere le seguenti: «e regionali».

49.9

EUFEMI

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», aggiungere le seguenti: «e regionali».

49.10

GUBERT

Al comma 2, dopo la parola: «nazionali», aggiungere le seguenti: «e regionali».

49.11

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.bis. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.12

BEDIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.bis. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.13

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.bis. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.14

RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.bis. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.15

EUFEMI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.bis. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

49.16

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.bis. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.17

GUBERT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.bis. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002 è sostituito con il seguente:

"4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposte, non si ef-

fettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito in legge, n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

49.18

CICCANTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 dopo le parole "è esteso" è aggiunta la parola: "esclusivamente"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.19

EUFEMI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 dopo le parole "è esteso" è aggiunta la parola: "esclusivamente"».

49.20

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 dopo le parole "è esteso" è aggiunta la parola: "esclusivamente"».

49.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire le parole: «ente incaricato» con le seguenti:
«ente competente».*

49.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire le parole: «ancora istruite» con le seguenti:
«già esaminate».*

49.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire la parola: «compatibilità» con la seguente:
«coerenza».*

49.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole: «il credito d'imposta».

49.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire le parole: «con la normativa comunitaria» con
le seguenti: «con la disciplina comunitaria vigente».*

49.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «può essere» con le seguenti: «deve essere».

49.27

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande» con il seguente periodo: «Il beneficio si intende concesso decorsi quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande e senza comunicazione di diniego da parte del Ministero medesimo».

49.28

BEDIN

Al comma 3, al capoverso 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 ivi modificato, sostituire la parola: «quarantacinque» con l'altra: «trenta».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

49.30

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 3, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trenta».

49.31

EUFEMI

Al comma 3, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trenta».

49.32

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Al comma 3, capoverso «3-bis», sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trenta».

49.33

GUBERT

Al comma 3, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «trenta».

49.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole e forestali», aggiungere le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,».

49.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «destinate agli investimenti», con le seguenti: «da destinarsi agli interventi».

49.36

BEDIN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito come segue:

"5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsione di base 6.1.2.7. "Devoluzione di proventi – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10, quanto a 175 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e quanto a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008 mediante corrispondente riduzione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con la legge 8 agosto 2002 n. 178 e successive modificazioni".

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**49.37**

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO Calogero, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI, IERVOLINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito come segue:

"5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2004 e a 50 milioni di euro dal 2005 al 2008".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsione di base 6.1.2.7." Devoluzione di proventi – capitolo 3860

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10, quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2005 e 2008 mediante corrispondente riduzione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con la legge 8 agosto 2002 n. 178 e successive modificazioni"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.38

EUFEMI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito come segue:

"5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsione di base 6.1.2.7. "Devoluzione di proventi – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10, quanto a 175 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e quanto a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008 mediante corrispondente riduzione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con la legge 8 agosto 2002 n. 178, e successive modificazioni"».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

49.39

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito come segue:

"5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsione di base 6.1.2.7. "Devoluzione di proventi – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 10, quanto a 175 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e quanto a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008 mediante corrispondente riduzione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con la legge 8 agosto 2002 n. 178, e successive modificazioni"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**49.40**

GUBERT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito come segue:

"5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008".

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede: quanto a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle risorse iscritte sull'unità previsione di base 6.1.2.7. "Devoluzione di proventi – capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004, mediante utilizzo delle risorse rese disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di

cui al comma 4 dell'articolo 10, quanto a 175 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 e quanto a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008 mediante corrispondente riduzione dei contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito con la legge 8 agosto 2002 n. 178, e successive modificazioni"».

49.41

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002 è sostituito dal seguente:

"5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 e a 75 milioni di euro dal 2007 al 2008"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le parole: «con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta».

49.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «richieste rinnovate», con le seguenti: «istanze rinnovate».

49.44

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «per la prima volta», con le seguenti: «in prima istanza».

49.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sostituire le parole: «all'ordine cronologico», con le seguenti: «alla serie temporale».

49.46/1

GIARETTA, MANCINO

Dopo il capoverso 5-quinquies, aggiungere il seguente:

«5-sexies. Al fine di erogare gli aiuti nazionali a sostegno della produzione della barbabietola da zucchero della campagna di raccolto 2002, autorizzati dall'Unione europea con il RCE n. 1260/01, limitatamente alla produzione rinveniente dalle aree del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.46

PIATTI, BASSO, MURINEDDU, VICINI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002, dopo le parole: "ed acqua calda" sono aggiunte le seguenti: "della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228".

5-ter. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso" è aggiunta la seguente: "esclusivamente".

5-quater. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole da: "agevolazione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/

1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002 che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi del beneficiario tra i quali estrarre il campione di controllo".

5-quinquies Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"4. Per le imprese agricole di cui al comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'articolo 10, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di Stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale".

5-sexies. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.47

BONGIORNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Si esplica, per interpretazione autentica, che:

a) ai fini dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, sono imprese agricole anche le imprese di prima trasformazione e commercializzazione,

di cui alle norme europee sull'agricoltura e agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea; purché la trasformazione in questione riguardi prodotti agricoli di cui al citato allegato e tali prodotti restino, dopo la trasformazione, prodotti di cui al medesimo allegato;

b) le imprese agricole che abbiano effettuato ovvero avviato investimenti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, dal 15 giugno 2001 sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, devono unicamente fare una autoistruttoria per verificare l'osservanza dei criteri indicati nei POR (Programmi Operativi Regionali) oppure PSR (Piani di Sviluppo Rurale), come approvati dalla Commissione Europea, con riferimento a quelle tipologie di investimenti descritti nell'allegato B del decreto ministeriale 2 agosto 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali. Mentre, gli enti incaricati hanno solo il potere vigilare e verificare tutto ciò. Non è quindi necessaria nessuna preventiva presentazione di domanda su investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e alcuna relativa istruttoria dell'Ente incaricato, favorevolmente all'impresa richiedente».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.48

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del testo del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso", aggiungere la seguente: "esclusivamente"».

49.49

PACE BONGIORNO, MINARDO, AGONI, RUVOLO, OGNIBENE, BONATESTA, PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso", aggiungere la seguente: "esclusivamente"».

49.50

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso", aggiungere la seguente: "esclusivamente"».

49.51

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "è esteso", aggiungere la seguente: "esclusivamente"».

49.52

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/2001 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 e fino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

6-bis. All'articolo 47, comma 6, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti» sono inserite le seguenti: "all'ISMEA"».

6-ter. Agli interventi di finanziamento da parte dell'ISMEA di operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma settimo,

della citata legge n. 590 del 1965. L'istruttoria dell'intervento deve essere espletata dall'ISMEA entro quattro mesi dalla presentazione della relativa richiesta di finanziamento.

6-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 17, è inserito il seguente:

"17-bis. Il diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuto nel caso di rivendita frazionata, anche se successiva ad una vendita in blocco, di beni immobili soggetti ad utilizzazione agricola, già di proprietà dello Stato, trasferiti ai sensi del comma 1"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole: «mutui ventennali» con le seguenti: «mutui venticinquennali».

49.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, sostituire le parole: «per gli incentivi relativi allo sviluppo» con le seguenti: «per promuovere lo sviluppo».

49.55

COLETTI, BEDIN, DATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli imprenditori agricoli, le cui aziende agricole rientrano nelle aree delimitate ai sensi della legge n. 185 del 14 febbraio 1992, e successive modificazioni, per eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, sono esonerati per l'anno 2003 dal versamento degli

oneri contributivi ed assistenziali, nonché dal versamento delle imposte. L'onere derivante dalla presente norma è pari a 15.000 migliaia di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.56

AGONI, VANZO

Inserire, in fine, il seguente comma:

«... Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzato uno stanziamento di euro 3 milioni in favore del Consorzio di bonifica pedemontano sinistra Piave ed un ulteriore limite di impegno quindicennale di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004. in favore del consorzio di bonifica di II grado per il Canale emiliano romagnolo».

49.57

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le prestazioni rese a titolo gratuito dai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile non configurano rapporto di lavoro subordinato o autonomo e non danno luogo all'insorgere di obbligazioni previdenziali ed assistenziali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.58

AGONI, VANZO

Inserire in fine, il seguente comma:

«... Le prestazioni rese a titolo gratuito dai parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono configurabili alla stregua di rapporto di lavoro e, pertanto, non danno luogo all'insorgere di obblighi di natura previdenziale ed assistenziale».

49.59

BIANCONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli imprenditori agricoli, di cui all'ex articolo 2135 del codice civile, iscritti nell'apposito registro presso la CCIAA, possono avvalersi per le fasi di raccolta dei prodotti agricoli, in deroga alle norme fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti, di collaboratori occasionali di parenti e affini entro il quinto grado la cui prestazione è resa a titolo gratuito, per un periodo complessivo non superiore a tre mesi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.60

AGONI, VANZO

Inserire in fine, il seguente comma:

«... Alle imprese agroalimentari che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione della qualità ai sensi del regolamento CE n. 2092/91 e 2081/92, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o delle norme UNI è riconosciuto un credito di imposta pari ai due terzi del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione della qualità. Con decreto, da adottare di concerto, dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità per il riconoscimento del suddetto credito di imposta, fino al limite massimo di impegno di euro 100 milioni».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

49.61

AGONI, VANZO

Inserire in fine, il seguente comma:

«... In caso di sentenze esecutive di annullamento della sanzione del prelievo di cui al regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni, i primi acquirenti restituiscono le somme trattenute a tale titolo nei confronti dei produttori, comprensive degli interessi maturati entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sentenza medesima, o nel caso in cui la sentenza sia precedente alla data

di approvazione della presente legge, di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della presente legge».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

49.62

AGONI, VANZO

Inserire in fine, il seguente comma:

«... Al fine di assicurare la dotazione di risorse finanziarie necessarie a consentire il funzionamento degli organismi pagatori regionali riconosciuti di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 è autorizzata, per ogni anno a decorrere dal 2002, una spesa di euro 22 milioni da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La ripartizione delle risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni interessate con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, sulla base di criteri determinati in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

49.63

BATTISTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e sorveglianza dei coadiutori sul territorio nazionale a seguito del fenomeno della BSE è autorizzato allo stanziamento di 1.600.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 3.200;

2004: - 2.400;

2005: - 1.600.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

49.64

AGONI, VANZO

Inserire in fine il seguente comma:

«... L'identificazione del bestiame ai fini della registrazione nella banca dati nazionale riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) 820/97 e successive integrazioni e modificazioni, avviene in base a sistemi di identificazione elettronica. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dell'innovazione tecnologica, definisce, con proprio decreto, le modalità tecnico operative necessarie all'adozione del suddetto sistema di identificazione».

49.65

AGONI, VANZO

Inserire in fine il seguente comma:

«... Gli impianti integrati di produzione ed incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico e con capacità di incenerimento annua non inferiore alle 100.000 tonnellate, sono dichiarati opere di pubblica utilità ed urgenza. Conseguentemente la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo o esecutivo, costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni».

49.66

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Inserire in fine il seguente comma:

«6-bis. Al fine di adeguare dal punto di vista qualitativo e quantitativo la produzione sementiera nazionale alle esigenze del settore agricolo e zootecnico, è autorizzata a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali, la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005. Il Ministero delle politiche agricole e forestali approva entro il 31 marzo 2003, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, un apposito programma di interventi rivolto a promuovere la ricerca e la formazione professionale ed agevolare la produzione di sementi convenzionali certifi-

cate di varietà nazionali, con priorità per le colture proteiche destinate all'alimentazione animale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.67

AGONI, VANZO

Inserire in fine il seguente comma:

«... Per ciascuno degli anni compresi nel triennio 2003-2005, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni da destinare all'attuazione di interventi sostenuti dalle unioni nazionali di produttori agricoli in favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato e finalizzate a migliorare le diverse fasi di gestione dell'offerta ed a rafforzare i rapporti di filiera».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

49.68

AGOGLIATI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, convertito con modificazioni, nella legge n. 112 del 15 giugno 2002, non si applicano alle plusvalenze, alle sopravvenienze ed alle insussistenze attive conseguite:

a) dalle cooperative agricole di cui alla legge 410 del 28 ottobre 1999;

b) dai consorzi di cooperative costituiti per agevolare il processo di riorganizzazione, razionalizzazione e rilancio delle cooperative di cui alla legge n. 410 del 1999».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.69

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disponibilità finanziarie, accertate al 31 dicembre 2002, sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive intefrazioni, sono trasferite al fondo di cui all'articolo 127, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.70

MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il finanziamento a disposizione del Piano agrumicolo di cui alla legge n. 423 del 1998 è incrementato per l'anno 2003 di 10 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.71

FIRRARELLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In relazione agli interventi di cui alla misura F1B del Piano rurale Sicilia, attuativo del Reg. Ce 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, è disposto a favore della Regione Siciliana lo stanziamento di 25.000 euro come limite d'impegno quinquennale».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.72

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

49.73

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 122, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni"».

49.74

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

- a) gestiscono impianti di pesca;
- b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;
- c) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;
- d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 5.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.75

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per gli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 fino al 2005"».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 5.000;

2005: - 5.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.76

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per gli anni 2001, 2002 e 2003" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2001 fino al 2005". Le disposizioni di cui al citato articolo 11, comma 1, si applicano, nel triennio 2003-2005, anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali, ed alle imprese, singole o associate, che:

- a) gestiscono impianti di pesca;
- b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;
- c) gestiscono impianti di acquacoltura o miticoltura in genere;
- d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 5.000;

2004: - 10.000;

2005: - 10.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.77

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di cui al comma 1, qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad aiuto, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dall'Unione europea e purchè la domanda sia stata istruita favorevolmente, ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità, in ogni Regione, circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-septies dell'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che esclusivamente a questo fine, comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.78

PACE, BONATESTA, BONGIORNO, MINARDO, AGONI, RUVOLO, OGNIBENE,
PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.79

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.80

PICCIONI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.81

OGNIBENE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.82

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.83

BERGAMO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1"».

49.84

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 13 della legge 8 agosto 2002, n.178, dopo il comma 4-*nonies* sono aggiunti i seguenti:

"4-decies. Alle aziende agricole ubicate nelle aree per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza idrica è concesso un contributo

pari al 50 per cento delle spese sostenute per la sostituzione degli impianti di irrigazione attualmente in esercizio con impianti realizzati con tecnologie innovative a basso consumo idrico.

4-undecies. Le modalità e i parametri tecnici per la concessione del contributo di cui al comma 4-*decies* sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.85

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO, STANISCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

"4. Per le imprese agricole di cui al precedente comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 così come modificato dall'articolo 10 del decreto legge n. 138 del 2002 convertito con la legge n. 178 del 2002, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.86

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 67, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le seguenti parole: "nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1".

6-*ter*. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 6-*bis* si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti

di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.87

PACE, BONGIORNO, MINARDO, AGONI, RUVOLO, OGNIBENE, PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI, BONATESTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitari relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178"».

49.88

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitari relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178"».

49.89

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 67, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitari relative ai regimi di aiuti di cui

all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178"».

49.90

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003 è destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165».

49.91

AGONI, VANZO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le parole da: "che svolgono servizi analoghi" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "e da cooperative o loro consorzi, formate da agricoltori o produttori".

6-ter. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, le parole da: "previste dal presente decreto," fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "il Caa, mediante apposite convenzioni, può avvalersi di società di servizi, anche informa cooperativa, che dimostrino sia di possedere un'adeguata capacità professionale che di conoscere i regolamenti e le specifiche norme di applicazione"».

49.92

AGONI, VANZO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 3, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nel caso di assegnazione o cessione di azienda agricola, la relazione giurata di stima può essere redatta anche dai dottori agronomi"».

6-ter. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nel caso si tratti di azienda agricola, la suddetta perizia può essere redatta anche dai dottori agronomi".

49.93

BASSO, PIATTI, FLAMINIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, le parole: "nell'esercizio di attività agricole su di esso", sono sostituite dalle seguenti: "nell'esercizio di attività svolte dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile".

6-ter. Al secondo comma, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) l'allevamento di animali in acque dolci, salmastre o marine ottenuti secondo il ciclo biologico che li governa".

6-ter. Al comma 2, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*d*) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti ittici ottenuti per almeno la metà dell'allevamento in acque dolci, salmastre o marine, ancorchè svolte in strutture esterne alle aree di allevamento"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.1

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, BATTAGLIA

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferite nella gestione dei fondi riguardanti il Feoga-Garanzia è autorizzata per ogni anno dal 2003 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del mini-

stero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 articolo 70, comma 2: finanziamento agenzie fiscali, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 22.000;
2004: - 22.000;
2005: - 22.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.2

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)

1. L'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"1. A favore delle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in difficoltà, sono istituiti regimi di aiuto in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.

2. Per il salvataggio delle imprese di cui al comma 1 sono concessi aiuti di tesoreria sotto forma di garanzia di crediti o di erogazione di crediti ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea, nonché aiuti per la ristrutturazione mediante il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno

di 9.058.000 euro, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti in applicazione dei regimi di aiuto di cui al comma 1. Gli oneri relativi agli aiuti per il salvataggio sono dedotti dall'ammontare degli aiuti previsti per la ristrutturazione.

3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sulla base delle domande presentate a seguito dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2001, notifica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i regimi di aiuto di cui al comma 1 alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

5. Le modalità di erogazione dei mutui di cui al comma 2 sono definite dalle regioni, e delle province autonome.

6. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2003"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.0.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. Le persone fisiche e le società semplici, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'art.1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali

attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione o la revoca con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.0.4

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni a favore delle aziende agricole colpite da calamità naturale)

1. Alle aziende agricole colpite da calamità naturale ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n.185 e che, a decorrere dal 1998, hanno subito almeno due annate di danno, è ridotto del 50 per cento l'importo dei contributi previdenziali da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi al quinquennio 1998-2002.

2. In favore delle aziende agricole colpite da calamità naturale ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono temporaneamente sospese le operazioni di cartolarizzazione dei contributi agricoli pregressi previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

3. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole e forestali e di concerto con le regioni interessate, emana un apposito provvedimento finalizzato a favorire la regolarizzazione delle posizioni contributive di cui al comma 2».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

49.0.5

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono soppresse le seguenti parole "con esclusione di quella zootecnica".

2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n.185, sono soppresse le seguenti parole "esclusa quella zootecnica".

3. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2002, n. 256, dopo le parole: primo comma, numero 5)", aggiungere le seguenti: "lettere *a*) e *b*)"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.0.6

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Fondo di solidarietà nazionale)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 sono soppresse le seguenti parole "con esclusione di quella zootecnica".

2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n.185, sono soppresse le seguenti parole "esclusa quella zootecnica".

3. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2002, n. 256, dopo le parole: primo comma, numero 5)", aggiungere le seguenti: "lettere *a*) e *b*)"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.7

PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, CADDEO

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Al fine di attuare l'articolo 47, commi 6 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui quindicennali per gli interventi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dal regime di aiuto n. 110/201 approvato con decisione della Commissione n. SG (2001) D/288933, del 5 giugno 2001. L'autorizzazione di spesa annua di 2 milioni di euro prevista al comma 7 dell'articolo 47 della citata legge n. 448 del 2001 decorre dal 2003 sino alla data della estinzione dei finanziamenti. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. All'articolo 47, comma 6, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti" sono inserite le seguenti: "all'ISMEA"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**49.0.8**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Al fine di pervenire all'alienazione degli immobili demaniali abitativi e loro pertinenze nonché delle aree relittuali ricadenti in zone agricole, di valore inferiore ai 100.000,00 euro, riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei soggetti conduttori o occupanti gli stessi da oltre dieci anni, gli uffici dell'Agenzia del territorio territorialmente competenti provvedono ad esperire, con il metodo della trattativa diretta, le formalità sottese a dette alienazioni in favore dei soggetti sopra citati e, ove ricorra il caso, tranziando su questioni, insorgenti o pendenti, inerenti gli immobili alienanti, aventi controparte nei soggetti legittimati ai sensi della presente norma.

2. In caso di indisponibilità dei soggetti individuati al precedente comma si procederà all'alienazione degli immobili in parola con le procedure e modalità indicate dalle norme attualmente in vigore».

49.0.9

PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, CADDEO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Fatta salva l'irripetibilità delle maggiori imposte eventualmente pagate, le disposizioni contenute nell'articolo 11, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, devono essere interpretate nel senso che si applicano, sempreché siano trascorsi i periodi vincolativi ivi previsti, anche agli atti di acquisto di fondi rustici ed ai relativi atti di alienazione, di divisione e di concessione in godimento stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.10

VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "Interventi strutturali e di prevenzione", sono aggiunte le seguenti: "e di indirizzo per i danni indiretti"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.11

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. All'articolo 129 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera *a*), inserire la seguente:

"*a*-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia 'scrapie' negli allevamenti ovini. Euro 2,5 milioni per il 2003"».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, articolo 7 comma 2, finanziamento agenzie fiscali (agenzia delle entrate, capp. 3890, 3921, 7781), apportare la seguente variazione:

2003: - 2500.

49.0.12

BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.

2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per

interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.13

STANISCI, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, LONGHI, MURINEDDU, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di obblighi contributivi)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di obblighi contributivi, deve essere interpretata nel senso che le imprese operanti nel settore agricolo che hanno recepito, entro il 30 giugno 2001, i contratti di riallineamento regolati dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, possono regolarizzare gli obblighi contributivi accertati ed imposti dagli enti previdenziali, relativi ai lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti di riallineamento. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità e i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, è calcolato nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo.

2. La misura degli obblighi contributivi determinata ai sensi del precedente comma 1 si applica anche ai crediti, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, oggetto della cessione di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ancorché iscritti al ruolo per la riscossione ovvero oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.14

STANISCI, PIATTI, BASSO, VIVIANI, MURINEDDU, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni, MORANDO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento
e regolazione contributiva in agricoltura)*

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.15

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento
e regolazione contributiva in agricoltura)*

1. Le imprese agricole che hanno recepito i contratti provinciali di riallineamento possono regolarizzare gli obblighi contributivi pregressi, accertati ed imposti dagli enti previdenziali anche se relativi a lavoratori già denunciati, per i periodi di attività antecedenti la stipula dei contratti medesimi. L'adempimento di tali obblighi, secondo le modalità ed i criteri

di cui al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è calcolato sulla misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento o comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. La presente disposizione si applica anche alle domande di regolarizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni, sono estese ai contributi dovuti fino al 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.16

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. L'articolo 11 della legge 2 agosto 1990 n. 233, concernente il riscatto dei contributi dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961, e sostituito dal seguente: "Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 156 annuali per il periodo 1957-1961, o soggetti per i quali è accertata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi, ai sensi del citato articolo 5, ma non compresi per omissione del titolare d'azienda, è data facoltà di riscattare i periodi predetti con onere a proprio carico secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto n. 1338".

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 2003. L'onere probatorio per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 nei confronti dei componenti dei nuclei diretto-coltivatori diversi dal titolare, per periodi successivi al 31 dicembre 1961, risulta soddisfatto con lo stato di famiglia storico e le prove testimoniali».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.0.17

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002, attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge n. 448 del 1998, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'INPS, è sospesa fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debentrici entro il termine del 31 dicembre 2003 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'INPS attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 1852. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni personali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.18

BONGIORNO, BONATESTA, NANIA, BEVILACQUA, COZZOLINO, SPECCHIA, DEMASI

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti ai sensi della legge n. 448 del 1998, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione di manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'INPS è sospesa fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debentrici entro il termine del 31 dicembre 2003 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'INPS attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 185 del 1992. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.19

STANISCI, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, MURINEDDU, LONGHI, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Il recupero della debitoria maturata entro il 31 dicembre 2002 attraverso la cessione dei crediti (cartolarizzazione) ai sensi della legge n. 448 del 1998, relativa ai contributi previdenziali e assistenziali dei coltivatori diretti e per l'assunzione della manodopera agricola dovuti dalle aziende agricole all'Inps, è sospesa fino al 31 dicembre 2003.

2. Le aziende agricole debtrici entro il termine del 31 dicembre 2003 potranno regolarizzare la propria posizione direttamente con l'Inps attraverso il pagamento del 20 per cento delle somme effettivamente dovute, al netto di sanzioni, interessi e benefici non goduti ai sensi della legge 1852. Le aziende agricole, inoltre, potranno avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni professionali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.20

VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi della Legge n. 9 del 1963 e 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.21

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi n. 9 del 1963 e n. 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**49.0.22**

BONGIORNO, BONATESTA, NANIA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, COZZOLINO, DEMASI, SPECCHIA

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.**

1. Ai lavoratori agricoli, che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi n. 9 del 1963 e 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.23

STANISCI, PIATTI, BASSO, VIVIANI, MURINEDDU, FLAMMIA, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni, MORANDO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Emersione degli imprenditori agricoli)

1. Ai lavoratori agricoli che hanno raggiunto il requisito aziendale di coltivatore diretto ai sensi delle leggi n.9 del 1963 e 233 del 1990 e si iscrivono negli elenchi dei coltivatori diretti presso l'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano l'iscrizione retroattiva e le relative sanzioni, mantenendo i diritti acquisiti previdenziali e prestazioni percepite.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.24

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIONO, PACE

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Bonus occupazionale in agricoltura)

1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente a condizione che il numero di giornate incrementate sia mantenuto per due anni consecutivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.25

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Bonus occupazionale in agricoltura)

1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente a condizione che il numero di giornate incrementate sia mantenuto per due anni consecutivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.0.26

PACE, BONATESTA, BONGIORNO, MINARDO, AGONI, RUVOLO, OGNIBENE, PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Bonus occupazionale in agricoltura)

1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente a condizione che il numero di giornate incrementate sia mantenuto per due anni consecutivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima

di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.27

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Bonus occupazionale in agricoltura)

1. All'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è altresì riconosciuto alle imprese agricole che aumentano il numero di giornate dichiarate rispetto all'anno precedente a condizione che il numero di giornate incrementate sia mantenuto per due anni consecutivi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle politiche agricole e forestali, è determinata la misura massima di incremento consentito e le modalità applicative, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo in invarianza di spesa"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.28

VICINI, BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, CADDEO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato "programma per un uso corretto delle risorse agricole in agricoltura". Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti

da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in accordo con il ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e di intesa con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse paria 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004. Risorse che confluiscono in un determinato fondo denominato "Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura" esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.29

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Programmazione negoziata in agricoltura)

1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni della legge ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 6-bis si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.30

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Programmazione negoziata in agricoltura)*

1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni della legge ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma *6-bis* si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).**49.0.31**

PICCIONI

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:***«Art. 49-bis.***(Programmazione negoziata in agricoltura)*

1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca e acquacoltura sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni della legge ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma *6-bis* si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui

all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.0.32

OGNIBENE

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Programmazione negoziata in agricoltura)

1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca e acquacoltura sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso specifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni della legge ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 6-*bis* si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

49.0.33

BERGAMO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Programmazione negoziata in agricoltura)

1. Gli strumenti di programmazione negoziata nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca e acquacoltura sono finalizzati prioritariamente ad investimenti per il miglioramento qualitativo delle produzioni e delle relative filiere. Al loro finanziamento si provvede attraverso spe-

cifiche assegnazioni determinate annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni della legge ed iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 6-*bis* si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178».

49.0.34

PEDRIZZI, BONATESTA, BONGIORNO, PACE

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Programmazione negoziata nel settore della pesca)

1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b*), della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.35

EUFEMI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Accordi di programma nel settore della pesca)

1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b*), della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

49.0.36

BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SALERNO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Accordi di programma nel settore della pesca)

1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b*), della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

49.0.37

BONGIORNO, MINARDO, PACE, AGONI, RUVOLO, OGNIBENE, BONATESTA, PICCIONI, COMINCIOLI, RONCONI

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Accordi di programma nel settore della pesca)

1. Le risorse finanziarie assegnate per gli anni 1997, 1998 e 1999 agli accordi di programma, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, sono destinate alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera *b*), della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministero del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».

49.0.38

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni, MARINO

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed estesi, dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.39

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, CADDEO

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.***(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)*

1. Ai fini dell'estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 6, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, estesi nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari per gli anni 2001-2002-2003, dalla legge n. 388, 23 dicembre 2000, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato, i benefici si intendono estesi:

a) alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari;

b) alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura il genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 42;

c) alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motonazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A;

d) ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali».

49.0.40

BASSO, PIATTI, FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:***«Art. 49-bis.***(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la somma complessiva di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 7.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio n. 2001, n. 226, recante orientamento

e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3: 4.000.000 euro per anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5: 3.000.000 euro per anno;

3) sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro ed alla promozione della formazione professionale dei giovani e la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro, di cui all'articolo 6: 500.000 euro per anno;

b) 500.000 euro per ciascun anno, per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese di filiera;

c) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Uniniar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE 2080/93;

d) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

e) 500.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento del prestito d'onore di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 164 del 1998.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche a tutti i soggetti in possesso di licenza di tipo A, ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali ed alle imprese, singole o associate, che:

a) gestiscono impianti di pesca;

b) esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche in forma cooperativa;

c) gestiscono impianti di acquacoltura e maricoltura in genere;

d) esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.41

BASSO, PIATTI, FLAMMIA MURINEDDU, VICINI, IOVENE, CADDEO, BATTAGLIA
Giovanni

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la somma complessiva di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

a) 7.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio n. 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3: 4.000.000 euro per anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5: 3.000.000 euro per anno;

3) sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro ed alla promozione della formazione professionale dei giovani e la promozione dell'apprendistato e della formazione-lavoro, di cui all'articolo 6: 500.000 euro per anno;

b) 500.000 euro per ciascun anno, per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese di filiera;

c) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Uniniar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE 2080/93;

d) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

e) 500.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento del prestito d'onore di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 164 del 1998».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.42

BASSO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: "nell'esercizio di attività agricole su di esso" sono sostituite con le seguenti: "nell'esercizio di attività svolte dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile";

b) al secondo comma, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* l'allevamento di animali in acque dolci, salmastre o marine ottenuti secondo il ciclo biologico che li governa;"

c) al secondo comma, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*d)* le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti ittici ottenuti per almeno la metà dall'allevamento in acque dolci, salmastre o marine, ancorché svolte in strutture esterne alle aree di allevamento".

2. Conseguentemente all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"Sono inoltre esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti dalle cooperative di allevamento in acque dolci, salmastre o marine di cui al comma 2, lettera *b-bis)* dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti ittici di cui al comma 2, lettera *d)* del citato decreto, conferiti dai soci"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

49.0.43

BETTAMIO

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

*(Competenze ICE in materia di controlli di qualità
dei prodotti agroalimentari e florovivaistici)*

1. Le risorse economiche, strumentali ed umane, relative alla materia dei controlli di qualità dei prodotti agroalimentari e florovivaistici già esercitati dall'Istituto nazionale per il commercio estero, sono trasferite alle regioni secondo le modalità previste dalla legge 1° marzo 1997, n. 59. A tal fine è autorizzata la spesa di 6.226.000,00 euro, per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

Art. 50.**50.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'articolo 50, premettere il seguente:

«Art. 49-bis. - (*Disposizioni in materia di emulsioni*). – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2003.

2. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2003».

50.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «come sostituiti» a: «n. 135» con le seguenti: «e successive modificazioni».

50.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Al fine di» aggiungere le seguenti: «garantire la compatibilità ambientale,».

50.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e accelerare».

50.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la spesa per» aggiungere le seguenti: «garantire positive ricadute ambientali degli».

50.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «investimenti pubblici» aggiungere le seguenti: «ambientalmente compatibili».

50.7

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «confinanziamento comunitario», aggiungere le seguenti: «nonchè per alloggi per anziani da realizzare nell'ambito della edilizia residenziale pubblica».

50.8

TURRONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «documenti componenti i».

50.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «periodicamente».

50.10

ZORZOLI, FERRARA

Al comma 1, alla lettera a) capoverso 54, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone a rischio sismico, di cui all'articolo 59, comma 20 della presente legge. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tal aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 non localizzate nelle predette aree depresse», alla lettera b) capoverso 56, premettere le seguenti parole: «I criteri di valutazione,» capoverso 56-bis sostituire l'alea con il seguente: «Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

50.10 (testo 2)/1

MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «per almeno il 60 per cento».

50.10 (testo 2)

MORO

Al comma 1, sopprimere le parole: «per almeno il 60 per cento».

50.11

TURRONI

Al comma 1, lettera a), la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».

50.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire: «30 per cento» con: «40 per cento».

50.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «di cui al secondo periodo».

50.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «adeguamento» fino a: «normativa» con le seguenti: «della messa in sicurezza degli edifici scolastici utilizzando la tecnologia».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «adeguamento» aggiungere le seguenti: «e la messa in sicurezza».

50.16

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «edifici» con le seguenti: «patrimonio edilizio pubblico ed in particolare degli immobili pubblici destinati ad usi».

50.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «scolastici» inserire la seguente: «pubblici».

50.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «norma antisismica» aggiungere le seguenti: «nonché ad un piano straordinario di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico in relazione alla mappatura aggiornata del rischio sismico ed idrogeologico».

50.19

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, lettera a), quarto periodo, sostituire le parole: «Il sessanta» con le seguenti: «L'ottantacinque».

50.20

COLETTI, TREU

Al comma 1, lettera a), sostituire la frase: «il 60 per cento in favore delle aree depresse del territorio nazionale» con la seguente: «il 70 per cento in favore delle aree depresse di cui all'articolo 8 della legge 23 di-

cembre 2000, n. 388, ivi compresi tutti i comuni della provincia di L'Aquila».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

50.21

RIPAMONTI, SCALERA, VERALDI, DETTORI, CADDEO, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Al comma 1, lettera a), all'ultimo periodo, sostituire le parole: «è inoltre riservato il 60 per cento in favore» con le seguenti: «il 10 per cento è riservato allo studio e all'attuazione di un progetto pilota finalizzato all'uso di idrogeno liquido e gassoso per autotrazione, con particolare riguardo al trasporto pubblico, il 50 per cento è riservato in favore».

50.22

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), all'ultimo periodo, sostituire le parole: «è inoltre, riservato il 60 per cento in favore» con le seguenti: «il 10 per cento è riservato allo studio e all'attuazione di un progetto pilota finalizzato all'uso di idrogeno liquido e gassoso per autotrazione, con particolare riguardo al trasporto pubblico, il 50 per cento è riservato in favore».

50.23

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: «aree depresse» aggiungere le seguenti: «o gravemente inquinate».

50.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «per un piano di attuazione a favore dei prodotti in

legno e carta di cui sia certificata da organismi internazionali indipendenti la provenienza legale e non derivati da foreste primarie».

50.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo la parola: «attuazione» aggiungere le seguenti: «di progetti pilota per l'utilizzo dell'idrogeno come fonte di produzione dell'energia, in particolare nel campo dell'auto-trazione».

50.26

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, prima della parola: «comunitari» aggiungere le seguenti: «per un progetto pilota che preveda l'utilizzo di energia fotovoltaica in tutti gli edifici pubblici».

50.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, sopprimere le parole da: «e il 10 per cento» fino alla fine della lettera.

50.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con: «1,5 per cento».

50.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole da: «per le opere comprese» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia».

50.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo la parola: «opere» aggiungere le seguenti: «di manutenzione della rete di trasporto e distribuzione dell'acqua nelle regioni meridionali e nelle aree interessate da un tasso di dispersione idrica superiore al dieci per cento».

50.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione del Progetto MO.S.E. nella Laguna di Venezia».

50.32

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il tre per cento del Fondo è riservato in favore del finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

50.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) la Cassa Depositi e prestiti provvede, ogni anno, a destinare una quota parte del 60 per cento del fondo di cui alla lettera a) all'attuazione di interventi destinati alla bonifica ed al ripristino ambientale dei siti inquinati».

50.34

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), primo periodo, premettere le seguenti parole:
«Previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni».

50.35

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
«d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni».

50.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
«previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni».

50.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
«d'intesa con la Conferenza unificata».

50.38

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della Cassa Depositi e Prestiti», aggiungere le parole: «sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.39

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della Cassa depositi e prestiti» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.40

BRUNALE, VITALI, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, IOVENE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della Cassa Depositi e Prestiti», aggiungere le parole: «sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.41

BEDIN, BATTISTI, SCALERA, DETTORI, CAVALLARO, BAIO DOSSI, CAMBURSANO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «della Cassa Depositi e Prestiti», aggiungere le parole: «sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

50.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 56-bis, sostituire: «2 milioni» con: «1 milione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.43

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 56-bis, sostituire: «30 per cento» con: «quindici per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.44

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «30 per cento» con le altre: «0,1 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

50.45

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 56-bis, dopo le parole: «delle regioni» aggiungere le seguenti: «degli enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.46

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), capoverso 56-bis, lettera a) sostituire: «quarantacinque» con: «sessanta».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.47

TURRONI

Al comma 1, alinea 56-bis lettera a) sostituire la parola: «positiva» con la parola: «negativa».

50.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) capoverso 56-bis, lettera a) sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) capoverso 56-bis, lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) analisi dell'impatto ambientale, valutato positivamente».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.50

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) capoverso 56-bis, lettera b) dopo la parola:
«indirizzi» aggiungere la seguente: «ambientali».*

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) capoverso 56-bis, lettera b) dopo la parola:
«regionale» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla com-
patibilità ambientale ed alla rispondenza agli strumenti urbanistici vi-
genti».*

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.52

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b) capoverso 56-bis, dopo la lettera b) aggiun-
gere le seguenti:*

*«b-bis) studio sugli effetti ambientali delprogetto e delle possibili
alternative».*

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.53

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 56-bis, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) le modalità e le cause di revoca e diruzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa depositi e prestiti, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto della natura rotativa del fondo».

50.54

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) capoverso 56-ter) sostituire «attestare» con: «dimostrare».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.55

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) capoverso 56-ter) dopo la parola: «attestare» aggiungere le seguenti: «sotto la propria responsabilità».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) capoverso 56-ter) dopo la parola: «regionale» aggiungere le seguenti: «di enti locali».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b) capoverso 56-ter) sostituire: «30 per cento» con: «quindici per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.58

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, la lettera c), è così sostituita:

«c) "57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurare il più efficace utilizzo"».

50.59

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, la lettera c), è così sostituita:

«c) "57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurare il più efficace utilizzo"».

50.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 56-bis, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) "57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281

del 1997, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurare il più efficace utilizzo"».

50.61

BATTISTI, SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO, BAIO DOSSI, BEDIN, DETTORI

Al comma 1, la lettera c), è così sostituita:

«c) "57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurare il più efficace utilizzo"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

50.62

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 1, la lettera c), è così sostituita:

«c) "57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della Cassa Depositi e Prestiti, sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurare il più efficace utilizzo"».

50.63

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «stabilisce» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

50.64

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «per assicurarne il più efficace utilizzo» con le eguenti: «anche per disciplinarne le modalità di assoggettamento ai requisiti di cui ai commi 54, 56, 56-bis e 56-ter».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.65

PASINATO, GENTILE, MELELEO

Al comma 1, la lettera c), è così sostituita:

«c) "57. 1. Per le finalità di cui al presente articolo la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, già ampliata e determinata dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 11 dicembre 2001, resta ferma di 24 unità. Per assicurare la tempestività e la continuità dell'azione, l'Amministrazione provvede alla copertura dei posti vacanti a dirigente di seconda fascia, mediante il personale di VI livello – Vice dirigente dal 1991, già idoneo del concorso a dirigente di cui alla determina del 21 aprile 1997 – Bollettino Ufficiale del 2 aprile 1998, con decorrenza giuridica ed economica dall'entrata in vigore della presente legge, previa rinuncia ad ogni contenzioso giurisdizionale.

Al relativo onere si farà fronte con la contestuale riduzione nell'organico di un posto di 'dirigente generale' capo dipartimento rispetto alla previsione originaria, e, comunque, con le economie degli emolumenti accessori del bilancio autonomo della Cassa, separata dallo Stato"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

50.66

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi per i quali il fondo di cui al presente articolo anticipa le spese ai sensi del comma 1, devono comprendere anche la valuta-

zione positiva dell'eventuale impatto ambientale delle opere, con eccezione delle opere per l'adeguamento alla normativa antisismica».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.67

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Per l'anno 2003, in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo e fatte salve le dotazioni per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico, una quota pari al 10 per cento del Fondo di cui al presente articolo è riservata a progetti, approvati dalla regione competente, finalizzati a garantire una periodica manutenzione della rete di distribuzione dell'acqua per usi civili».

50.68

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.69

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 3, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.70

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 3, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.71

BATTISTI, BAIO DOSSI, BEDIN, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI, SCALERA

Al comma 3, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

50.72

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 3, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.73

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Dette disponibilità sono assegnate per una quota non inferiore al 60 per cento per interventi finalizzati a programmi di adeguamento antisismico e miglioramento strutturale del patrimonio edilizio pubblico e privato e delle infrastrutture, con particolare riguardo alle aree a più elevato rischio sismico».

Conseguentemente, al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Dette disponibilità sono assegnate per una quota non inferiore al 60 per cento per interventi finalizzati a programmi di adeguamento antisismico e miglioramento strutturale del patrimonio edilizio pubblico e pri-

vato e delle infrastrutture, con particolare riguardo alle aree a più elevato rischio sismico».

50.74

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota non inferiore al 50 per cento delle dette disponibilità è finalizzata ad interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico e privato».

50.75

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con: «quarantacinque».

50.76

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» con: «quarantacinque».

50.77

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per il finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

50.78

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.79

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 4, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.80

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 4, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.81

SCALERA, BEDIN, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAMBURSANO, CAVALLARO, DETTORI

Al comma 4, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

50.82

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le parole: «sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

50.83

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «quindici giorni» con: «trenta giorni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

50.84

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il 70 per cento di tale somma è destinata all'attuazione di un programma straordinario di adeguamento antisismico di messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, con priorità per le strutture scolastiche ed ospedaliere pubbliche».

50.85

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Il finanziamento, per l'anno 2003, dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è effettuato mediante utilizzo delle risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 25, commi 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non utilizzate a causa della mancata attivazione delle procedure ivi previste.

4-ter. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 103.292.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

50.86

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Il finanziamento, per l'anno 2003, dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è effettuato mediante utilizzo delle risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 25, commi 10 e 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non utilizzate a causa della mancata attivazione delle procedure ivi previste.

4-ter. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**50.87**

MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per il finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 60.000;
2004: - 60.000;
2005: - 60.000.

50.0.1

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis.**

1. È istituito il fondo per l'acquisizione della proprietà FIAT auto con la dotazione di euro 1 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. È istituito a decorrere dal 1° gennaio 2003 il fondo di 10.000.000 di euro per il monitoraggio e la gestione dei processi di mobilità nei set-

tori pubblici e privati della produzione e dei servizi. Detto fondo è gestito dall'Agenzia per la mobilità pubblica e privata. L'Agenzia, a proprietà mista e, comunque, a maggioranza pubblica assoluta, è costituita entro il 1° gennaio 2003 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Dell'Agenzia possono far parte le regioni e gli enti locali sottoscrivendo quote di partecipazione azionarie aggiuntive. Per la parte eccedente la maggioranza azionaria pubblica, possono far parte dell'Agenzia le imprese che operano nel settore dei trasporti. L'Agenzia ha compiti di monitoraggio della mobilità e delle sue ricadute sul terreno occupazionale, di individuazione delle soluzioni praticabili e di predisposizione di piani di intervento e di ricerca da sottoporre all'approvazione del Parlamento e degli enti locali interessati».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

50.0.2

FORCIERI, GRILLO, CADDEO

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 144 della legge n. 388 del 2000, dopo le parole: "sistemi di architettura" sono inserite le parole: "per la sicurezza nazionale da impiegarsi per le forze armate"».

50.0.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Emissioni di anidride carbonica)

1. Per l'anno 2003, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'emanazione del decreto di cui all'articolo 8 comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro e non oltre il 31 gennaio 2002».

Art. 51.**51.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**

51.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

51.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «rotativo» con le seguente: «temporaneo».**Conseguentemente modificare il titolo dell'articolo 51 nel seguente modo: «(Fondo temporaneo per le opere pubbliche)».*

51.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «per le opere pubbliche» con le seguenti: «per la rete ferroviaria nazionale».**Conseguentemente, modificare il titolo dell'articolo 51 nel seguente modo: «(Fondo temporaneo per la rete ferroviaria nazionale)».*

51.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

51.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «iniziale».

51.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: apporto di capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (economia e finanze 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - Cap. 7122), apportare le seguenti variazioni

2003: + 900.000;
2004: + 900.000
2005: + 900.000

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: apporto di capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (eco-

nomia e finanze 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - Cap. 7122), *apportare le seguenti variazioni*

2003: + 900.000;

2004: + 900.000

2005: + 900.000

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.9

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: apporto di capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (economia e finanze 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - Cap. 7122), apportare le seguenti variazioni

2003: + 900.000.

51.10

SODANO Tommaso, Malabarba

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è alimentato dalla» con le seguenti: «è istituito a totale carico dello Stato presso la».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

51.11

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI,
BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è alimentato dalla»
con le seguenti: «è istituito a totale carico dello Stato presso la».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend.
2.5).****51.12**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

51.13

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Mini-
stro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pos-
sono apportare, con decreto interministeriale, variazioni alla consistenza
del fondo, comunque in misura non superiore al 10 per cento della dota-
zione iniziale».*

51.14

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente:
«sentito».*

51.15

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti».

51.16

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «variazioni alla consistenza» con le seguenti: «incremento alla dotazione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

51.17

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, in fine aggiungere le seguenti parole: «comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento della dotazione iniziale».

51.18

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a definire un piano di interventi per opere di particolare urgenza».

51.19

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della giustizia, è autorizzato a predisporre,

con carattere di priorità ed urgenza, un piano straordinario di opere di edilizia penitenziaria».

51.20

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

51.21

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delle opere» aggiungere: «di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443».

51.22

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delle opere» aggiungere le seguenti: «, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, prestiti, ovvero prestazioni di garanzie ai sensi del comma 4».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

51.23

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delle opere» aggiungere le seguenti: «, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, prestiti, ovvero prestazioni di garanzie di sensi del comma 4.

51.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delle opere» aggiungere: «ferroviarie non appartenenti al Sistema ad alta velocità alta capacità contenute nel Contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato spa».

51.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delle opere» aggiungere: «ferroviarie già cantierizzate alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, con particolare riferimento all'infrastruttura ad alta velocità Milano-Napoli».

51.26

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: «dei soggetti di cui» fino alla fine del comma con le seguenti: «della pubblica amministrazione».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

51.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «comma 1, lettera b)» aggiungere le seguenti: «con esclusione dello Stato».

51.28

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere la lettera a) e b).

51.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

51.30

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI,
CADDEO

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «concessione» aggiungere le
seguenti: «, di costruzione e gestione».*

**Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend.
2.5).**

51.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

51.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «o affida-
mento unitario a contraente generale».*

51.33

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) affidamento di lavori attraverso appalto concorso e licitazione privata».

51.34

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In ogni caso, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a determinare le condizioni affinché sia riconosciuta, nell'ambito dell'utilizzazione del Fondo di cui al comma 2, la priorità per gli interventi a favore di un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di impianti per lo sport giovanile per l'anno 2003, da ubicare nelle scuole del servizio scolastico nazionale e nelle zone periferiche delle aree metropolitane».

51.35

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In ogni caso, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a determinare le condizioni affinché sia riconosciuta, nell'ambito dell'utilizzazione del Fondo di cui al comma 2, la priorità per gli interventi a favore di un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di asili nido per l'anno 2003, da ubicare nelle zone periferiche delle aree metropolitane».

51.36

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 4.***Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**

51.37

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «eliminare».

51.38

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «presta garanzie» aggiungere le seguenti: «comunque mai superiori al 5 per cento della dotazione iniziale del fondo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.39

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «pubblici o».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.40

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «o privati».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.41

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «nella realizzazione o».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.42

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «o nella gestione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.43

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI,
BATTAGLIA Giovanni

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, garantendo criteri di trasparenza e di rispetto delle condizioni di mercato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

51.44

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI,
PIZZINATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per la gestione del Fondo, la Cassa depositi e prestiti si avvale di Infrastrutture spa, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni della legge 15 giugno 2002, n. 112.

51.45

BONAVITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La garanzia del fondo non potrà essere superiore al 10 per cento dell'ammontare dei flussi finanziari indicati nel piano economico-finanziario, debitamente asseverato, posto a base della concessione, tenendo conto dell'eventuale prezzo da corrispondere dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive integrazioni e modificazioni.

L'ammontare delle erogazioni conseguenti alla escussione della garanzia, aumentate dei relativi interessi annualmente capitalizzati, devono essere corrisposti dal concessionario, entro la chiusura del rapporto concessorio.

Scaduto il periodo concessorio i residui crediti del fondo nei confronti del concessionario saranno rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero dell'economia e finanze entro l'anno di scadenza».

51.46

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Sopprimere il comma 5.

51.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

51.48

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti».

51.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

51.50

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

51.51

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997».

51.52

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.53

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.54

BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, DETTORI, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 5, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

51.55

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 5, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.56

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, PIZZINATO

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

51.57

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.58

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.59

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.60

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 6.

51.61

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari»,
aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza unificata di cui al decreto le-
gislativo n. 281 del 28 agosto 1997».*

51.62

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

*Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari»,
aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza unificata di cui al decreto le-
gislativo n. 281 del 28 agosto 1997».*

51.63

SCALERA, BEDIN, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

51.64

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari» aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.65

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari» aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.66

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, infine, aggiungere il seguente periodo: «La verifica include anche l'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla garanzia dello Stato di cui al precedente comma 5».

51.67

CICOLANI, GRILLO, CHIRILLI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) All'articolo 1, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le somme relative ad annualità o a limiti di impegno decorrenti dagli esercizi 2000, 2001 e 2002, da conservare in bilancio in attesa del periodo di ammortamento, sono riscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, a condizione che l'impegno formale venga assunto entro il terzo esercizio successivo alla prima iscrizione in bilancio. Le somme relative ad annualità o limiti di impegno decorrenti dall'esercizio 2003, da conservare in bilancio in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono riscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, a condizione che l'impegno formale venga assunto entro l'esercizio 2005"».

51.68

CICOLANI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) All'articolo 12, del comma 1 lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo la parola: "finanziari;" è aggiunto il seguente periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale"».

51.69

CICOLANI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) All'articolo 12, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti la data: "30 giugno 2002" è sostituita da: "31 dicembre 2002". Alla medesima legge all'articolo 2, comma 2, la cifra di "103.000.000" è sostituita con: "103.000"».

51.70

CICOLANI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) All'articolo 8, comma 11-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono soppresse le parole: "dei seguenti benefici:" e sostituire da: "del seguente beneficio". Nello stesso comma sono soppressi la parola "a)" ed il periodo da "b)" sino a: "presente legge"».

51.71

CICOLANI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: "Le somme di cui al presente comma sono intese al netto della quota di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione; i suddetti oneri fanno, comunque, carico agli stanziamenti di cui al citato articolo 16, comma 7"».

51.72

GRILLO, CICOLANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis) Al fine di assicurare un'omogeneità della tutela giurisdizionale ed in attesa di una riforma organica di tutta la relativa normativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, si applicano a tutte le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, si applicano a tutte le controversie in materia di esecuzione di lavori pubblici».

51.0.1

MORANDO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con la quale è stata istituita Infrastrutture S.p.A., presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituito il Fondo rotativo per il recupero delle aree industriali dismesse situate nei centri urbani dei comuni con più di 10.000 abitanti (FRRAID).

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro ed è alimentato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dell'attività di risanamento, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse, situate nei centri urbani dei comuni con più di 10.000 abitanti, anche attraverso la costituzione di apposite società miste, pubblico-private, cui partecipino Infrastrutture S.p.A., il comune e soggetti privati.

4) Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, fissa con proprio decreto le caratteristiche dell'intervento del Fondo, nonché le condizioni e le modalità per l'accesso al Fondo stesso da parte dei comuni e di Infrastrutture S.p.A., tenendo conto della redditività potenziale dell'intervento».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «novecento milioni di euro».

51.0.2

BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. A partire dall'anno 2003 le risorse del Fondo di cui agli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono destinate per il 50 per cento ai comuni dei territori di cui all'Obiettivo 1 e per il restante 50 per cento ai comuni fino a 30 mila abitanti.

2. Gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dai Fondi di cui al comma 1 continuano ad essere individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari».

51.0.3

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Opere strategiche)

1. Il Fondo opere strategiche, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è incrementato in misura pari a 16 milioni di euro (limiti di impegno) per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 al fine di garantire, in particolare, la realizzazione di interventi per la mobilità nelle aree urbane l'adeguamento delle reti idriche, il riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Domenica 8 dicembre 2002, ore 0,15, 9,30, 15 e 20,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 e *relative* Note di variazioni (1827 e 1827-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1, 1-bis, 2 e 2-bis).
 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (Approvato dalla Camera dei deputati).
-

